

*Modello di organizzazione gestione e controllo
ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 di VEI Log S.p.A.*

VEI Log S.p.A.

*Modello di organizzazione gestione e controllo
ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231*

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione
di VEI Log S.p.A. nella seduta del 8 febbraio 2018
e aggiornato con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 2 dicembre 2020*

Indice

Definizioni	p.	6
Premessa	p.	7
Parte Generale	p.	8
1. Il Decreto Legislativo 231/2001	p.	8
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni	p.	8
1.2 Le sanzioni a carico degli Enti	p.	9
1.3 l'esonero da responsabilità	p.	10
1.3.1 I precedenti giurisprudenziali	p.	12
1.4 Ambiente generale di controllo	p.	13
1.4.1 Valutazione dei rischi	p.	13
1.4.2 Attività di Controllo	p.	13
1.4.3 Informazioni e comunicazione	p.	14
1.4.4 Monitoraggio	p.	14
1.4.5 Whistleblowing	p.	14
2. Adozione del Modello da parte di VEI Log S.p.A.	p.	15
2.1 Obiettivi perseguiti da VEI Log con l'adozione del Modello	p.	15
2.2 Funzione del Modello	p.	15
2.3 Struttura del Modello	p.	16
2.4 Soggetti destinatari del Modello	p.	17
3. La struttura organizzativa di VEI Log S.p.A.	p.	17
3.1 Premessa	p.	17
3.2 Il profilo societario	p.	17
3.3 La Governance di VEI Log S.p.A.	p.	18
3.4 Principi generali del Sistema organizzativo e di controllo	p.	20
3.4.1 Deleghe di poteri	p.	20
3.4.2 Procedure operative	p.	20
3.4.3 Attività di controllo e monitoraggio	p.	21

3.4.4	Tracciabilità	p.	21
4.	Organismo di Vigilanza	p.	22
4.1	Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	p.	22
4.2	Condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità	p.	23
4.3	Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso	p.	24
4.4	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	p.	25
5.	Formazione e comunicazione	p.	26
5.1	Comunicazione agli Organi sociali	p.	26
5.2	Formazione ed informazione ai dipendenti	p.	26
6.	Flussi Informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	p.	27
6.1	Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi societari	p.	27
6.2	Obblighi d'informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	p.	28
6.2.1	Segnalazioni	p.	28
6.2.2	Informazioni occasionali	p.	29
6.2.3	Informazioni a carattere periodico	p.	30
6.2.4	Modalità di trasmissione	p.	30
6.3	Raccolta e conservazione delle informazioni	p.	30
6.4	Rapporti fra Organismo di Vigilanza di VEI Log S.p.A. e delle società controllate	p.	30
7.	Sistema Sanzionatorio	p.	31
7.1	La funzione del Sistema Sanzionatorio	p.	31
7.2	Il Sistema Sanzionatorio	p.	31
7.2.1	Il Sistema Sanzionatorio: dipendenti e collaboratori	p.	31
7.2.2	Il Sistema Sanzionatorio: soggetti apicali	p.	33
7.2.3	Le misure nei confronti di altri destinatari	p.	34
7.2.4	Le misure nei confronti dei Membri dell'Organismo di Vigilanza	p.	34
7.3	Soggetti titolati a comminare i provvedimenti disciplinari	p.	34
8.	Codice Etico e Modello	p.	34

Allegato 1: I reati previsti dal D. Lgs. 231/01	p.	35
Parte Speciale	p.	48
1. Norme di comportamento generale nelle aree a rischio reato	p.	48
2. I Controlli	p.	50
2.1 I principi generali di controllo	p.	51
3. Individuazione della attività sensibili in VEI Log S.p.A. con riferimento ai reati-presupposto	p.	51
Parte Speciale “A”	p.	53
<i>Aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati ex artt. 24, 25 e 25-decies del D. Lgs. 231/01</i>		
1. Funzione della Parte Speciale	p.	53
2. Le fattispecie di reato previste nei rapporti con la pubblica amministrazione	p.	54
3. Le sanzioni previste in relazione agli articoli 24, 25 e 25-decies del D. Lgs. 231/01	p.	55
4. Le aree a potenziale rischio reato	p.	58
5. Compiti dell’OdV e Flussi Informativi	p.	63
Allegato A	p.	65
Parte Speciale “B”	p.	75
<i>Aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui all’art. 25-ter D. Lgs. 231/01, i reati ed illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dal TUF, e di cui all’art. 25-sexies del D. Lgs. 231/01 ed i reati tributari di cui all’art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/01.</i>		
1. Funzione della Parte Speciale	p.	75
2. Le fattispecie di reato previste dall’articolo 25-ter e 25-sexies, D.Lgs. 231/01	p.	75
3. Le sanzioni previste in relazione ai reati societari e ai reati di Market Abuse	p.	76
4. Le aree a potenziale rischio reato	p.	79

5. Compiti dell'OdV e Flussi Informativi	p.	89
Allegato B	p.	91
Parte Speciale "C"	p.	107
<i>Aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui all'art. 25-octies D. Lgs. 231/01 e relativi ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i>		
1. Funzione della Parte Speciale	p.	107
2. Le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-octies D. Lgs. 231/01	p.	107
3. Le sanzioni previste in relazione	p.	108
4. Le aree a potenziale rischio reato	p.	109
5. Compiti dell'OdV e Flussi Informativi	p.	111
Allegato C	p.	113
Parte Speciale "D"	p.	117
<i>Aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui all'art. 25-septies D. Lgs. 231/01 e relativi ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</i>		
1. Funzione della Parte Speciale	p.	117
2. Le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-septies D. Lgs. 231/01	p.	117
3. Le sanzioni previste in relazione di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro	p.	117
4. Le aree a potenziale rischio reato	p.	119
5. Compiti dell'OdV e Flussi Informativi	p.	120
Allegato D	p.	123

Definizioni

In aggiunta alle altre definizioni riportate nel presente documento, i seguenti termini hanno il significato di seguito indicato, restando inteso che le definizioni al plurale troveranno applicazione anche al relativo termine singolare e viceversa:

- **Attività Sensibili:** indica le operazioni o le attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio di commissione di Reati;
- **Collaboratori:** indica i consulenti, collaboratori esterni, *partner* commerciali/finanziari, agenti, procuratori e, in genere, i terzi che operano per conto o comunque nell'interesse di VEI Log S.p.A.;
- **Collegio Sindacale:** indica il collegio sindacale di VEI Log S.p.A.;
- **Consiglio di Amministrazione:** indica il Consiglio di Amministrazione di VEI Log S.p.A.
- **Dipendente:** indica le persone legate da rapporto di lavoro subordinato con la Società inclusi i Soggetti Apicali o in Posizione Apicale ai sensi dell'art. 5 lett.b) del Decreto Legislativo 231/2001;
- **Decreto:** indica il Decreto Legislativo 8 giugno 2011, n. 231, come successivamente modificato ed integrato;
- **Enti:** indica gli enti cui si applica il Decreto;
- **VEI Log o Società:** indica la Società VEI Log S.p.A.;
- **Modello o Modello Organizzativo:** indica il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo così come previsto dagli art. 6 e 7 del Decreto;
- **Organismo di Vigilanza o Odv:** indica l'organismo interno della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, così come previsto dal Decreto;
- **Pubblica Amministrazione o P.A.** indica ogni ente della Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari o soggetti incaricati di pubblico servizio;
- **Reati:** indica la fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal Decreto, anche a seguito di successive modifiche e integrazioni;
- **Soggetti Apicali o in Posizione Apicale;** indica le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, o di direzione della Società, nonché le persone che esercitano anche di fatto, la gestione e il controllo della Società ai sensi dell'art. 5, lett.a) del Decreto.
- **Unità organizzativa:** indica la Business Unit, o Funzione.

Premessa

Il presente documento rappresenta il Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche il “Modello”) ex Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito anche il “Decreto” o “D. Lgs. 231/01”) di VEI Log S.p.A. (di seguito anche “VEI Log” o la “Società”), con specifica individuazione dei processi nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal Decreto medesimo.

La Società è infatti consapevole dell’importanza di definire un sistema di controllo interno costantemente idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti, al fine di assicurare sempre maggiori condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

Nella struttura del presente Modello Organizzativo si distinguono una “Parte Generale” – rappresentativa del quadro normativo di riferimento, dell’organizzazione societaria nel suo complesso, del progetto per la realizzazione e degli elementi fondamentali e finalità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, dell’Organismo di Vigilanza, del sistema disciplinare, delle modalità di formazione e di comunicazione – e le “Parti Speciali”, che riguardano l’applicazione nel dettaglio dei principi richiamati nella “Parte Generale” con riferimento alle fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/01 che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

Nelle “Parti Speciali” che seguono sono analizzati rispettivamente:

- *Parte Speciale “A”*: reati realizzabili in danno della Pubblica Amministrazione (Artt. 24, 25 e 25-*decies* D. Lgs. 231/01);
- *Parte Speciale “B”*: reati societari (Art. 25-*ter* D. Lgs. 231/01), reati tributari (Art. 25-*quinqüesdecies* D. Lgs. 231/01), reati ed illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“di seguito anche “TUF”) (Art. 25-*sexies* D. Lgs. 231/01), unitamente agli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dagli artt. 187-*bis* e 187-*ter* TUF;
- *Parte Speciale “C”*: reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* D. Lgs. 231/01);
- *Parte Speciale “D”*: reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-*septies* D. Lgs. 231/01).

Parte Generale

1. Il Decreto Legislativo 231/2001

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (e successive modifiche) che, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300 ha introdotto in Italia la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (cd. “Enti”), si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia.

Il D. Lgs. 231/01 stabilisce un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti che va ad aggiungersi a quella della persona fisica che ha commesso (o tentato di commettere) l’illecito e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto. Questo tipo di responsabilità amministrativa sussiste unicamente per i reati per i quali tale regime di addebito è espressamente previsto dal Decreto.

Il Decreto precisa inoltre che può sussistere la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato, per i reati commessi all’estero dalle persone fisiche, ove si verificano le condizioni generali di procedibilità previste dal Codice Penale per poter perseguire in Italia un reato commesso all’estero, e a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

Ai sensi della normativa richiamata, l’Ente è chiamato a rispondere penalmente allorquando vengano soddisfatti i seguenti criteri di ascrizione della responsabilità:

- 1) la commissione (anche nella forma del tentativo) dell’illecito penale (c.d. presupposto¹);
- 2) che tale fatto illecito sia stato realizzato a vantaggio o nell’interesse dell’ente stesso; (in altri termini che l’Ente abbia tratto un beneficio dalla commissione dell’illecito);
- 3) che il fatto illecito sia stato realizzato da un soggetto che rivesta funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione all’interno dell’ente (Soggetti Apicali), ovvero da un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale (Soggetti Sottoposti).

Sono considerati “Soggetti Apicali” le persone fisiche che rivestono posizioni di vertice, rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo.

¹ I reati-presupposto sono quelli tassativamente indicati dal D. Lgs. 231/01 e contenuti all’interno dell’Allegato “1”

Rientrano tra i “Soggetti Sottoposti” (i) i dipendenti, ossia i soggetti che hanno con l’ente un rapporto di lavoro subordinato; nonché (ii) tutti quei prestatori di lavoro che, pur non essendo dipendenti dell’ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell’ente medesimo, quali, ad esempio, i c.d. parasubordinati in genere, gli agenti, i consulenti e i collaboratori.

1.2 Le sanzioni a carico degli enti

Il sistema sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 231/01 è articolato in quattro tipi di sanzione, cui può essere sottoposto l’ente in caso di condanna ai sensi del Decreto:

- Sanzione pecuniaria: è sempre applicata qualora il giudice ritenga l’Ente responsabile. Essa viene calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal Giudice nel numero e nell’ammontare: il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo che variano a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell’ente, dall’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti; l’ammontare della singola quota va invece stabilito, tra un minimo di € 258,00 e un massimo di € 1.549,00, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente.
- Sanzioni interdittive: le sanzioni interdittive si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto se espressamente previste per il reato per cui l’Ente viene condannato, e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - . l’Ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato sia stato commesso da un Soggetto Apicale, o da un Soggetto Sottoposto qualora in questo caso la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
 - . in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- . l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
- . la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- . il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- . l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- . il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Eccezionalmente applicabili in via definitiva, le sanzioni interdittive sono temporanee ed hanno ad oggetto la specifica attività dell’Ente cui si riferisce l’illecito. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell’Ente e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

- Confisca: con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato (confisca ordinaria) o di beni o altre utilità di valore equivalente

(confisca per equivalente). Il profitto del reato è stato definito come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'Ente; è stato inoltre specificato che, da tale definizione, deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'Ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell'ente).

- Pubblicazione della sentenza di condanna: può essere disposta quando l'Ente è condannato ad una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell'ente.

1.3 L'esonero da responsabilità

Il D. Lgs. 231/01 prevede che la società non sia passibile di sanzione allorché abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati verificatisi, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il reato.

Il legislatore, pertanto, ha attribuito un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo che siano idonei alla prevenzione del rischio, nonché adottati ed efficacemente attuati. Nel Decreto si specificano altresì le esigenze cui devono rispondere i modelli:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Segnatamente, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'Art. 6 del D. Lgs. 231/01 prevede l'esonero dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza dell'Ente.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nell'Allegato 1) al presente Modello, vengono riportati in dettaglio i reati attualmente richiamati dal Decreto Legislativo 231/2001. Come si avrà modo di meglio precisare in seguito, non tutti i reati elencati nell'Allegato 1) sono stati considerati rilevanti per la realtà di VEI Log S.p.A.

L'Art. 6 del Decreto dispone, infine, che i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria. In tal senso, in data 7 marzo 2002, Confindustria ha approvato le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01", recentemente aggiornate nel marzo del 2014 e approvate dal Ministero della Giustizia nel luglio 2014.

Il percorso indicato dalle citate Linee Guida per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- mappatura degli ambiti aziendali di attività con individuazione delle aree a rischio;
 - analisi dei rischi potenziali riguardo alle possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree individuate secondo il processo sopra indicato;
 - valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi (protocolli) idonei a ridurre/mantenere i rischi di commissione dei reati.
- Il compimento di questo percorso consente di pervenire ad un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione degli appositi protocolli di prevenzione individuati.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:

- Codice Etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistema di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

In linea con le *best practices*, il sistema di controllo interno è l'insieme degli "strumenti" volti a fornire ragionevole garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia operativa, affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali, rispetto delle leggi

e dei regolamenti, nonché salvaguardia del patrimonio anche contro possibili frodi. Il sistema di controllo interno si qualifica con principi generali il cui campo di applicazione si estende con continuità attraverso i diversi livelli organizzativi.

Si riportano qui di seguito alcuni elementi fondamentali del sistema di controllo interno che hanno ispirato la messa a punto del quadro dispositivo correlato. Tali elementi si ispirano alla *best practice* internazionale CoSO della Treadway Commission USA.

1.3.1 I precedenti giurisprudenziali

Nella redazione del Modello di organizzazione e gestione di VEI Log S.p.A si è tenuto conto oltre che della normativa vigente in materia e delle linee guida emanate da Confindustria, anche delle pronunce giurisprudenziali che sono state emanate negli ultimi anni.

I giudici – dinanzi ad una normativa che introduce una concezione assolutamente innovativa riguardo alla responsabilità delle persone giuridiche per Reati commessi nel loro interesse e/o vantaggio – hanno dato adito a numerose interpretazioni. Da un’analisi delle pronunce giurisprudenziali, emerge che in molti casi vi è stata l’applicazione di misure cautelari che hanno fortemente limitato l’autonomia operativa dell’ente, sino al caso estremo del commissariamento dello stesso.

Particolare attenzione è stata rivolta ai Modelli di organizzazione e gestione. Infatti, laddove questi erano presenti e ritenuti idonei, i giudici, in linea con le indicazioni del Decreto, hanno escluso la responsabilità dell’ente. Tuttavia non sono mancati casi in cui, nonostante l’ente avesse adottato un Modello, è stata applicata la sanzione per il reato commesso.

Le pronunce giurisprudenziali hanno evidenziato molti aspetti ritenuti essenziali al fine della redazione di un Modello idoneo, sottolineando che deve trattarsi di un Modello dotato di una concreta e specifica efficacia, effettività e dinamicità. In particolare, nella redazione del medesimo dovrà essere posta particolare attenzione, tra l’altro, a:

- meccanismi di fondi extracontabili;
- modalità di redazione della contabilità;
- modalità di redazione dei bilanci;
- meccanismi di fatturazione infragruppo;
- spostamenti di liquidità da una società all’altra del gruppo;

Nel delineare i criteri per la creazione in un Modello che possa far fronte alle esigenze dell’ente, i giudici hanno anche evidenziato la necessità di:

- effettuare un’analisi delle possibili modalità attuative dei Reati;
- effettuare una rappresentazione esaustiva di come i Reati possono essere attuati rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l’azienda;
- prendere in considerazione la storia dell’ente (vicende passate, anche giudiziarie);
- prevedere la segregazione delle funzioni nei processi a rischio;
- attribuire poteri di firma autorizzativi coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali;
- prevedere un sistema di monitoraggio idoneo a segnalare le situazioni di criticità;
- adottare strumenti e meccanismi che rendano trasparente la gestione delle risorse finanziarie; idonei cioè ad impedire che vengano create riserve finanziarie occulte, nonché ad impedire che vengano effettuati pagamenti indebiti, ad esempio attraverso

l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, attraverso spostamenti di denaro non giustificati tra società appartenenti allo stesso gruppo, o attraverso pagamenti di consulenze mai effettuate, o di valore nettamente inferiore a quello dichiarato dalla società.

I giudici hanno mostrato particolare attenzione anche nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Deve infatti trattarsi di un organo in grado di svolgere la sua funzione in maniera autonoma ed indipendente. In più di una pronuncia si è evidenziato, inoltre, l'opportunità che tale organismo sia costituito, per le grandi società, da un organo collegiale, composto da soggetti che abbiano capacità specifiche in ambito giuridico ed economico. Possono essere membri dell'organismo anche soggetti interni all'ente, purché privi di funzioni operative. Successivamente all'adozione del Modello, affinché questo risulti idoneo, l'ente dovrà, poi, provvedere ad organizzare specifici corsi di formazione finalizzati ad assicurare un'adeguata conoscenza, comprensione ed applicazione del Modello da parte dei dipendenti ed altri collaboratori della Società.

1.4 Ambiente generale di controllo

Le responsabilità devono essere definite e debitamente distribuite evitando sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto. Nessuna operazione significativa (in termini quali-quantitativi) per l'unità organizzativa può essere originata/attivata senza autorizzazione.

I poteri di rappresentanza devono essere conferiti secondo ambiti di esercizio e limiti d'importo strettamente collegati alle mansioni assegnate ed alla struttura organizzativa.

I sistemi operativi devono essere coerenti con le politiche aziendali ed il Codice Etico; in particolare, le informazioni finanziarie della Società devono essere predisposte:

- nel rispetto delle leggi e dei regolamenti;
- nel rispetto dei principi contabili statuiti;
- in coerenza con le procedure amministrative definite;
- nell'ambito di un completo ed aggiornato piano dei conti.

1.4.1 Valutazione dei rischi

Gli obiettivi dell'unità organizzativa devono essere definiti e comunicati a tutti i livelli interessati, al fine di rendere gli stessi chiari e condivisi.

Devono essere individuati i rischi connessi al raggiungimento degli obiettivi, prevedendone periodicamente il monitoraggio e l'aggiornamento.

Gli eventi negativi che possono minacciare la continuità operativa devono essere oggetto di apposita attività di valutazione dei rischi e di adeguamento delle protezioni.

1.4.2 Attività di controllo

Nessuno deve avere l'esclusivo controllo di un intero processo/attività e deve essere prevista a livello procedurale un'adeguata separazione dei ruoli.

I processi operativi devono essere definiti prevedendo un adeguato supporto documentale/di sistema per consentire che siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità.

Le scelte operative devono essere tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e devono essere individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività.

Lo scambio di informazioni fra fasi/processi contigui deve prevedere meccanismi (riconciliazioni, quadrature, ecc.) per garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti.

1.4.3 Informazioni e comunicazione

Deve essere previsto un sistema di indicatori per processo/attività ed un relativo flusso periodico di reporting verso il management.

I sistemi informativi amministrativi e gestionali devono essere orientati all'integrazione ed alla standardizzazione.

I meccanismi di sicurezza devono garantire la protezione/accesso fisico/logico ai dati e ai beni di ogni unità organizzativa.

1.4.4 Monitoraggio

Il sistema di controllo è soggetto ad attività di supervisione continua e di valutazione periodica finalizzate al costante adeguamento.

1.4.5 Whistleblowing

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179/2017 in materia di *whistleblowing* ("*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*").

La Legge n. 179/2017, aggiungendo tre nuovi commi all'articolo 6 del Decreto 231, richiede che i Modelli Organizzativi adottati dalle società ai sensi del Decreto prevedano:

- adeguati canali informativi che, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, consentano ai soggetti in posizione apicale e a quelli a loro subordinati di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del Modello;
- almeno un canale alternativo di segnalazione che garantisca la riservatezza del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- adeguate sanzioni nei confronti di chi violi le suddette misure di tutela del segnalante nonché nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.

* * * * *

In coerenza con i principi sopra esposti e con le specifiche previsioni del D. Lgs. 231/01, il sistema di controllo deve essere caratterizzato da:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;

- presenza di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione e nomina dell’Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV”);
- obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente “a rischio”, di fornire informazioni all’OdV, su base strutturata, e di segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili (in quest’ultimo caso l’obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche).

Tenendo nella dovuta considerazione il documento emesso da Confindustria, sopra sintetizzato nei suoi lineamenti essenziali, VEI Log S.p.A. ha deciso di adeguare il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ai requisiti espressamente richiesti nel D. Lgs. 231/01.

2. Adozione del Modello da parte di VEI Log S.p.A.

2.1 Obiettivi perseguiti da VEI Log S.p.a con l’adozione del Modello

VEI Log - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria e delle società controllate, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione di un Modello Organizzativo che possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di VEI Log affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati e di Illeciti.

2.2 Funzione del Modello

Lo scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, dei Reati, mediante l’individuazione delle attività esposte a rischio di Reato e la loro conseguente procedimentalizzazione. L’adozione delle procedure contenute nel presente Modello deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito, illecito la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della Società anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio; dall’altro, grazie a un monitoraggio costante dell’attività, a consentire alla Società di reagire tempestivamente nel prevenire o impedire la commissione del Reato.

Gli elementi fondamentali del Modello, oltre ai principi sopra indicati, sono:

- la mappatura delle attività “sensibili” dell’azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- l’attribuzione all’Organismo di Vigilanza dei compiti e poteri di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e l’archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto e la rintracciabilità della stessa in ogni momento;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;

- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la messa a disposizione dell’Organismo di Vigilanza di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- l’attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali, nonché del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post, anche a campione);
- l’attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (proporzionalmente al livello di responsabilità) delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

Il Consiglio di Amministrazione è l’Organo Dirigente deputato all’adozione del Modello. Il compito di vigilare sull’efficace attuazione del Modello è invece affidato, secondo quanto previsto dal Decreto, all’Organismo di Vigilanza.

Le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale dello stesso sono rimesse alla competenza dello stesso Consiglio di Amministrazione che dovrà formalmente approvare ogni modifica o integrazione al Modello. Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, per esempio, l’inserimento nel Modello di ulteriori Parti Speciali; la soppressione di parti del presente documento; la modifica dei compiti e della individuazione dello stesso OdV; l’aggiornamento/modifica/integrazione dei principi di controllo e delle regole comportamentali.

È riconosciuta all’Amministratore Delegato la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni al presente documento di carattere esclusivamente formale, a condizione che il contenuto rimanga invariato nella sostanza.

Di tali modifiche o integrazioni dovranno essere tempestivamente informati il Consiglio di Amministrazione e l’Organismo di Vigilanza”.

2.3 Struttura del Modello

Il presente Modello è composto da una Parte Generale e da n. 4 Parti Speciali - *Parte Speciale “A”*: trova applicazione per le tipologie specifiche di reati realizzabili in danno della Pubblica Amministrazione (Artt. 24, 25 e 25-decies D. Lgs. 231/01); *Parte Speciale “B”*: si riferisce ai reati societari (Art. 25-ter D. Lgs. 231/01, ai reati tributari (Art.25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/01) ed ai reati ed illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“di seguito anche “TUF”) (Art. 25-sexies D. Lgs. 231/01), unitamente agli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dagli artt. 187-bis e 187-ter TUF; *Parte Speciale “C”*: tratta i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D. Lgs. 231/01) e, infine, *Parte Speciale “D”*: è relativa ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies D. Lgs. 231/01) - sviluppate a seguito della specifica analisi dei rischi effettuata sulla società incorporata Mid Industry Capital S.p.A. Tale analisi dei rischi è stata mantenuta sostanzialmente invariata in linea con l’immutato oggetto sociale e semplificata in ambito compliance in quanto la nuova entità non risulta più quotata. Infine, sono state recepite le novità normative intervenute successivamente il 5 agosto 2016, data dell’ultimo aggiornamento del Modello di Mid Industry Capital S.p.A.

Le disposizioni del Decreto e le linee guida emanate da Confindustria contengono le indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio e la struttura che dovrebbe essere adottata nell'implementazione del Modello.

L'art. 6.2 lett. a) del Decreto indica, come uno dei requisiti del Modello, l'individuazione delle cosiddette "attività sensibili" o "a rischio", cioè di quei processi e di quelle aree di attività aziendali in cui potrebbe determinarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto stesso.

2.4 Soggetti destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono:

- alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione di VEI Log o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo di VEI Log (i "Soggetti in Posizione Apicale");
- a tutti i dipendenti di VEI Log sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno o più dei soggetti posti in posizione apicale (i "Dipendenti");
- ai consulenti, collaboratori, partner commerciali/finanziari agenti, procuratori e, in genere, ai terzi che operano per conto o comunque nell'interesse di VEI Log (i "Collaboratori").

Il Modello ed i contenuti dello stesso sono comunicati ai soggetti interessati con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, secondo quanto indicato al successivo capitolo 6; pertanto i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con la Società.

Il personale interessato deve essere periodicamente aggiornato sulle procedure aziendali adottate per la prevenzione dei reati e degli Illeciti nonché sull'evoluzione della relativa normativa.

3. La struttura organizzativa di VEI Log S.p.A.

3.1 Premessa

Al fine di individuare le Attività Sensibili di cui al Decreto è necessario fare riferimento alle specifiche peculiarità della società che intende dotarsi del Modello ed al suo concreto operato.

Pertanto, appare preliminarmente opportuno descrivere la struttura organizzativa di VEI Log, con particolare riferimento alle attività da essa svolte ed al suo sistema di amministrazione e controllo.

3.2 Il profilo societario

VEI Log, costituita il 19 giugno 2017, ha per oggetto l'esercizio dell'attività di assunzione di partecipazioni, intesa quale attività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre società e/o imprese, e di concessione di finanziamenti, non nei confronti del pubblico, tramite la sottoscrizione di strumenti

finanziari definiti dall'art. 1, comma 2, d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza).

3.3 La governance di VEI Log S.p.A.

La *governance* di VEI Log, così come previsto dallo Statuto, è strutturata secondo il sistema tradizionale di amministrazione e controllo e consta degli organi di seguito illustrati:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio di Amministrazione e Organi Delegati;
- Collegio Sindacale.

L'Assemblea dei Soci (l'“Assemblea”) è l'organo che rappresenta l'universalità degli azionisti e delibera in merito: (i) all'approvazione del bilancio di esercizio; (ii) alla nomina e revoca degli Amministratori e alla determinazione del relativo compenso; (iii) alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e alla determinazione del relativo compenso e (iv) alla nomina del soggetto incaricato della revisione legale, nonché (v) ad ogni altra materia affidata dalla legge e dallo Statuto alla sua competenza.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui spetta la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi soltanto gli atti riservati alla competenza dell'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri (in determinati casi specificatamente indicati dallo Statuto, è contemplata la fattispecie dell'Amministratore Unico), è nominato dall'Assemblea per un periodo massimo di tre esercizi. Tra i suoi componenti esso elegge a maggioranza un Presidente, nel caso in cui non sia nominato dall'Assemblea, ed uno o più Vice Presidenti; può delegare proprie attribuzioni, nei limiti di legge e di Statuto, ad uno o più dei suoi membri – Amministratori Delegati – e/o ad un Comitato Esecutivo, determinandone i limiti della delega.

L'art. 15 dello Statuto ha riservato alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, oltre alle attribuzioni ad esso riservate per legge, in composizione collegiale e come tali non delegabili, anche le competenze riguardanti le seguenti materie:

- operazioni di investimento e disinvestimento, attuate tramite l'assunzione e la dismissione di partecipazioni, in qualunque forma giuridica realizzate, ivi incluse senza limitazioni: la sottoscrizione, l'acquisto, la cessione o il conferimento delle partecipazioni medesime ovvero l'acquisto, il conferimento o la cessione di aziende o rami d'azienda;
- concessioni di finanziamento o acquisto di strumenti di debito per importo superiore a Euro 1.000.000 (un milione) riferiti ad un singolo emittente;
- sottoscrizione, risoluzione o modificazione di contratti bancari passivi e/o di assunzione di finanziamento, di qualsiasi tipo e in qualsiasi forma, per importi superiori a Euro 1.000.000 (un milione);
- prestazione di e rinuncia a garanzie reali e personali, anche a favore di società controllate e/o di terzi, per importi superiori a Euro 100.000 (centomila);
- sottoscrizione, negoziazione o risoluzione di contratti aventi ad oggetto investimenti in beni immobili e stipula di contratti di locazione ultranovennale;

- definizione delle linee guida e dei criteri per la gestione della tesoreria e per l'investimento temporaneo della liquidità disponibile, determinando le forme tecniche di investimento e il livello di rischio; autorizzazione al disinvestimento anticipato delle risorse investite;
- approvazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, quali definite dalle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti, con particolare riferimento al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni;
- elaborazione ed attuazione delle politiche aziendali relative al personale dipendente e livelli di remunerazione; assunzione e licenziamento di dirigenti;
- attribuzione di poteri e deleghe interne a propri componenti e/o a dipendenti della società;
- approvazione di accordi di joint venture, partnership, o altre forme di cooperazione o cointeressenza con altre imprese (non riconducibili a parti correlate);
- designazione dei rappresentanti della società negli organi sociali delle società partecipate.

Organi delegati

L'art. 18 dello Statuto dispone che il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile e dello statuto, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, nonché ad un comitato esecutivo, determinandone i limiti della delega e può altresì delegare a terzi il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, determinandone i relativi poteri. Nel caso di medesime attribuzioni delegate a più membri, la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione precisa se l'esercizio debba avvenire in via disgiunta o congiunta.

Il consiglio può nominare direttori generali, designandoli anche fra i membri del consiglio, direttori e procuratori, con firma disgiunta o congiunta, determinandone i poteri e le attribuzioni, nonché mandatari in genere per la stipula di determinati atti o categorie di atti. La nomina dei direttori, vice direttori e procuratori con la determinazione delle rispettive retribuzioni e attribuzioni può anche essere dal consiglio deferita al presidente o a chi ne fa le veci, ai consiglieri delegati e ai direttori generali.

Il Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti nominati dall'Assemblea per un periodo di tre esercizi, è l'organo che svolge le funzioni di vigilanza in ordine all'osservanza della legge e dello Statuto e di controllo sulla gestione. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge, oppure, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c., a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, dal collegio sindacale.

L'art. 21 dello Statuto prevede che, ferme restando le incompatibilità previste dalla legge, non possono essere nominati membri del Collegio Sindacale coloro che non siano in possesso dei requisiti di eleggibilità, onorabilità, indipendenza e professionalità previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile.

I membri del Collegio Sindacale durano in carica per n. 3 (tre) esercizi, e scadono alla data dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione del Collegio Sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.

3.4 I principi generali del sistema organizzativo e di controllo

Il presente Modello è adottato con l'obiettivo di fornire una ragionevole garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi societari nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dell'affidabilità delle informazioni finanziarie e della salvaguardia del patrimonio della Società.

Il sistema organizzativo della Società deve rispettare i seguenti requisiti:

- chiarezza, formalizzazione e comunicazione, con particolare riferimento all'attribuzione di responsabilità, alla definizione delle linee gerarchiche e all'assegnazione delle attività operative;
- separazione dei ruoli, ossia articolazione delle strutture organizzative in modo da evitare sovrapposizioni funzionali e, soprattutto, la concentrazione su di un unico soggetto delle attività che presentino un grado elevato di criticità o di rischio potenziale.

Nell'ottica di garantire l'effettività dei predetti requisiti, la Società si dota di strumenti organizzativi (comunicazioni organizzative, procedure formalizzate, ecc.) improntati ai seguenti principi di carattere generale:

- conoscibilità degli stessi strumenti all'interno della Società;
- descrizione delle linee di riporto funzionale;
- formale delimitazione dei ruoli e delle relative responsabilità.

3.4.1 Deleghe di poteri

Il sistema di deleghe riguarda sia i poteri autorizzativi interni, dai quali dipendono i processi decisionali della Società in merito alle attività da porre in essere, sia i poteri di rappresentanza per la firma di atti o documenti destinati all'esterno e idonei a vincolare la Società nei confronti di terzi.

Le deleghe di poteri devono:

- essere definite e formalmente conferite dal Consiglio di Amministrazione;
- essere coerenti con le responsabilità e i compiti delegati e con le posizioni ricoperte dal soggetto delegato nell'ambito della struttura organizzativa;
- prevedere limiti di esercizio in coerenza con i ruoli attribuiti, con particolare attenzione ai poteri di spesa e ai poteri autorizzativi e/o di firma delle operazioni e degli atti considerati "a rischio" in ambito aziendale;
- essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

3.4.2 Procedure operative

I processi e le attività operative aziendali sono supportate da procedure interne formalizzate che rispecchiano i seguenti requisiti:

- diffusione nell'ambito delle funzioni aziendali coinvolte nelle rispettive attività;
- regolamentazione delle modalità di svolgimento delle attività;

- definizione delle responsabilità delle attività, nel rispetto del principio di separazione dei ruoli, tra il soggetto che inizia il processo decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude e il soggetto che lo controlla, sempre considerando la semplice struttura societaria e la ridotta dimensione della struttura organizzativa;
- tracciabilità degli atti e delle operazioni in generale tramite idonei supporti documentali che attestino le caratteristiche e le giustificazioni delle attività poste in essere ed identifichino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
- previsione, nel caso sia possibile, di definiti criteri e metodologie su cui basarsi per l'esecuzione delle scelte aziendali;
- previsione di specifici meccanismi di controllo tali da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti e delle informazioni scambiate nell'ambito della struttura aziendale.

La Società procederà all'aggiornamento tempestivo delle procedure ad oggi implementate ovvero, ove necessario, ad implementare nuove procedure volte a regolare i processi aziendali a rischio.

3.4.3 Attività di controllo e monitoraggio

Le attività di controllo e monitoraggio coinvolgono necessariamente soggetti od organi diversi tra cui: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, la Società di Revisione, l'Organismo di Vigilanza e, più in generale, tutto il personale della Società e rappresentano un elemento imprescindibile dell'attività quotidiana svolta.

I compiti di controllo svolti dai predetti soggetti sono definiti tenendo in considerazione le seguenti attività di controllo:

- vigilanza sulla corretta amministrazione della Società, sull'adeguatezza delle strutture organizzative e sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- controlli delle singole funzioni, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni così come previsto dalle procedure aziendali;
- revisione esterna, finalizzata a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la redazione del bilancio di esercizio in conformità con i principi contabili applicabili;
- controllo e gestione, in relazione alla tempestività di segnalazione di situazioni critiche e alla definizione di opportuni indicatori di rischio.

3.4.4 Tracciabilità

Ogni operazione/attività deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione/autorizzazione/svolgimento dell'attività deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali (cartacei e/o elettronici) e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

La Società ritiene che i principi sopra descritti siano coerenti con le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria e ragionevolmente idonei anche a prevenire le fattispecie di reato contemplate dal Decreto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Società ritiene indispensabile garantire la corretta ed effettiva applicazione dei menzionati principi di controllo in tutte le aree di attività/processi aziendali identificati come potenzialmente a rischio-reato in fase di mappatura.

La Società ritiene che il compito di verificare la costante applicazione dei suddetti principi, nonché l'adeguatezza, la coerenza e l'aggiornamento degli stessi debba essere svolto sia dall'Organismo di Vigilanza sia dai responsabili delle funzioni aziendali (e dai collaboratori di questi ultimi).

4. Organismo di vigilanza

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto richiede, quale ulteriore condizione per ottenere l'esimente della responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. L'Organismo, pertanto, deve essere inserito come unità di staff in una posizione gerarchica più elevata possibile con la previsione di un rapporto al massimo vertice operativo aziendale.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, chiamato a svolgere le funzioni di cui all'Art. 6 comma 1 lett. b) del D. Lgs 231/01, debbono possedere – stando al dettato normativo e alle indicazioni ricavabili dalle Linee Guida di Confindustria – alcuni requisiti, necessari per l'esercizio di tale funzione. Il Consiglio di Amministrazione accerta che i componenti dell'OdV possiedano i seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza: i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che i membri dell'organismo cui sono demandate le funzioni di OdV non siano direttamente coinvolti nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della propria attività di vigilanza. Si tratta di un'autonomia di tipo decisionale, inerente all'aspetto funzionale e qualificabile come libertà d'azione, con pieno esercizio della discrezionalità tecnica nell'espletamento delle proprie funzioni. A garanzia della propria autonomia e indipendenza i membri dell'organismo incaricato godono d'autonomia patrimoniale, essendo dotati di adeguato budget da utilizzare per l'assolvimento delle proprie funzioni. In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che i membri non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi personale con la Società;
- professionalità: i membri dell'organismo cui sono demandate le funzioni di OdV devono essere professionalmente capaci e affidabili. Tali requisiti devono essere tipici dell'organo nel suo complesso cui sono demandate le funzioni di vigilanza e conseguentemente anche dei singoli soggetti che lo compongono. In particolare, per professionalità s'intende che i componenti dell'organismo devono essere in possesso di specifiche e complete capacità professionali, che variano dalle competenze di natura giuridica (societaria, penale, civile e amministrativa), a quelle di natura contabile, di *risk management* e *compliance* aziendale, nonché di natura organizzativa. I membri dell'organismo cui sono demandate le funzioni di OdV devono in ogni caso disporre di tutte le cognizioni tecniche necessarie all'espletamento, con la massima efficacia,

delle funzioni affidate. Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e dei contenuti professionali specifici da esse richieste nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, tale Organismo potrà essere, supportato, in casi specifici, da uno staff dedicato.

Al fine di assicurare le professionalità utili o necessarie per l'attività dell'Organismo di Vigilanza, e di garantire la professionalità dell'Organismo (oltre che, come già evidenziato, la sua autonomia), è attribuito all'Organismo di Vigilanza uno specifico budget di spesa a disposizione, finalizzato alla possibilità di acquisire all'esterno dell'ente, quando necessario, competenze integrative alle proprie. L'Organismo di Vigilanza può così, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti ad es. in materia giuridica, di organizzazione aziendale, contabilità, controlli interni, finanza e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- continuità d'azione: i soggetti vigilanti devono esercitare con continuità i propri poteri d'indagine, al fine di vigilare costantemente sull'attuazione del Codice e del Modello, garantirne nel tempo l'efficacia e predisporre tutti gli aggiornamenti necessari. L'OdV riporta direttamente ai vertici della Società, sia operativi che di controllo, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati. La continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza è garantita dalla circostanza che lo stesso opera presso la Società. La definizione degli aspetti attinenti alla continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza, quali la programmazione dell'attività di verifica, le modalità di effettuazione della stessa, la verbalizzazione delle riunioni, le modalità ed il contenuto specifico dei flussi informativi relativi alle Attività Sensibili e alle eventuali modifiche della struttura organizzativa, nonché le specifiche modalità operative e di funzionamento interno, sono rimesse ad un piano di lavoro specifico predisposto dall'Organismo di Vigilanza stesso all'inizio di ogni anno di attività

4.2 Condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità

Specificamente, a tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza è richiesto in via preventiva di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- 1) essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia");
- 2) essere stati condannati, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa ex art. 444 ss. Codice di Procedura Penale, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D. Lgs. 231/01;
per un qualunque delitto non colposo;
- 3) essere interdetti, inabilitati, falliti o essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna di cui al punto 2) che precede, nei confronti di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza in carica, il Consiglio di Amministrazione, in caso di condanna anche non definitiva, sostituisce il componente.

Il Consiglio di Amministrazione riceve da ciascun candidato una dichiarazione che attesti l'assenza dei motivi di ineleggibilità di cui sopra.

Sono considerate cause di incompatibilità con l'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza dal momento della nomina e per tutta la durata della carica:

- essere componente del Consiglio di Amministrazione di VEI Log;
- essere revisore contabile di VEI Log;
- avere relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i soggetti di cui ai punti precedenti;
- svolgere funzioni operative o di business all'interno della Società;
- intrattenere significativi rapporti d'affari con VEI Log, con società da essa controllate o ad essa collegate o intrattenere significativi rapporti d'affari con i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società che siano muniti di deleghe;
- aver intrattenuto rapporti di lavoro dipendente o autonomo, negli ultimi tre anni, con entità con le quali o nei confronti delle quali possono essere potenzialmente compiuti i Reati considerati dal Decreto;

4.3 Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso

Il consiglio di amministrazione nomina l'organismo di vigilanza composto da 1 (uno) a 3 (tre) componenti, motivando il provvedimento riguardante la scelta di ciascun componente, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui ai paragrafi che precedono, fondando tale decisione non soltanto sui curricula ma anche sulle dichiarazioni ufficiali e specifiche raccolte direttamente dai candidati. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione riceve da ciascun candidato una dichiarazione che attesti l'assenza dei motivi di ineleggibilità di cui al paragrafo precedente. Dopo l'accettazione formale dei soggetti nominati, la nomina è comunicata a tutti i livelli aziendali, tramite comunicazione interna.

L'Organismo di Vigilanza rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla sua nomina. I membri dell'Organismo possono essere rieletti.

La cessazione dell'incarico dei membri dell'OdV per scadenza del termine ha effetto a partire dalla ricostituzione dell'OdV.

La revoca dall'incarico di membro dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione per uno dei seguenti motivi:

- la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti;
- l'inadempimento agli obblighi inerenti l'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico;
- l'assenza ingiustificata a più di due adunanze dell'OdV.

È fatto obbligo per ciascun membro dell'OdV di comunicare al Consiglio di Amministrazione, tramite il Presidente dell'OdV stesso, la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti. Il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina del membro dell'OdV non più idoneo e, dopo adeguata motivazione, provvede alla sua immediata sostituzione. Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine previsto, la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico. Ciascun componente dell'OdV può recedere in qualsiasi istante dall'incarico, con le modalità che verranno stabilite nel regolamento dell'Organismo stesso. In caso di decadenza o recesso in capo ad uno dei componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del componente divenuto inadatto.

4.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i compiti di vigilare:

- sull'adeguatezza del Modello, ossia l'idoneità dello stesso ad evitare i rischi di realizzazione dei reati;
- sull'aggiornamento del Modello, a seguito dei mutamenti nella realtà organizzativa e del quadro legislativo di riferimento;
- sull'effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello istituito.
- Vigilare sulla somministrazione di idonea formazione in materia di d.lgs.231/01 da parte della Società.

Pertanto, l'Organismo di Vigilanza deve provvedere a:

- proporre al Consiglio di Amministrazione la necessità di eventuali modifiche e aggiornamenti al Modello stesso;
- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche, in particolare verificando che: (i) le procedure di controllo siano poste in essere e documentate in maniera corretta; (ii) i principi etici siano rispettati;
- verificare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni). In tale prospettiva l'OdV incontrerà almeno una volta all'anno il Collegio Sindacale e la Società di Revisione, come formalizzato nel Regolamento di funzionamento dell'OdV.: (i) per uno scambio di informazioni atte a valutare l'idoneità del Modello e la sua adeguatezza; (ii) per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole contrattuali standard, formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi, ecc.); (iii) per garantire che le azioni correttive necessarie a mantenere il Modello idoneo ed adeguato vengano intraprese tempestivamente;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello;
- monitorare la diffusione, sulla rete interna aziendale, nonché su internet, del Modello.

All'Organismo di Vigilanza vengono attribuiti tutti i poteri e le capacità di indagine necessari per intrattenere relazioni dirette e continuative con tutte le funzioni aziendali, che non potranno rifiutare la consegna della documentazione richiesta dall'Organismo di Vigilanza. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili, senza restrizioni e senza la necessità di alcun consenso preventivo. Infine, all'Organismo di Vigilanza devono essere trasmesse tutte le informazioni utili per lo svolgimento dei compiti assegnati, come meglio specificato al paragrafo 6.2 del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza adotta un proprio Regolamento di funzionamento che assicuri l'organizzazione e il funzionamento dell'Odv stesso.

L'Organismo di Vigilanza si riunirà almeno 4 volte l'anno.

L'Organismo di Vigilanza provvederà a dotarsi di un Piano delle attività che intende svolgere e che comunicherà con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione. Il piano delle attività riguarda i cicli di audit dell'Organo di Vigilanza durante l'anno e dovrebbe prevedere il controllo sulla attuazione delle eventuali azioni di miglioramento indicate nel documento di Gap Analysis. L'Organismo di Vigilanza deve essere inoltre dotato di adeguate risorse finanziarie delle quali dovrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti.

5. Formazione e Comunicazione

Ai fini dell'attuazione del presente Modello, VEI Log intende promuovere la divulgazione e la conoscenza dello stesso nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori, amministratori, consulenti e fornitori (i "Destinatari").

La comunicazione verso l'esterno del Modello e dei suoi principi ispiratori garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni (ad es. sito internet aziendale, apposite brochure, ecc.) la loro diffusione e conoscenza ai Destinatari esterni alla Società innanzi enucleati.

5.1 Comunicazione agli organi sociali

Il Modello è portato a conoscenza di ciascun componente degli organi sociali dalla Società. Il soggetto che riceve la comunicazione sottoscrive una dichiarazione di conoscenza e adesione al Modello.

5.2 Formazione ed informazione ai dipendenti

All'atto dell'assunzione del personale dovrà essere verificato qualora il soggetto sia candidato per una posizione a rischio, se lo stesso abbia precedenti penali, rapporti di dipendenza con pubbliche amministrazioni, ovvero rapporti di parentela e/o di coniugio con dipendenti di Pubbliche Amministrazioni.

In caso di esistenza di una delle suddette situazioni, il candidato in esame può essere assunto solo a condizione che l'Amministratore Delegato e la direzione amministrativa, effettuate le opportune valutazioni, autorizzino congiuntamente l'assunzione.

I principi e i contenuti del Modello sono comunicati formalmente dalla Società a tutti i Dipendenti mediante consegna dello stesso a ciascuno dei destinatari all'atto dell'assunzione

e in caso di aggiornamento dello stesso mediante la sottoscrizione di una formale dichiarazione di presa visione del Modello e di impegno a osservarne le prescrizioni, nonché tramite pubblicazione sul sito internet della Società.

I principi ed i contenuti del Modello sono, inoltre, divulgati mediante corsi di formazione cui tutti i Dipendenti sono tenuti a partecipare. La mancata immotivata partecipazione costituisce violazione del presente Modello e determina la conseguente applicazione di sanzioni disciplinari.

La struttura dei corsi di formazione è definita dall'Organismo di Vigilanza in coordinamento con le funzioni aziendali competenti.

In relazione ai Dipendenti operanti in processi ritenuti Attività Sensibili, è prevista una formazione specifica mirata al raggiungimento della piena consapevolezza delle tematiche che lo riguardano.

Gli obiettivi di formazione includono:

- la formazione in merito al Decreto ed alla legislazione vigente;
- la sensibilizzazione circa l'importanza attribuita da VEI Log all'adozione di un sistema di controllo dei rischi;
- la descrizione della struttura e dei contenuti principali del Modello adottato;
- la descrizione dei comportamenti da tenere, in particolare per il personale preposto nelle aree aziendali ritenute sensibili;
- l'illustrazione dei comportamenti da tenere nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in materia di comunicazioni, segnalazioni e collaborazione alle attività di vigilanza e aggiornamento del Modello.

In particolare VEI Log provvede a formare ed informare i propri dipendenti e collaboratori che operano in aree e procedure rilevanti, sensibilizzando i responsabili delle aree aziendali potenzialmente a rischio di reato, in relazione ai comportamenti da osservare e da far osservare ai propri sottoposti ed alle conseguenze derivanti dal loro mancato rispetto.

L'OdV collabora affinché siano concretamente diffusi i principi e i contenuti del Modello all'interno dell'organizzazione della Società, mediante l'attivazione dei citati piani formativi, provvedendo altresì a verificare la concreta attuazione, la frequenza di partecipazione e la qualità sul contenuto dei piani medesimi.

6. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

6.1 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità attraverso due linee di reporting: la prima, orale, su base continuativa all'Amministratore Delegato e la seconda, scritta, a cadenza almeno annuale, attraverso una relazione indirizzata al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale che dovrà indicare l'attività svolta nel periodo di riferimento, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti, di eventuali segnalazioni ricevute nonché in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello. Eventuali violazioni del Modello o potenziali condotte illecite devono essere comunicate immediatamente all'Organo dirigente.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni al Consiglio di Amministrazione.

D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere invitato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione a riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

Gli organismi di vigilanza delle società controllate informano l'OdV di VEI Log in ordine a fatti rilevanti e a sanzioni disciplinari applicate, che abbiano dato evidenza dell'opportunità di modificare/integrare il Modello organizzativo della società controllata. Tale previsione è portata a conoscenza delle controllate mediante l'invio del Modello 231/2001 di VEI Log.

Le determinazioni dell'Organismo di Vigilanza sono insindacabili.

Nel caso in cui, dagli accertamenti svolti dall'Organismo, emergessero elementi che fanno risalire il reato o il tentativo di commissione del reato ad uno o più amministratori, l'Organismo riferirà tempestivamente al Collegio Sindacale.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza devono essere verbalizzate e copia dei verbali, ed in generale della documentazione nella disponibilità dell'OdV, deve essere custodita dall'OdV stesso e, dietro specifica richiesta, inviata al Consiglio di amministrazione, e/o ai soggetti autorizzati di volta in volta dall'OdV.

6.2 Obblighi d'informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'Organismo di Vigilanza è destinatario di tutte le segnalazioni, le informazioni a carattere occasionale e le informazioni a carattere periodico, nei termini che seguono.

6.2.1 Segnalazioni

Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, consulenti di VEI Log sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico previsto dal D. Lgs. 231/01, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante, inclusa la trasmissione di qualunque informazione o notizia, qualunque ne sia la fonte, attinente alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comportamenti non in linea con il Modello predisposto.

E' garantita la riservatezza di tali comunicazioni e il loro anonimato e nessuna conseguenza negativa di alcun genere può riverberarsi sul soggetto autore della comunicazione a cagione della comunicazione stessa, eccettuato il caso di segnalazione consapevolmente e deliberatamente falsa e/o calunniosa.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere.

6.2.2 Informazioni occasionali

Al fine di consentire il monitoraggio da parte dell'OdV delle attività di particolare rilevanza svolte nell'ambito dei Processi Sensibili di cui alle Parti Speciali, l'Amministratore Delegato e i vari responsabili di funzione sono qualificati come Process Owner e tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni su operazioni ritenute sensibili realizzate nell'ambito dei Processi Sensibili, come individuati dal Modello.

In materia di sicurezza e salute sul lavoro, assumono il ruolo di Process Owner, le seguenti figure organizzative, come definite dall'art. 2, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: il Datore di lavoro; Dirigenti Preposti (se previsti); il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; il Medico competente”.

L'Amministratore Delegato è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza trasmettendo, entro tre giorni dalla disponibilità della relativa documentazione, le informazioni riguardanti:

- risultanze delle attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali dalle quali emergano potenziali criticità con riferimento alle fattispecie di cui al D. Lgs. 231/01;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. 231/01;
- accessi o richieste da parte di organismi di controllo, quali, a titolo meramente esemplificativo, Consob, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Asl, Ispettorato del lavoro, ecc.
- comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/01 (ad es.: provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti);
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa, ovvero per altri reati in qualche misura collegabili con i c.d. reati-presupposto (ad es. reati in materia tributaria che possono essere collegati a reati come le false comunicazioni sociali o al reato di autoriciclaggio);
- relazioni/comunicazioni interne ovvero di commissioni d'inchiesta comunque denominate, dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/01;
- notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti - delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le notizie relative a cambiamenti organizzativi (organigrammi);
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- i mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio (es.: costituzione di “fondi a disposizione di organi aziendali”, ecc.);
- le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni;

- qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, alla società di revisione o a società ad esse collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio.

6.2.3 Informazioni a carattere periodico

Ciascuna Parte Speciale può indicare e contiene le informazioni a carattere periodico che, attraverso il sistema dei flussi informativi, devono pervenire all'Organismo di Vigilanza.

6.2.4 Modalità di trasmissione

Le segnalazioni, le informazioni occasionali e le informazioni a carattere periodico devono essere effettuate in forma scritta non anonima su casella di posta elettronica appositamente dedicata e ad **accesso protetto e riservato al solo Organismo di Vigilanza** (odvveilog@pfh.eu) ovvero all'indirizzo della sede legale, ed in tal caso la corrispondenza potrà essere aperta esclusivamente da un componente dell'Organismo di Vigilanza.

6.3 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione e segnalazione previste nel presente Modello sono conservate dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

L'accesso all'archivio è consentito solo ai componenti dell'Organismo di Vigilanza e del Consiglio di Amministrazione.

6.4 Rapporti fra Organismo di Vigilanza di VEI Log S.pa. e delle società controllate

L'Organismo di Vigilanza di VEI Log S.p.A. promuove la diffusione e la conoscenza da parte delle società da essa controllate della metodologia e degli strumenti di attuazione del Modello, anche eventualmente coordinandosi e/o formulando raccomandazioni alle funzioni aziendali competenti alla predisposizione ed emissione di strumenti normativi interni.

Eventuali interventi correttivi sui modelli organizzativi delle società controllate, conseguenti alle verifiche effettuate, sono di esclusiva competenza delle stesse società controllate, che operano su segnalazione dei propri organismi di vigilanza.

Fermo restando ciò, al ricorrere dei presupposti, sono attivati i flussi informativi di seguito descritti che hanno lo scopo di mettere a fattor comune, tra le società del Gruppo, gli eventuali spunti di miglioramento rinvenuti dalle esperienze applicative dei modelli organizzativi maturate nelle società controllate.

A tal proposito, in particolare, gli organismi di vigilanza delle società controllate informano l'OdV di VEI Log in ordine:

- ai fatti rilevanti da essi appresi ad esito delle attività di vigilanza svolte, e
- alle sanzioni disciplinari applicate, che abbiano dato evidenza dell'opportunità di modificare/integrare il Modello organizzativo della società controllata cui i predetti eventi si riferiscano.

Gli organismi di vigilanza delle società controllate riscontrano senza ritardo ogni richiesta di informativa giunta loro da parte dell'OdV di VEI Log, informandolo altresì di ogni

circostanza significativa da essi appresa, che risulti rilevante ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'OdV di VEI Log.

Ferma restando l'autonomia dei rispettivi organismi di vigilanza e dei modelli di organizzazione e gestione al fine di scambiare e condividere indirizzi comuni riguardo alle attività di vigilanza e alle eventuali modifiche e integrazioni da apportare ai rispettivi modelli organizzativi, è prevista l'organizzazione di riunioni congiunte con cadenza annuale tra gli organismi di vigilanza delle società del gruppo.

7. Sistema sanzionatorio

7.1 La funzione del sistema sanzionatorio

L'Art. 6 D. Lgs. 231/01 – facendo dipendere l'esclusione della responsabilità diretta dell'ente dall'adozione e dalla efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali indicati nello stesso decreto legislativo – ha previsto l'introduzione di “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”, che diviene quindi necessaria parte integrante del Modello organizzativo complessivamente considerato.

Emerge, quindi, la rilevanza del sistema sanzionatorio quale fattore essenziale del Modello Organizzativo ai fini dell'applicabilità all'ente dell'“esimente” prevista dalla citata disposizione di legge.

7.2 Il sistema sanzionatorio

7.2.1 Il sistema sanzionatorio: dipendenti e collaboratori

Il sistema sanzionatorio identifica le infrazioni ai principi, ai comportamenti e agli elementi specifici di controllo contenuti nel Modello Organizzativo, e a queste sono associate le sanzioni previste per il personale dipendente.

Il complesso di infrazioni e sanzioni correlate è specificamente definito nella sottostante tabella.

Il Modello, comprensivo del sistema sanzionatorio, in ragione della sua valenza applicativa, dovrà essere formalmente dichiarato vincolante per tutti i dipendenti e, pertanto, essere esposto, così come previsto dall'Art. 7, co. 1, L. 300/1970, “mediante affissione in luogo accessibile a tutti” e consegnato in forma tracciata.

Resta fermo che le sanzioni disciplinari per il personale dipendente terranno conto in sede applicativa del principio di proporzionalità previsto dall'Art. 2106 del Codice Civile, considerandosi, per ciascuna fattispecie, la gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare, il grado di colpa, l'eventuale reiterazione di un medesimo comportamento, nonché l'intenzionalità del comportamento stesso.

Resta salva la facoltà per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possano derivare da comportamenti di dipendenti e collaboratori esterni in violazione del Modello Organizzativo.

Infrazioni	Lavoratori dipendenti non dirigenti	Dirigenti
Inosservanza sostanziale delle prescrizioni individuate nelle “norme di comportamento generale nelle aree a rischio reato” (Cfr. Introduzione alla Parte Speciale).	Richiamo verbale; Ammonizione scritta; Multa non superiore a tre ore della retribuzione base; Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni; Licenziamento con preavviso (CCNL “Terziario, Commercio e Servizi”).	Idonee misure coerenti con il CCNL “Dirigenti Commerciali”.
Inosservanza dei controlli esistenti, previsti nelle singole Parti Speciali per negligenza e senza l’esposizione della Società ad una situazione oggettiva di pericolo.	Ammonizione scritta; Multa non superiore a tre ore della retribuzione base; Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni; Licenziamento con preavviso (CCNL “Terziario, Commercio e Servizi”).	Idonee misure coerenti con il CCNL “Dirigenti Commerciali”.
Omissione di segnalazioni, informazioni occasionali ovvero informazioni periodiche dovute all’OdV.	Richiamo verbale; Ammonizione scritta; Multa non superiore a tre ore della retribuzione base; Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni; Licenziamento con preavviso; Licenziamento senza preavviso (CCNL “Terziario, Commercio e Servizi”).	Idonee misure coerenti con il CCNL “Dirigenti Commerciali”.
Comportamenti integranti possibili modalità di compimento del reato previsti nelle singole Parti Speciali.	Richiamo verbale; Ammonizione scritta; Multa non superiore a tre ore della retribuzione base; Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni	Idonee misure coerenti con il CCNL “Dirigenti Commerciali”.

Infrazioni	Lavoratori dipendenti non dirigenti	Dirigenti
	(CCNL “Terziario, Commercio e Servizi”).	
Comportamento diretto in modo univoco ed intenzionale al compimento di un reato sanzionato nel Decreto.	Licenziamento con preavviso; Licenziamento senza preavviso; (CCNL “Terziario, Commercio e Servizi”).	Idonee misure coerenti con il CCNL “Dirigenti Commerciali”.
Ogni altro e diverso comportamento tale da determinare potenzialmente l'imputazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto.	Multa non superiore a tre ore della retribuzione base; Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni; Licenziamento con preavviso; Licenziamento senza preavviso (CCNL “Terziario, Commercio e Servizi”).	Idonee misure coerenti con il CCNL “Dirigenti Commerciali”.
Comportamento che ha determinato l'applicazione delle misure previste dal Decreto.	Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni; Licenziamento con preavviso; Licenziamento senza preavviso (CCNL “Terziario, Commercio e Servizi”).	Idonee misure coerenti con il CCNL “Dirigenti Commerciali”.

7.2.2 Il sistema sanzionatorio: soggetti apicali

Nel caso di violazione del Modello da parte degli Amministratori, l'OdV provvederà senza indugio nel caso di violazione da parte:

- dell'intero Consiglio di Amministrazione o della maggioranza dei Consiglieri, a richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci, che procederà ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto;
- di uno o più Consiglieri che non rappresentino comunque la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, a segnalare la violazione a quest'ultimo, che procederà ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

Nel caso di violazione del Modello da parte di uno o più Sindaci, il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio a convocare l'Assemblea dei Soci che procederà ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

7.2.3 Le misure nei confronti di altri destinatari

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello adottato da VEI Log ai sensi del D. Lgs. 231/01, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico, da parte di collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei, nonché da parte di tutti coloro, inclusi i fornitori, che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con VEI Log nelle aree a potenziale rischio di commissione dei reati, individuate nelle singole Parti Speciali, può determinare, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/01.

7.2.4 Le misure nei confronti dei membri dell'organismo di vigilanza

Qualora il Consiglio di Amministrazione fosse informato in merito a violazioni del presente Modello da parte di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, provvederà a contestare la violazione ed a revocare immediatamente l'incarico conferito, con riserva di esperire ogni possibile azione, volta a ottenere il risarcimento degli eventuali danni derivanti da tale occorsa violazione.

7.3 Soggetti titolati a irrogare i provvedimenti disciplinari

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente o per il tramite del Consiglio di Amministrazione o del Collegio sindacale al fine di proporre l'irrogazione della sanzione (al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale quando si tratti di soggetti apicali, al Responsabile della Funzione Personale quando si tratti di dipendenti in posizioni non apicali; al Responsabile della funzione interessata quando si tratti di soggetti terzi rispetto alla Società).

8. Codice etico e Modello

Il Codice etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte delle società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che il gruppo riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti. Il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto e nel TUF, finalizzate a prevenire la commissione dei reati e degli Illeciti (per fatti che, commessi apparentemente nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

Allegato 1 - I reati previsti dal D. Lgs. 231/01

(i) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione *ex* articoli 24 e 25 del Decreto ed in particolare:

- malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-*bis* Codice Penale);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-*ter* Codice Penale);
- truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 Codice Penale);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* Codice Penale);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-*ter* Codice Penale);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020];
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 Legge 23/12/986, n. 898) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020];
- peculato (limitatamente al primo comma art. 314 c.p.) [articolo aggiunto dalla D. Lgs. 75/2020];
- peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.) [articolo aggiunto dal D. Lgs. 75/2020];
- concussione (art. 317 Codice Penale) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 Codice Penale) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019];
- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 Codice Penale);
- circostanze aggravanti (319-*bis* Codice Penale)
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* Codice Penale) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* Codice Penale, introdotto dalla Legge "Anticorruzione" n. 190 del 6.11.2012 e modificato dalla L. n. 69/2015);
- istigazione alla corruzione (art. 322 Codice Penale);
- corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 Codice Penale);
- peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* Codice Penale) [articolo modificato dalla L. 3/2019];
- abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) [articolo aggiunto dalla L. 75/2020];
- traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* Codice Penale).

(ii) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati, introdotti dall’articolo 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48 modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D. L. 105/2019, recante la ratifica

e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa di Budapest sulla criminalità informatica, successivamente modificata dai D. Lgs. n. 7 e n. 8 del 15 gennaio 2016, così come previsti dall'articolo 24-bis del Decreto, ed in particolare:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter Codice Penale);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater Codice Penale);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies Codice Penale);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater Codice Penale);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies Codice Penale);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis Codice Penale);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter Codice Penale);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater Codice Penale);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies Codice Penale);
- falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis Codice Penale);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies Codice Penale);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 comma 11, D.Lgs. 21 settembre 2019, n. 105)

(iii) Delitti di criminalità organizzata, introdotti dall'articolo 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009, n. 94 e modificato dalla L. 69/2015, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 24-ter, ed in particolare:

- associazione per delinquere (art. 416 Codice Penale);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis Codice Penale) [art. modificato dalla L. 69/2015];
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis Codice Penale per agevolare le attività delle previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter Codice Penale) [così sostituito dall'art. 1 comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014];

- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016];
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 Codice Penale);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo della L. 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, 2° comma, lett. a), n. 5, Codice di Procedura Penale);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D. Lgs. n. 202/2016].

(iv) Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti D. Lgs. 350/2001 convertito con modificazioni della Legge n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D. Lgs. n. 125/2016, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-bis, ed in particolare:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 Codice Penale);
- alterazione di monete (art. 454 Codice Penale);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 Codice Penale);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 Codice Penale);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valore di bollo falsificati (art. 459 Codice Penale);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 Codice Penale);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 Codice Penale);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 Codice Penale);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 Codice Penale);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 Codice Penale).

(v) Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-bis.1, ed in particolare:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 Codice Penale);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis Codice Penale);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 Codice Penale);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 Codice Penale);

- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 Codice Penale);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 Codice Penale);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter Codice Penale);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517-quater Codice Penale).

(vi) Reati in materia societaria introdotti dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61; modificato dalla L. n. 190/2012 dalla L. 69/2015 e dal D. Lgs. 38/2017, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-ter ed in particolare:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 Codice Civile) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- false comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621-bis Codice Civile);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 Codice Civile) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015];
- impedito controllo (art. 2625 Codice Civile, comma secondo);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 Codice Civile);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 Codice Civile);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 Codice Civile);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 Codice Civile);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis Codice Civile) [aggiunto dalla L. n. 262/2015];
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 Codice Civile);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 Codice Civile);
- corruzione tra privati (art. 2635 Codice Civile, introdotto dalla Legge "Anticorruzione" n.190 del 6.11.2012);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D. Lgs. 38/2017 e modificato dalla L. 3/2019];
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 Codice Civile);
- aggio (art. 2637 Codice Civile);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 Codice Civile, comma 1 e 2).

(vii) Ai sensi dell'art. 25-quater D. Lgs. 231/01, introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7, costituiscono reato presupposto tutti i delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalla legislazione complementare, nonché i delitti diversi da questi ultimi ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York. Tra i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, le fattispecie più rilevanti contenute all'interno del Codice Penale sono le seguenti:

- associazioni sovversive (art. 210 Codice Penale)
- associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis Codice Penale);
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis. 1 Codice Penale) [articolo introdotto dal D. Lgs. 21/2018]
- reato di assistenza agli associati (art. 270-ter Codice Penale);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater Codice Penale);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 Codice Penale) [inserito nel D. L. 7/2015, convertito, con modificazioni dalla L. 43/2015]
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies Codice Penale);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies. 1 Codice Penale);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies. 2 codice Penale);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies Codice Penale);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 Codice Penale);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis Codice Penale);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis Codice Penale);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018];
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

oltre a tutti i reati diretti a fornire direttamente o indirettamente fondi o assistenza a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo.

Per effetto del richiamo operato dal comma 4 dell'articolo 25-*quater* D. Lgs. 231/01 assumono rilevanza anche le fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo quale la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo – dicembre 1999.

(viii) Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili introdotti dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7 che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-*quater*.1, ed in

particolare, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis Codice Penale).

(ix) Delitti contro la personalità individuale introdotti dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228 che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-quinquies, ed in particolare:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 Codice Penale);
- prostituzione minorile (art. 600-bis Codice Penale);
- pornografia minorile (art. 600-ter Codice Penale);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater Codice Penale);
- pornografia virtuale (art. 600-quater 1 Codice Penale);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies Codice Penale);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 Codice Penale);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 Codice Penale);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies Codice Penale).

(x) Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, richiamati all'articolo 25-sexies e art. 187-quinquies TUF, ed in particolare:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/1998)
- manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/1998) [modificato dal D. Lgs. 107/2018[]];
- abuso di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
- divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

(xi) Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro introdotti dall'articolo 300 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; aggiunto dalla L. 123/2017 e modificato dalla L. n. 3/2018, così come previsti dall'articolo 25-septies del Decreto, ed in particolare:

- omicidio colposo (art. 589 Codice Penale);
- lesioni personali colpose (art. 590 Codice Penale).

(xii) Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio introdotti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-octies, recentemente aggiornato con Legge del 15 dicembre 2014 n. 186 ed, in particolare:

- ricettazione (art. 648 Codice Penale);
- riciclaggio (art. 648-bis Codice Penale);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Codice Penale);
- autoriciclaggio (art. 648-ter 1. Codice Penale).

In data 19 giugno 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 di attuazione della Direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE, che ha apportato significative modifiche alla disciplina in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, riscrivendo una parte consistente del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, introdotto, in attuazione della precedente Direttiva antiriciclaggio

(xiii) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. c), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-novies, ed in particolare i reati previsti nelle seguenti disposizioni di legge:

- divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171, 1° comma, lett. a-bis), e 3° comma, Legge n. 633/1941);
- reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis, 1° e 2° comma, L. n. 633/1941);
- reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-ter, L. n. 633/1941);
- violazioni nei confronti della SIAE (art. 171-septies, L. n. 633/1941);
- manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171-octies, L. n. 633/1941).

(xiv) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ex art. 377-bis Codice Penale, introdotto dall'art. 4 della Legge 3 agosto 2009 n. 116, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'articolo 25-decies. In particolare induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis Codice Penale).

(xv) Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146, "Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale", che vengono di seguito elencati²:

- associazione a delinquere (art. 416 Codice Penale);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis Codice Penale);

² In particolare, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 16 maggio 2006, n. 146, ricorre il carattere di transnazionalità quando: (i) il reato sia commesso in più di uno Stato, (ii) ovvero il reato sia commesso in un determinato Stato ma una parte significante relativa alla sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo sia avvenuta in un altro Stato, (iii) ovvero il reato sia commesso in uno Stato e nel reato sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, (iv) ovvero il reato sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Si noti che l'articolo 5 della Decisione Quadro del Consiglio Europeo del 24 ottobre 2008 ha esteso agli enti la responsabilità amministrativa per i reati relativi alla partecipazione ad un'organizzazione criminale, come definiti dall'articolo 2 della stessa Decisione Quadro, a prescindere dalla sussistenza del requisito della transnazionalità. Gli Stati membri devono adeguarsi a queste indicazioni entro l'11 maggio 2010

- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- favoreggiamento personale (art. 378 Codice Penale);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

(xvi) In applicazione del D. Lgs. del 7 luglio 2011 n. 121 "Attivazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente", nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, sono stati introdotti nel corpo del Decreto i reati ambientali all'articolo 25-undecies.

Tali reati ambientali vengono qui di seguito specificati:

➤ *Reati previsti dal Codice Penale*

- inquinamento ambientale (art. 452-bis Codice Penale);
- disastro Ambientale (art. 452-quater Codice Penale);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies Codice Penale);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies Codice Penale);
- i delitti associativi aggravati ai sensi dell'art. 452-octies Codice Penale;
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis Codice Penale);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis Codice Penale).

➤ *Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*

- Sanzioni penali (art. 137):
 - . scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (comma 2);
 - . scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (comma 3);
 - . scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (comma 5, primo e secondo periodo);
 - . violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (comma 11);

- . scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (comma 13).

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256):
 - . raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b));
 - . realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo periodo);
 - . realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo);
 - . attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5);
 - . deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6).

- Bonifica dei siti (art. 257):
 - . inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (comma 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al comma 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari e sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (artt. 258 e 260-bis):
 - . predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, comma 4, secondo periodo);
 - . predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 6);
 - . trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, comma 6 e 7, secondo e terzo periodo);
 - . trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, comma 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al comma 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.

- Traffico illecito di rifiuti e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260):
 - . spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, comma 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
 - . attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (comma 2).

- Sanzioni (art. 279):
 - . violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (comma 5).

- *Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi*
 - Importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, comma 1 e 2 e art. 2, comma 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, comma 2, e 2, comma 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.
 - Falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, comma 1).
 - Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, comma 4).

- *Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*
 - Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6).

- *Reati previsti dal D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi*
- Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, comma 1 e 2).
 - Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, comma 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 8, comma 2 e 9, comma 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.
 - Il D.L. 10 dicembre 2013 n. 136, recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10/12/2013 n. 289) è stato convertito nella Legge 6 febbraio 2014 n. 6 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8/2/2014 n. 32), in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. La combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis D. Lgs. 152/06), non è stata inserita, in sede di conversione, inserita nel "catalogo", contenuto all'interno del D. Lgs. 231/01, dei reati-presupposto generanti responsabilità amministrativa a carico dell'Ente.
- *Reati previsti all'art. 452-quaterdecies Codice Penale, introdotto dal D. Lgs. 21/2018 in materia di attività organizzative per il traffico illecito di rifiuti.*

Tuttavia, si è stabilito un "collegamento" con il "sistema" 231, sostituendo il comma terzo dell'art. 3 del decreto (che aveva introdotto l'art. 256-bis) e stabilendo che - nel caso di combustione illecita o deposito incontrollato commessi nell'ambito di un'attività di impresa o comunque di un'attività organizzata - ai titolari di impresa o responsabili dell'attività (comunque organizzata) "si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

(xvii) Il comma 1 dell'art. 2, D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 ha inserito all'articolo 25-duodecies la fattispecie di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" ovvero la fattispecie penale in cui il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). Con la Legge 161/2017 riguardante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" sono stati altresì introdotti all'interno dell'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01 i delitti previsti all'art. 12 del D.Lgs. 286/1998 riguardanti il procurato ingresso illecito ed il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, con l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie ed interdittive.

(xviii) L'art. 5 della Legge Europea 2017, entrata in vigore il 12 dicembre 2017, ha inserito il nuovo art. 25-terdecies titolato "Razzismo e xenofobia":
"Art. 25-terdecies – (Razzismo e xenofobia) – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio delle attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.

(xix) Il 16 maggio 2019 è stata pubblicata la L. 39/2019 che ha introdotto l'art. 25 quaterdecies nel D.lgs. 231, dedicato alla “*Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di giuoco o scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*”:

- frodi di competizioni sportive (art. 1 n. 401/1989);
- esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. n. 401/1989).

(xx) L'art. 39, comma 2, del decreto fiscale (D.L. 124/2019 convertito in Legge n. 157 del 2019) ha introdotto - con efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione dello stesso - l'art. 25-*quinquiesdecies* nel D.Lgs. n. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica in presenza della commissione di determinati reati tributari.

La proposta originaria restringeva il suo campo applicativo al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, ma con le modifiche apportate in sede di conversione, la responsabilità amministrativa degli enti e delle società è stata estesa anche ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 75/2020 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2020 – con cui è stata data attuazione alla legge delega 117/2019 che, a sua volta, seguiva la Direttiva “PIF” a tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea (direttiva UE 1371/2017), l'elenco dei reati tributari si è arricchito delle fattispecie di infedele dichiarazione (art. 4 del DLgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 del DLgs. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10-*quater* del DLgs. 74/2000), purché siano commessi “nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro

Di seguito si riporta il testo dell'art. 25-*quinquiesdecies* (Reati tributari), in vigore dal 30 luglio 2020:

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
 - c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
 - d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
 - e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
 - f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
 - g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
- 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
 - b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
 - c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.*
- 3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) .*

(xxi) Con l'introduzione del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, che dà attuazione alla c.d. Direttiva PIF "relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea mediante il diritto penale", il contrabbando viene inserito nel novero dei reati presupposto previsti dal D.lgs. n. 231/2001.

Parte Speciale

Introduzione

1. Norme di comportamento generale nelle aree a rischio reato

In linea generale e al fine di prevenire la commissione dei Reati contemplati all'interno del D. Lgs. 231/01, fermo restando quanto indicato nelle singole Parti Speciali, ai Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, ai Destinatari – che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree e funzioni a potenziale rischio di reato individuate nelle singole Parti Speciali, è fatto divieto di:

- (i) accordare vantaggi di qualsiasi natura (anche sotto forma di promesse di assunzione, affidamento di incarichi di consulenza, assegnazione di commesse etc.) in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche riconducibili alla sfera di interesse di questi ultimi;
- (ii) presentare dichiarazioni false o incomplete; omettere informazioni dovute ad organismi pubblici nazionali, internazionali o comunitari, anche in occasione od a seguito di verifiche ed ispezioni di qualunque tipo, al fine di:
 - conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, qualora ottenuti;
 - ottenere il rilascio di autorizzazioni, permessi e licenze;
 - ottenere l'attestazione dell'adempimento delle vigenti prescrizioni in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro, di protezione dei dati personali, di dazi e imposte doganali e più in generale di tutte le norme imperative applicabili alla Società, avuto riguardo all'attività dalla stessa svolta
 - ottenere esenzioni fiscali o versare imposte di importo inferiore a quello che sarebbe realmente stato dovuto se i dati o le dichiarazioni fossero state corrette o complete;
 - versare contributi inferiori a quelli realmente dovuti ovvero evitare la comminatoria di sanzioni per mancato adempimento delle vigenti prescrizioni normative in materia giuslavoristica, assistenziale e previdenziale;
- (iii) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali, internazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- (iv) effettuare prestazioni in favore dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, dei Destinatari – che non trovino riscontro o giustificazione alcuna nell'ambito del rapporto negoziale instaurato con tali soggetti;
- (v) accordare e corrispondere in favore dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, dei Destinatari – alcuna utilità (somme di denaro, gratifiche, benefit, anticipi su salari etc.) al di fuori dei casi e degli importi contrattualmente pattuiti, e ciò anche in via indiretta attraverso:
 - il mancato controllo del rimborso delle spese di rappresentanza e delle note spese;
 - il mancato controllo delle attività connesse alla gestione della tesoreria;

- il mancato controllo degli acquisti di beni e servizi e delle relative fatture;
- il mancato controllo dei costi inseriti nel budget e nei piani di investimento e la mancata verifica dei relativi scostamenti;
- (vi) esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare esponenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- (vii) alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Società, nonché della Pubblica Amministrazione e dei soggetti ad essa assimilati, manipolando o duplicando i dati in esso contenuti.

Essi devono:

- (viii) astenersi in generale dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nelle singole Speciali;
 - (ix) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nelle singole Speciali, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
 - (x) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge, nonché dei regolamenti vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, gestione delle scritture contabili e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - (xi) comunicare in forma scritta, al proprio responsabile e all'OdV, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili delle quali venissero a conoscenza;
- A questo proposito, ai Soggetti Apicali e ai Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, ai Destinatari – è fatto divieto, in particolare, di:

- fornire, redigere o trasmettere dati o documenti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o non rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere di comunicare dati ed informazioni, espressamente richiesti dalla normativa vigente, aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Essi devono:

- (xii) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;

A questo proposito, ai Soggetti Apicali e ai Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, ai Destinatari – è fatto divieto, in particolare, di:

- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti societari di natura patrimoniale, economica e finanziaria;
- illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività;

Essi devono:

- (xiii) osservare rigorosamente tutte le norme poste a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale delle eventuali società partecipate, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

A questo proposito, ai Soggetti Apicali e ai Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, ai Destinatari – è fatto divieto, in particolare, nelle eventuali società partecipate, di:

- far restituire conferimenti ai soci o far liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- far ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o da destinare per legge a riserva;
- far effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- far procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, facendo attribuire partecipazioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;

Essi devono:

- (xiv) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, al fine di evitare il configurarsi del reato di impedito controllo;
- (xv) mettere a disposizione dei soci e degli altri organi sociali tutta la documentazione sulla gestione della Società necessarie ad effettuare le attività di controllo loro legalmente attribuite;

A questo proposito, ai Soggetti Apicali e ai Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, ai Destinatari – è fatto, in particolare, divieto di:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e degli altri organi di controllo, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti.

2. I controlli

Il sistema dei controlli identificato dalla Società con riferimento alle Aree a Rischio di Reati individuate nelle singole Parti Speciali, si fonda:

- sulle Norme di Comportamento Generale, di cui al precedente capitolo 1;

- sui Principi Generali di Controllo elencati nel seguito, e sui Principi Specifici di Comportamento richiamati all'interno delle singole Parti Speciali.

2.1 I principi generali di controllo

Tracciabilità

Al fine di assicurare l'adeguata tracciabilità dei processi operativi e decisionali nell'ambito delle Aree a Rischio Reato precedentemente indicate, tutti i Soggetti Apicali e/o Sottoposti, sono tenuti ad assicurare un'adeguata ricostruibilità *ex post* di ogni operazione effettuata.

Definizione dei poteri autorizzativi e di firma

Tutti i Soggetti Apicali e i Soggetti Sottoposti sono tenuti ad agire nel pieno rispetto del sistema di deleghe e poteri adottato dalla Società.

Segregazione dei compiti

Il sistema di attribuzione dei compiti della Società deve essere improntato al principio di segregazione dei poteri, in forza del quale ogni processo operativo o decisionale nell'ambito di ciascuna delle Aree a Rischio Reato precedentemente indicate è posto in essere mediante la condivisione delle specifiche attività tra più soggetti, secondo le rispettive competenze.

Informazione e Formazione

Le comunicazioni devono avvenire secondo un efficiente sistema di flussi informativi a tutti i livelli gerarchico-funzionali. I soggetti operanti per la Società devono essere messi in grado di conoscere e comprendere, attraverso adeguate e pertinenti attività di formazione, le disposizioni finalizzate a prevenire i rischi di commissione dei Reati *ex D. Lgs. 231/01* ritenuti potenzialmente applicabili alla Società.

3. Individuazione della attività sensibili in VEI Log con riferimento ai reati-presupposto

Durante la fase di mappatura del rischio si è proceduto ad individuare i reati rilevanti in base all'attività tipica della Società e, per ciascuna famiglia di fattispecie delittuosa, ad identificare le aree aziendali e le attività tipiche in occasione delle quali potrebbe essere commesso il reato stesso (le "Attività Sensibili").

Ciascuna Parte Speciale contiene la descrizione dei processi sensibili inerenti alle attività sopra individuate; le possibili modalità di compimento del reato, le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione degli illeciti, i compiti dell'Organismo di Vigilanza e il richiamo ai flussi informativi verso l'OdV.

Le singole Parti Speciali sono così articolate:

- *Parte Speciale "A"*: trova applicazione per le tipologie specifiche di reati realizzabili in danno della Pubblica Amministrazione (Artt. 24, 25 e 25-*decies* D. Lgs. 231/01);
- *Parte Speciale "B"*: si riferisce ai reati societari (Art. 25-*ter* D. Lgs. 231/01), ai reati tributari (Art. 25-*quinquiesdecies* D.Lgs. 231/01 ed ai reati ed illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio

1998, n. 58 (“di seguito anche “TUF”) (Art. 25-*sexies* D. Lgs. 231/01), unitamente agli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dagli artt. 187-*bis* e 187-*ter* TUF;

- *Parte Speciale “C”*: tratta i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* D. Lgs. 231/01);
- *Parte Speciale “D”*: è relativa ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-*septies* D. Lgs. 231/01);

In ragione della natura delle attività e delle caratteristiche della Società, non sembra sussistano profili di rischio rispetto ad alcune fattispecie di reato richiamate nel D. Lgs. 231/01 e non espressamente richiamate dalle richiamate Parti Speciali: nondimeno, si reputa che anche i predetti illeciti siano complessivamente presidiati dalle disposizioni di cui al Codice Etico e dalle norme interne - organizzative e procedurali – adottate dalla Società. Oltre a quanto descritto nei capitoli 1 e 2 della presente Parte Speciale, si specifica che il Codice Etico della Società esprime i principi generali ed i valori cui deve essere ispirata l’attività di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano per conto di VEI Log. Esso costituisce parte integrante del Modello. Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma dalla Società ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere i principi di “deontologia aziendale” che VEI Log riconosce come propri e all’osservanza dei quali richiama tutti gli Esponenti Aziendali;
- il Modello, declinando in concreto i principi contenuti nel Codice Etico, risponde alle specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati o di illeciti amministrativi, nonché condotte o comportamenti ad essi prodromici.

Parte Speciale “A”

Aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati ex artt. 24, 25 e 25-decies del D. Lgs. 231/01

1. Funzione della Parte Speciale

Il concetto di Pubblica Amministrazione in diritto penale viene inteso in senso ampio, comprendendo anche, ma non esclusivamente, l'intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici; pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione perseguono fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento non solo dell'attività amministrativa in generale, ma anche di quella legislativa e giudiziaria.

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione ai fini del diritto penale sono coloro che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

I soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio sono denominati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autorizzativi o certificativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano pubblici ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio dell'Unione Europea), i NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici economici, i membri delle Commissioni Edilizie, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

L'incaricato di pubblico servizio svolge invece le attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica.

La giurisprudenza ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere considerati incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, gli addetti all'ufficio cassa di un ente pubblico, i dipendenti di enti ospedalieri, dell'ASL, dell'INAIL, dell'INPS.

Obiettivo della presente Parte Speciale è far sì che, al fine di impedire il verificarsi dei reati contemplati nell'art. 24, 25 e 25-decies del D.Lgs. 231/01 e ritenuti rilevanti per VEI Log, i Soggetti Apicali e/o Sottoposti – nonché, più in generale, i Destinatari – adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto nel Modello, contenente l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità finalizzati ad agire in modo professionale e corretto e nel pieno rispetto della legge.

In particolare, nel prosieguo del presente documento, si procederà a:

- fornire i principi generali che i Soggetti Apicali e/o Sottoposti – nonché, più in generale, i Destinatari – sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione della presente Parte Speciale;
- fornire all’OdV ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso interagiscono, gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. Le fattispecie di reato previste nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dagli articoli 24, 25 e 25-*decies* del D. Lgs. 231/01 (di seguito, per brevità, i “Reati contro la Pubblica Amministrazione”) e, in particolare, i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che intrattengono, in via diretta od indiretta, contatti e rapporti di natura contrattuale e non con la Pubblica Amministrazione (di seguito anche “P.A.”) e con i soggetti ad essa assimilati.

Di seguito, l’elencazione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione:

- malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-bis Codice Penale);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-ter Codice Penale);
- truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 Codice Penale);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis Codice Penale);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter Codice Penale);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 236 Codice Penale) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020]
- frode ai danni del Fondo Europeo agricolo (art. 2 Legge 898/1986) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020];
- peculato (limitatamente al primo comma art. 314 c.p.) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020];
- peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020];
- concussione (art. 317 Codice Penale) [articolo aggiunto dalla Lgs. n. 69/2015];
- corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 Codice Penale) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019];
- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 Codice Penale);
- circostanze aggravanti (319-bis Codice Penale)
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter Codice Penale) [articolo modificato dalla L. 69/2015];
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater Codice Penale, introdotto dalla Legge "Anticorruzione" n.190 del 6.11.2012 e modificato dalla L. n. 69/2015);
- istigazione alla corruzione (art. 322 Codice Penale);
- corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 Codice Penale);

- peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis Codice Penale) [articolo modificato dalla L. 3/2019];
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [articolo aggiunto dalla L. 75/2020];
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis Codice Penale).

Nell'Allegato A) alla presente Parte Speciale viene riportato il testo delle disposizioni richiamate dall'art 24, 35 e 25 *Decies* del D.Lgs 231/01 che in considerazione dell'attività svolta, sono stati ritenuti rilevanti per la Società unitamente ad un breve commento e all'esemplificazione delle possibili modalità di compimento di tali reati.

3. Le sanzioni previste in relazione agli articoli 24, 25 e 25-*decies* del D. Lgs. 231/01

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste, in particolare, agli articoli 24, 25 e 25-*decies* del D. Lgs. 231/01, con riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per la Società, elencati nell'Allegato A.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
<ul style="list-style-type: none">- Truffa commessa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, Codice Penale);- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-<i>bis</i>, Codice Penale);- Frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico (art. 640-<i>ter</i>, Codice penale);- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-<i>bis</i>, Codice Penale);- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un ente pubblico (art. 316-<i>ter</i>, Codice Penale);	Fino a 500 quote. Da 200 a 600 quote se profitto di rilevante entità, ovvero se il danno derivato è di particolare gravità.	<ul style="list-style-type: none">- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio;- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
<ul style="list-style-type: none"> - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356, Codice penale). 		
<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318, Codice Penale); - Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, Codice Penale); - Pene per il corruttore (art. 321, Codice Penale); - Traffico di influenze illecite (art. 346 bis, Codice Penale); - Peculato (art. 314, Codice Penale); - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316, Codice Penale); - Abuso d'ufficio (art. 323, Codice Penale). 	<p>Fino a 200 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-<i>bis</i>, Codice Penale).</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319, Codice Penale); - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-<i>ter</i>, comma 1, Codice Penale); - Pene per il corruttore (321, Codice Penale); - Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all'art. 322, commi 2 e 4, Codice Penale). 	<p>Da 200 a 600 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-<i>bis</i>, Codice Penale).</p>	<p>Per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).</p>

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
		<ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio delle attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319, Codice Penale) aggravata ex art. 319-bis Codice Penale, quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità; - Corruzione in atti giudiziari se dal fatto deriva ingiusta condanna (art. 319-ter, comma 2, Codice Penale); - Pene per il corruttore (art. 321, Codice Penale); - Concussione (art. 317, Codice Penale); 	<p>Da 300 a 800 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis, Codice Penale).</p>	<p>Per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio della attività;

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
<ul style="list-style-type: none"> - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-<i>quater</i>, Codice Penale). 		<ul style="list-style-type: none"> - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-<i>bis</i>, Codice Penale) 	Fino a 500 quote.	

4. Le aree a potenziale rischio reato

Nel corso dell'attività condotta nell'ambito delle funzioni aziendali, di volta in volta interessate, in considerazione della peculiarità della loro attività, nonché dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato, ossia nel cui ambito sono poste in essere attività che, per effetto di contatti diretti e/o indiretti con i funzionari pubblici e/o incaricati di un pubblico servizio, comportino il rischio di commissione di uno o più dei Reati contro la Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito di ciascuna "area a rischio" sono stati individuati i ruoli aziendali coinvolti e le c.d. "attività sensibili", ovvero quelle attività, all'interno delle "aree a rischio reato", al cui svolgimento è connesso il rischio.

Si riporta, di seguito, l'indicazione delle Aree a Rischio Reato in relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione:

- a) contatto con gli Enti Pubblici per la gestione di rapporti, adempimenti, verifiche e ispezioni concernenti le attività aziendali;
- b) gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
- c) approvvigionamento di beni e servizi;
- d) selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale.

Sono dunque riepilogate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le principali modalità di commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione, nell'ambito delle suddette Aree a Rischio Reato, con identificazione delle relative attività sensibili nonché il relativo sistema di controllo.

A) Contatto con gli Enti Pubblici per la gestione di rapporti, adempimenti, verifiche e ispezioni concernenti le attività aziendali

Descrizione del processo

I processi relativi alla gestione dei rapporti con enti pubblici nel corso di adempimenti, verifiche e ispezioni si riferiscono a:

- deposito atti, nomine, ecc. presso camera di commercio;
- gestione contributi previdenziali e rapporti con Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'invio alla stessa dei dati relativi ai contributi INPS, INAIL, IRPEF, IVA dipendenti e ritenute d'acconto tramite F24;
- obblighi di notifica / informativa nei confronti di autorità ed enti di vigilanza - CONSOB, Borsa Italiana;
- contabilità e bilancio e pagamento imposte (es. Agenzia delle Entrate, GdF);
- completamento documentazione (CONSOB, Borsa Italiana);
- gestione adempimenti e contributi previdenziali (es. Ispettorato lavoro, INAIL, INPS, ASL);
- idoneità territoriale (Regione, Provincia, Comuni, VdF).

Possibili modalità di compimento del reato

In relazione ai sopracitati processi sensibili si possono configurare le seguenti modalità di commissione dei reati di cui si tratta:

- comunicazione di dati falsi, inesatti o parziali, o modifica di tali dati anche mediante accesso ai sistemi informatici della P.A. o delle autorità di vigilanza, al fine di trarre un ingiusto vantaggio;
- offerte o promesse di un'utilità indebita ad un pubblico ufficiale in caso di sanzioni per errato invio e trasmissione dati;
- riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità al fine di indurre i funzionari pubblici a non effettuare un'ispezione o ad esprimere un giudizio positivo sui comportamenti della Società, eventualmente anche omettendo l'irrogazione di sanzioni o altri provvedimenti conseguenti ai controlli effettuati;

- sfruttamento di una relazione con un soggetto pubblico, finalizzato all'ottenimento indebito di vantaggi da parte di un terzo come corrispettivo della propria mediazione illecita verso l'agente pubblico.

Controlli esistenti

Il sistema dei controlli identificati da VEI Log con riferimento alle Aree a Rischio Reati contro la Pubblica Amministrazione, si fonda:

- sulle Norme di Comportamento Generale e sui Principi Generali di Controllo contenuti all'interno dell'Introduzione alla Parte Speciale del Modello;
- sui Principi Specifici di Comportamento contenuti nelle procedure in vigore. A titolo di esempio, i Principi Specifici di Comportamento prevedono inoltre che il contatto con la PA per la parte relativa alla trasmissione di dati di natura previdenziale e fiscale è condiviso con i consulenti esterni di riferimento, interlocutori principali verso la PA, relativamente alle scadenze fiscali/amministrative. Le dichiarazioni fiscali (UNICO, IRAP e CNM) sono inoltre sottoscritte e verificate da parte della società di revisione.

B) Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali

Descrizione del processo

Il processo concerne tutte le attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi; tali attività sono finalizzate, in particolare, a consentire di accordarsi con terzi, mediante reciproche concessioni, evitando di instaurare un procedimento giudiziario.

Le controversie possono derivare sia da un rapporto contrattuale, sia da responsabilità extracontrattuali (ad es. insorgere della lite a seguito di danni provocati da terzi all'Azienda e viceversa).

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- analisi dell'evento da cui deriva la controversia;
- esame dell'esistenza dei presupposti per addivenire alla transazione;
- gestione delle attività finalizzate alla definizione e formalizzazione della transazione;
- redazione, stipula ed esecuzione dell'accordo transattivo.

Possibili modalità di compimento del reato

In relazione ai sopracitati processi sensibili si possono configurare le seguenti modalità di commissione dei reati di cui si tratta:

- gestione di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali relativi all'esecuzione di contratti/concessioni stipulati con amministrazioni pubbliche (ovvero per il tramite di RTI e ATI);
- attività strumentali finalizzate a consentire accordi con terzi, mediante reciproche concessioni, evitando di instaurare un procedimento giudiziario

- selezione di consulenti legali finalizzata all'ottenimento indebito di vantaggi come corrispettivo di una mediazione illecita verso un soggetto pubblico.

Controlli esistenti

Il sistema dei controlli identificati da VEI Log con riferimento alle Aree a Rischio Reati contro la Pubblica Amministrazione, si fonda:

- sulle Norme di Comportamento Generale e sui Principi Generali di Controllo contenuti all'interno dell'Introduzione alla Parte Speciale del Modello;
- sui Principi Specifici di Comportamento contenuti nelle procedure. A titolo di esempio, i Principi Specifici di Comportamento prevedono quanto segue:
 - . *segregation* tra fase della definizione operativa dell'accordo transattivo (per tale fase sono coinvolti i consulenti legali e l'Amministratore Delegato) e la fase dell'approvazione formale dell'accordo transattivo, quest'ultimo derivante da apposita delibera da parte del Consiglio di Amministrazione;
 - . tracciabilità delle diverse fasi del processo e dei relativi livelli autorizzativi;
 - . formazione e informazione dei soggetti apicali responsabili della gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali.

C) Approvvigionamento di beni e servizi

Descrizione del processo

I processi relativi all'approvvigionamento di beni e servizi si riferiscono a:

- selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui (i) consulenze; (ii) pubblicità; (iii) sponsorizzazioni; (iv) spese di rappresentanza; (v) locazioni passive.

Possibili modalità di compimento del reato

In relazione ai sopracitati processi sensibili si possono configurare le seguenti modalità di commissione dei reati di cui si tratta, in quanto attività strumentale alla realizzazione del reato di corruzione, mediante il riconoscimento di condizioni economiche favorevoli o di altra utilità a soggetti privati legati o vicini alla P.A. come contropartita per l'ottenimento di favoritismi nell'ambito di altre attività svolte dalla Società.

Il conferimento di consulenze può altresì essere strumentale alla corresponsione d'indebite utilità a favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Controlli Esistenti

Il sistema dei controlli identificati da VEI Log con riferimento alle Aree a Rischio Reati contro la Pubblica Amministrazione, si fonda:

- sulle Norme di Comportamento Generale e sui Principi Generali di Controllo contenuti all'interno dell'Introduzione alla Parte Speciale del Modello;
- sui Principi Specifici di Comportamento contenuti nelle procedure in vigore e relative, tra l'altro, all'approvvigionamento di beni e servizi, e al ciclo note spese. I Principi Specifici di Comportamento tra l'altro prevedono:
 - . *segregation of duty* e livelli autorizzativi per il pagamento delle fatture (tutti i pagamenti sono preventivamente autorizzati da parte dell'Amministratore Delegato);
 - . reporting trimestrale tutti i costi e indagine circa eventuali scostamenti anomali rispetto a quanto riportato nei contratti in essere.

D) Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale

Descrizione Del Processo

Il processo è composto da tutte le attività necessarie alla costituzione del rapporto di lavoro tra la Società ed una persona fisica. Il processo viene attivato per tutti i segmenti professionali di interesse (manager, professionalizzati, neo-laureati e neo-diplomati, personale con mansioni operative) e si articola, sostanzialmente, nelle seguenti fasi:

- pianificazione delle esigenze di assunzione;
- acquisizione e gestione dei curricula-vitae;
- selezione;
- formulazione dell'offerta ed assunzione.

Possibili Modalità Di Compimento Del Reato

In relazione ai sopracitati processi sensibili si possono configurare le seguenti modalità di commissione dei reati di cui si tratta:

- assunzione di personale gradito alla P.A. al fine di conseguire indebiti vantaggi.

Controlli Esistenti

Il sistema dei controlli identificati da VEI Log con riferimento alle Aree a Rischio Reati contro la Pubblica Amministrazione, si fonda:

- sulle Norme di Comportamento Generale e sui Principi Generali di Controllo contenuti all'interno dell'Introduzione alla Parte Speciale del Modello;
- sui Principi Specifici di Comportamento contenuti nella procedura in vigore, e nei protocolli relativi al processo di selezione (valutazione delle risorse) della Società.

La procedura in vigore in tema di amministrazione e gestione delle risorse umane, nonché di selezione ed assunzione del personale, prevede alcuni specifici punti di controllo, di seguito sinteticamente riportati:

- un processo di pianificazione delle risorse da assumere che tenga conto del fabbisogno;
- l'individuazione dei requisiti minimi necessari (profilo) per ricoprire il ruolo e il relativo livello di retribuzione nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi

- Nazionali del Lavoro (ove applicabili), in coerenza con le tabelle retributive di riferimento e con le condizioni di mercato;
- la definizione di un processo di selezione del personale che disciplini: (i) la ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire; (ii) la gestione degli eventuali conflitti di interesse tra il selezionatore e il candidato; (iii) la verifica, attraverso diverse fasi di screening, della coerenza delle candidature con il profilo definito;
 - lo svolgimento di verifiche pre-assuntive, (anche eventualmente nel rispetto di eventuali legislazioni estere rilevanti nel caso di specie) finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che esponano la società al rischio di commissione di reati presupposto in tema di responsabilità dell'ente (con particolare attenzione all'esistenza di procedimenti penali/carichi pendenti, di conflitto di interesse/relazioni tali da interferire con le funzioni di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio chiamati ad operare in relazione ad attività per le quali la società ha un interesse concreto così come con rappresentanti di vertice di società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa che abbiano un particolare rilievo ai fini aziendali);
 - la definizione di eventuali circostanze ostative nonché delle diverse circostanze che si pongono solo come punto di attenzione all'assunzione a seguito del completamento delle verifiche pre-assuntive;
 - l'autorizzazione all'assunzione da parte dell'Amministratore Delegato;
 - la verifica della coerenza tra quanto definito contrattualmente e quanto effettivamente erogato;
 - coinvolgimento di professionisti esterni dedicati nelle fasi di elaborazione dati e (cedolini, prospetti a supporto delle rilevazioni contabili di fine esercizio) e nella definizione della contrattualistica.

5. Compiti dell'OdV e flussi informativi

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, lo stesso è tenuto a:

- verificare il rispetto da parte dei Soggetti Apicali e Sottoposti – nonché più in generale, dei Destinatari – delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi;
- monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni che la Società ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione;
- verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D. Lgs. 231/01;
- monitorare il rispetto delle procedure adottate dalla Società.

Con riferimento ai flussi informativi verso l'Organo di Vigilanza si richiama tutto quanto indicato a tale scopo nella Parte Generale, evidenziando, in particolare, l'obbligo di segnalare

tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi fatto o circostanza da cui possa desumersi il pericolo di compimento di reati societari in relazione allo svolgimento dell'attività della Società.

Le informazioni a carattere periodico, richiamate nella Parte Generale, che, attraverso il sistema dei flussi informativi, devono pervenire all'Organismo di Vigilanza sono le seguenti:

Tipologia di Informazioni	Soggetto Apicale	Tempistica
Gestione verifiche ed ispezioni. Gestioni rapporti con P.A. - Elenco delle contestazioni e dei contenziosi promossi dalla Pubblica Amministrazione.	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato	Periodicità definita (sei mesi)
Gestione verifiche ed ispezioni in materia fiscale e tributaria. Gestioni rapporti con l'amministrazione finanziaria - Elenco delle contestazioni e dei contenziosi promossi dalla Pubblica Amministrazione.	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato	Periodicità definita (sei mesi)
Obblighi Previdenziali - Elenco delle visite ispettive in corso e delle attività ispettive concluse.	Dirigente Preposto	Periodicità definita (sei mesi)
Selezione del Personale - Elenco delle assunzioni.	Dirigente Preposto	Periodicità definita (sei mesi)
Finanza Dispositiva - Elenco operazioni straordinarie (sottoscrizioni e aumenti di capitale sociale, finanziamenti, cessioni di credito, operazioni in valuta estera e sui derivati - <i>swap</i> , <i>futures</i> , ecc.) oggetto di comunicazione ai Comitati societari preposti.	Dirigente Preposto	Periodicità definita (sei mesi)
Gestione contenzioso e precontenzioso di natura fiscale - Elenco delle transazioni/sentenze significative (oltre 100.000 Euro).	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato	Periodicità definita (sei mesi)

Allegato A

Viene di seguito riportato il testo delle disposizioni del Codice Penale, richiamate dagli articoli 24, 25 e 25-*decies* del D. Lgs. 231/01 e ritenute rilevanti per VEI Log, unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie e all'esemplificazione delle possibili modalità di commissione di tali reati.

(i) Truffa aggravata a danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 Codice Penale)

«Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante».

Il reato di truffa sopra riportato appartiene al novero dei Delitti contro il Patrimonio, punibili indipendentemente dalla circostanza che il soggetto leso o tratto in inganno sia lo Stato od altro Ente Pubblico o l'Unione Europea. Si tratta della principale figura di delitto contro il patrimonio compiuto mediante la frode.

Ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal Decreto, in relazione al reato di cui all'articolo in commento, è necessario che tale delitto sia posto in essere dai soggetti apicali e/o dai soggetti sottoposti, ai danni dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea. Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati da trasmettere agli enti pubblici competenti in materia tributaria, previdenziale e/o assistenziale, si forniscano informazioni non veritiere od incomplete supportate da artifici e raggiri, al fine di ottenere un ingiusto profitto per la Società o il versamento di imposte/contributi inferiori a quelli realmente dovuti.

Il reato si perfeziona con l'effettivo conseguimento del bene da parte del reo e la definitiva perdita di esso da parte del soggetto passivo; tuttavia anche il tentativo è pienamente configurabile nel reato *de quo* ed è, quindi, costituito dalla possibilità di indurre in errore un soggetto dotato di media intelligenza attraverso i raggiri in astratto idonei allo scopo.

L'elemento psicologico del delitto di truffa è costituito dal **dolo generico, diretto o indiretto**: perché sia configurabile il reato è necessario che l'agente, oltre a volere la sua azione, voglia anche l'inganno della vittima come conseguenza dell'azione stessa, nonché il danno e il profitto a cui il raggio è diretto.

(ii) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis Codice Penale)

«La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni

dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee».

(iii) Malversazione a danno dello Stati (art. 316-bis Codice penale)

«Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».

(iv) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter Codice Penale)

«Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito».

Sul rapporto tra le due fattispecie delittuose di cui sopra, sub (ii) e (iii), la giurisprudenza, ha statuito la natura sussidiaria dell'art. 316-ter Codice Penale, rispetto all'art. 640 bis Codice Penale. Con la previsione dell'art. 316-ter Codice Penale «il legislatore ha delineato una ben precisa condotta illecita, l'ha definita quale reato nei casi di indebita percezione di somme più elevate, punendola con una pena definita; l'ha degradata a violazione amministrativa per i casi più lievi». Ci si è inoltre soffermati sulla clausola di riserva prevista dall'art. 316-ter Codice Penale («salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, Codice Penale»), cercando di enuclearne la seguente *ratio*: «è probabile che il legislatore abbia inteso porsi in quella fascia di ardua definizione aprioristica cui la mera ostentazione di documenti o il mero silenzio (omissione di informazioni) possono non configurare artificio o raggiri; è altrettanto probabile, tuttavia, che così facendo si è piuttosto indebolito il campo della tutela degli interessi finanziari pubblici, anche comunitari».

(v) Corruzione:

- Articolo 318 Codice Penale (Corruzione impropria)

«Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni».

Gli interessi tutelati dal reato di corruzione per l'esercizio della funzione (corruzione impropria) sono costituiti dall'imparzialità, dalla correttezza e dal buon

funzionamento della Pubblica Amministrazione. Si tratta di tutti gli interessi individuati all'art. 97 della Costituzione. A questi beni interessi se ne aggiungono altri che risultano di matrice comune ad altri reati contro la Pubblica Amministrazione: prestigio, decoro degli uffici pubblici, fedeltà, segretezza, obbedienza, onestà e rettitudine dei dipendenti pubblici nei confronti dell'Amministrazione pubblica in generale.

Il delitto in esame può essere realizzato solo dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio o da chi promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità. Il soggetto passivo è sempre lo Stato o il diverso Ente Pubblico per il quale il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio svolgono le proprie funzioni.

La condotta è "a forma libera" (non è tipizzata dalla legge) e si perfeziona con l'esecuzione dell'azione antiggiuridica. Non è necessario che venga posto in essere un formale atto amministrativo, legislativo o giudiziario: occorre che riguardi un comportamento, sia pure materiale, relativo all'ufficio o servizio del funzionario, dirigente o impiegato. Di conseguenza è sufficiente che l'agente si trovi, per ragioni del suo ufficio, nella possibilità di compiere l'atto criminoso per il quale ha accettato la retribuzione, l'utilità o la promessa non dovute. Il delitto di corruzione per un atto d'ufficio si perfeziona alternativamente o con l'accettazione della promessa o col ricevimento dell'utilità promessa.

Sotto il profilo psicologico il reato richiede il **dolo specifico** per la fattispecie della corruzione impropria antecedente mentre, invece, richiede il **dolo generico** per la fattispecie della corruzione impropria susseguente. Il dolo dell'ultima tipologia di corruzione è generico poiché consiste nella volontà del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di ricevere per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, un'indebita retribuzione. Nella corruzione impropria antecedente il dolo è specifico perché c'è una finalizzazione necessaria del comportamento del pubblico ufficiale rappresentata dal fatto di ricevere il denaro o altra utilità per compiere un atto del suo ufficio.

- Articolo 319 Codice Penale (Corruzione propria)
*«Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.»*³.
- Articolo 319-ter Codice Penale (Corruzione in atti giudiziari)
*«Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.»*

³ A questo proposito, vale la pena di riportare quanto prevede l'articolo 319-bis Codice Penale (Circostanze Aggravanti) espressamente richiamato dall'articolo 25, 3° comma del D. Lgs. 231/01 in forza del quale "La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

I reati di corruzione impropria e propria (artt. 318 e 319 Codice Penale, sopra riportati) si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio⁴ si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

I reati di corruzione impropria o propria si configurano altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti - conformi o contrari ai doveri d'ufficio - già compiuti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. Ad esempio, sussiste la commissione dei reati in questione quando il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, velocizza o abbia velocizzato una pratica, la cui evasione è di propria competenza (corruzione impropria), oppure quando ometta o attenui l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi (corruzione propria per un atto contrario ai propri doveri d'ufficio).

Per quanto riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari di cui all'articolo 319-ter Codice Penale sopra riportato, esso si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale⁵ denaro o altra utilità per compiere o aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio: tutto ciò allo scopo precipuo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamato a rispondere del reato di cui all'articolo 319-ter Codice Penale il Soggetto Apicale che, ad esempio, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenere la positiva definizione di un procedimento giudiziario.

Per le finalità e gli scopi perseguiti dal presente Modello, l'esposizione delle fattispecie di reato di corruzione sopra operata non sarebbe completa ed esaustiva, se non venissero riportate di seguito le disposizioni contenute nel Codice Penale relative alle conseguenze negative per il corruttore del pubblico ufficiale e dell'incaricato del pubblico servizio.

A questo proposito, l'articolo 321 Codice Penale (Pene per il corruttore) prevede espressamente che: *“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318 (Corruzione Impropria), nell'articolo 319 (Corruzione Propria), nell'articolo 319-bis (Circostanze Aggravanti: v. precedente nota 3), nell'articolo 319-ter (Corruzione in atti giudiziari), e nell'articolo 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”*. Inoltre, secondo quanto previsto all'articolo 322 Codice Penale, (Istigazione alla corruzione): *“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi*

⁴ Per quanto riguarda l'applicabilità anche agli incaricati di un pubblico servizio delle fattispecie delittuose previste agli articoli 318 e 319 Codice Penale vale la pena di riportare di seguito quanto statuito dall'articolo 320 Codice Penale, espressamente richiamato all'articolo 25, 4° comma, del D. Lgs. 231/01: *“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”*.

⁵ L'esclusione dell'applicabilità di tale fattispecie di reato agli incaricati di pubblico servizio sembra pacifica considerato che l'articolo 320 nel richiamo delle ipotesi di corruzione poste in essere dall'incaricato di pubblico servizio si limita a citare gli articoli 318 e 319 Codice Penale e, viceversa, non ricomprende l'articolo 319-ter Codice Penale.

poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

Sotto il profilo delle finalità contemplate dal D. Lgs. 231/01, è ravvisabile una responsabilità dell'Ente nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti offrano o promettano ad un pubblico ufficiale od ad un incaricato di pubblico servizio⁶ denaro o altra utilità per compiere o aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio e dalla commissione di uno di tali reati sia derivato all'Ente un interesse o un vantaggio.

Qualora, viceversa, i Soggetti Apicali o Soggetti Sottoposti abbiano tentato di corrompere il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, ma questi ultimi non abbiano accettato la promessa o la dazione di denaro o di altra utilità (articoli 321, 1° e 2° comma, Codice Penale), ai fini della punibilità dell'Ente sotto il profilo del D. Lgs. 231/01, occorrerà verificare concretamente se, ciononostante, derivi a tale soggetto giuridico un interesse od un vantaggio.

A completamento dell'esame del reato di corruzione previsto dall'articolo 25 del Decreto vale la pena rilevare che il corruttore o l'istigatore alla corruzione soggiace alle medesime pene indicate agli articoli 321 e 322 Codice Penale sopra riportati qualora il denaro o l'utilità sono offerti o promessi:

- a) *«ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- b) *ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- c) *alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- d) *ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*

⁶ L'esclusione dell'applicabilità di tale fattispecie di reato agli incaricati di pubblico servizio sembra tuttavia pacifica considerato che l'articolo 320 (v. precedente nota 5), nel richiamo delle ipotesi di corruzione poste in essere dall'incaricato di pubblico servizio, si limita a citare gli articoli 318 e 319 Codice Penale e, viceversa, non ricomprende l'articolo 319-ter.

- e) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio⁷;
- f) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali⁸.

Ne consegue, pertanto, che, ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente prevista dal D. Lgs. 231/01, rileva la condotta dei soggetti apicali o soggetti sottoposti non solo nei confronti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio dello Stato italiano, bensì, anche nei confronti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio delle Comunità Europee, degli Stati membri, degli Stati esteri e delle organizzazioni pubbliche internazionali.

(vi) Concussione (art. 317 Codice Penale)

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

La concussione è delitto proprio: soggetto attivo ne è il pubblico ufficiale e anche l'incaricato di un pubblico servizio.

Per quanto concerne la condotta, un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio risponde di concussione tutte le volte che, abusando dei propri poteri o della propria qualità, costringe taluno a dargli o a promettergli, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuta.

Una caratteristica concettuale della concussione (che la distingue, ad es., da un peculato mediante profitto dell'errore altrui, e che non necessariamente si rinviene nella corruzione passiva) è che l'iniziativa della vicenda deve giacere nelle mani del pubblico agente. Ciò significa semplicemente che la vicenda di concussione si deve svolgere secondo una direzione causale, e scansione temporale, ben precisa: la condotta abusiva del pubblico agente deve essere causa del fatto che il privato si determini (una delle ragioni per cui questi si motivi) a dargli o a promettergli l'indebito; perché ci sia concussione, occorre cioè che prima il pubblico agente abusi dei suoi poteri o della sua qualità, e che poi il privato gli dia o gli prometta l'indebito; deve essere insomma proprio la condotta intenzionale del pubblico agente a far sì che il privato sia costretto o indotto a dare o a promettere.

Per quanto concerne l'evento del reato invece, è necessario che il pubblico agente, con la propria condotta, ponga intenzionalmente il concusso davanti ad una scelta tra due mali: dare o promettere l'indebito, oppure subire le prevedibili conseguenze negative della condotta alternativa che il mittente prospetta di tenere, o di non smettere di tenere.

⁷ Così testualmente: articolo 322-bis, 1° comma, Codice Penale.

⁸ Così testualmente: articolo 322-bis, 2° comma, n. 2, Codice Penale.

Il privato è costretto a dare o a promettere l'indebito - e quindi, sotto questo profilo, si consuma un fatto di concussione - tutte le volte che egli giudichi la realizzazione di questa condotta il male minore; tutte le volte quindi che egli, che pure non avrebbe alcun desiderio di dare o promettere l'indebito al pubblico ufficiale, preferisca farlo, pur di evitare le conseguenze derivanti da un certo esercizio dei poteri da parte del pubblico ufficiale.

La condotta che il concusso è costretto (o indotto) a compiere (dare o promettere l'indebito al pubblico agente) ha sostanzialmente la stessa struttura di quella di corruzione attiva. La promessa è condotta a struttura unilaterale, che consiste nella manifestazione della volontà di fare qualcosa in futuro. Come condotta del concusso, la promessa è sempre promessa di dare in futuro denaro o altra utilità indebita.

Il dolo di concussione consiste quindi, genericamente, nella volontà di creare, abusando della qualità o dei poteri, una situazione oggettiva, o l'apparenza di una situazione oggettiva, che contribuisca a far sì che il concusso decida di dare al concussore l'indebito da questi, esplicitamente o larvamente, richiesto.

Il delitto di concussione si consuma nel momento della promessa o in quello dell'offerta da parte del privato. A differenza di quanto accade per la corruzione (v. *sub* art. 318 Codice Penale), però, qui non occorre che la promessa o l'offerta del privato (che pure sono condotte recettizie) giungano a conoscenza del pubblico agente (del terzo beneficiario, o dell'intermediario di cui il concussore si sia eventualmente servito): l'evento del reato, infatti, consiste in tal caso, non tanto nella stipulazione di un patto illecito, e quindi non tanto nel fatto che si perfezioni il consenso bilaterale, quanto nel fatto che il privato sia costretto o indotto a offrire o a promettere qualcosa; il reato si consuma nel momento stesso in cui, per effetto della costrizione o dell'induzione, il privato formula la promessa oppure mette l'utilità a disposizione del pubblico agente: già in questo momento si può dire che la costrizione o l'induzione abbiano avuto successo, e che quindi si sia consumato il reato.

(vii) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis Codice Penale)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni».

Il bene giuridico tutelato è rappresentato dall'interesse alla genuinità della prova, così come dal corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia. Più in particolare, il legislatore ha voluto reprimere tutte quelle condotte in grado di creare influenze esterne per turbare la ricerca della verità nel processo.

L'elemento psicologico del reato è rappresentato dal dolo specifico, inteso come la coscienza e la volontà del fatto tipico, con l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo.

La fattispecie incriminatrice ha anche una natura sussidiaria in quanto trova applicazione soltanto quando il fatto non è riconducibile ad un'altra figura criminosa.

Inoltre, l'elemento oggettivo del reato è rappresentato da una condotta che consiste nell'uso della violenza o minaccia oppure nella promessa del denaro o altra utilità al fine delineato e descritto dalla disposizione in oggetto.

Nella fattispecie assume un ruolo decisivo la qualità soggettiva di "persona chiamata" dinanzi all'autorità giudiziaria, trattandosi di un reato proprio con riferimento al destinatario della condotta, realizzabile solo in quanto tale soggetto, nei cui confronti non grava l'obbligo di rispondere, sia in grado di rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento, espressione intesa in senso ampio.

La soggettività procedimentale della persona indotta diviene condizione necessaria per l'ipotizzabilità stessa della fattispecie entro la quale vanno inclusi - ma senza alcuna pretesa di esaustività - le persone dell'imputato, del coimputato e dell'imputato in reato connesso, che rendano dichiarazioni sul fatto altrui.

Tale reato assume rilevanza anche se commesso a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

(viii) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* Codice Penale)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000».

Con riferimento ai tratti più significativi del delitto di induzione indebita si segnala quanto segue:

- l'introduzione della nuova figura di reato di induzione indebita è frutto della scelta di scindere l'originaria figura della concussione (per costrizione e per induzione) in due delitti autonomi: il primo, consumato con condotte di costrizione, è ancora punito *sub* art. 317, Codice Penale;
- il secondo, commesso con condotte di induzione, è fattispecie autonoma di cui al nuovo art. 319-*quater* Codice Penale.

In entrambi i casi si richiede, come nella disciplina previgente dell'art. 317 Codice Penale, che il soggetto attivo abusi delle proprie qualità o poteri.

La fattispecie di induzione indebita può essere commessa, ex art. 319-*quater* Codice Penale, tanto dal pubblico ufficiale, quanto dall'incaricato di pubblico servizio, senza variazione della pena. La fattispecie di cui al 1° co. si presenta come sussidiaria rispetto ad altre ipotesi criminose, stante la clausola di riserva per cui l'art. 319-*quater* Codice Penale trova applicazione "salvo che il fatto costituisca più grave reato". La condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge, al fine di ricevere un pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità, integra la fattispecie incriminatrice di natura residuale di cui all'art. 319-*quater* e non anche quella contemplata dall'art. 317 Codice Penale. Trattasi, in realtà, pur sempre della prospettazione di un male, ma nell'ipotesi di cui all'art. 319-*quater* Codice Penale questo non è ingiusto ed anzi il soggetto che lo dovrebbe legittimamente subire mira ad evitarlo, consentendo l'indebita richiesta. La distinzione tra le due ipotesi delittuose, pertanto, non attiene all'intensità psicologica della pressione esercitata, bensì alla qualità di tale pressione, ovvero minaccia o meno in senso giuridico.

(ix) Traffico di influenze illecite (art.346 bis Codice penale)

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio».

(x) Peculato (art. 314 Codice penale)

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita».

(xi) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 Codice penale)

*«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000».*

(xii) Abuso d'ufficio (art. 323 Codice penale)

*«Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. ⁽¹⁾
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità».*

(xiii) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 Codice penale).

*Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.
La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.*

Parte Speciale “B”

Aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui all’art. 25-ter D. Lgs. 231/01, i reati ed illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dal TUF, di cui all’art. 25-sexies del D. Lgs. 231/01 ed i reati tributari di cui all’art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/01.

1. Funzione della Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce, tra l’altro, alle fattispecie di reato espressamente richiamate dall’art. 25-ter, introdotto dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, e successive modifiche e integrazioni introdotte sia dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, sia dalla Legge "Anticorruzione" n.190 del 6.11.2012 e recentemente dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 (di seguito anche “Reati Societari”) e, in particolare, si riferisce ai comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti che intervengono nelle attività relative alla formazione del bilancio e alla definizione di tutte le comunicazioni sociali previste dalla legge.

La presente Parte Speciale si riferisce altresì ai reati e agli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, previsti dalla parte V, titolo *bis* 1 del testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche TUF) (di seguito anche “Reati di *Market Abuse*”), ed ai reati tributari di cui all’ *all’art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 23/01.*

Obiettivo della presente Parte Speciale è che, al fine di limitare il rischio circa il verificarsi dei Reati Societari, dei Reati di “*Market Abuse*” e dei Reati Tributari, i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, i Destinatari – adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto, nonché a quanto previsto nel Modello contenente l’insieme dei diritti, doveri e responsabilità che devono essere rispettati da parte dei destinatari della presente Parte Speciale al fine di agire in modo professionale e corretto e nel pieno rispetto della legge.

In particolare, nel prosieguo della presente Parte Speciale, si procederà a:

- fornire i principi generali che i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, i Destinatari – sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello;
- fornire all’OdV ed ai responsabili delle altre unità operative che con lo stesso interagiscono gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. Le fattispecie di reato previste dall’articolo 25-ter, 25-sexies e 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/01

Si elencano qui di seguito le singole fattispecie di reato e di illecito amministrativo per le quali l’art. 25-ter, 25-sexies, 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01, l’art. 187-quinquies TUF prevedono una responsabilità della società nei casi in cui tali reati e tali illeciti amministrativi siano stati compiuti nell’interesse o a vantaggio della società stessa:

- false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621 Codice Civile;
- fatti di lieve entità - art. 2621-*bis* Codice Civile;

- false comunicazioni sociali delle società quotate previsto dall'articolo 2622 Codice Civile;
- impedito controllo previsto dall'articolo 2625, secondo comma, Codice Civile;
- formazione fittizia del capitale previsto dall'articolo 2632 Codice Civile;
- indebita restituzione dei conferimenti previsto dall'articolo 2626 Codice Civile;
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve prevista dall'articolo 2627 Codice Civile;
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante previsto dall'articolo 2628 Codice Civile;
- operazioni in pregiudizio dei creditori previsto dall'articolo 2629 Codice Civile;
- delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori previsto dall'articolo 2633 Codice Civile;
- illecita influenza sull'assemblea previsto dall'articolo 2636 Codice Civile;
- aggio previsto dall'articolo 2637 del Codice Civile e omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-*bis* Codice Civile;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, Codice Civile;
- corruzione tra privati nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 Codice Civile;
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)
- reato di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- reato di manipolazione del mercato (art. 185 TUF);
- illecito amministrativo di abuso d'informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF);
- illecito amministrativo di manipolazione di mercato (art. 187-*ter* TUF);
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.Lgs. N. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 del D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-*quater* del D.Lgs. 74/2000);

Nell'Allegato B) alla presente Parte Speciale, viene riportato il testo delle disposizioni richiamate dall'articolo 25-*ter*, 25-*sexies* e 25-*quinqüesdecies* del D. Lgs. 231/01 che, in considerazione dell'attività svolta, sono stati ritenuti rilevanti per la Società unitamente ad un breve commento e all'esemplificazione delle possibili modalità di commissione di tali reati.

3. Le sanzioni previste in relazione ai reati societari, ai reati di market abuse e ai reati tributari

Con riferimento ai reati descritti nell'Allegato B), si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle relative sanzioni previste a carico della Società qualora, per effetto della

loro commissione da parte dei Soggetti Apicali, dei Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, dei Destinatari – derivi a quest’ultima un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
- False comunicazioni sociali (art. 2621 Codice Civile);	Da 200 a 400 quote;	Nessuna
- Fatti di lieve entità (art. 2621- <i>bis</i> Codice Civile);	Da 100 a 200 quote;	Nessuna
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 Codice Civile);	Da 400 a 600 quote;	Nessuna
- Impedito controllo (art. 2625 Codice Civile);	Da 200 a 360 quote;	Nessuna
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 Codice Civile);	Da 200 a 360 quote;	Nessuna
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 Codice Civile);	Da 200 a 260 quote;	Nessuna
- Illecite operazioni sulle quote sociali (art. 2628 Codice Civile);	Da 200 a 360 quote;	Nessuna
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 Codice Civile);	Da 300 a 660 quote;	Nessuna
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 Codice Civile);	Da 200 a 360 quote;	Nessuna
- Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 Codice Civile);	Da 300 a 660 quote;	Nessuna
- Aggiotaggio (art. 2637 Codice Civile) e Omessa Comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629- <i>bis</i> Codice Civile);	Da 400 a 1000 quote;	Nessuna

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 Codice Civile);	Da 400 a 800 quote;	Nessuna
- Corruzione tra privati (art. 2635 comma terzo, Codice Civile);	Da 400 a 600 quote;	E' prevista altresì l'applicazione della sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis Codice Civile);	Da 200 a 400 quote;	E' prevista altresì l'applicazione della sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.
- Abuso di informazioni privilegiate art. 184 TUF;	Da 400 a 1000 quote;	Nessuna
- Manipolazione di mercato art. 185 TUF;	Da 400 a 1000 quote.	Nessuna
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;	Fino a 500 quote	Per tutti i reati tributari è prevista l'applicazione della sanzione interdittiva da 3 mesi a 24 mesi.
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;	Fino a 400 quote	
- Emissione di fatture per operazioni inesistenti;	Fino a 500 quote	
- Occultamento o distruzione di documenti contabili;	Fino a 400 quote	
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;	Fino a 400 quote	
- Dichiarazione infedele;	Fino a 300 quote	
- Omessa Dichiarazione;	Fino a 400 quote	
- Indebita compensazione.	Fino a 400 quote	

4. Le aree a potenziale rischio reato

Con riferimento alle fattispecie richiamate dall'art. 25-ter, 25-sexies e 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01 considerate applicabili alla Società (come individuate nell'allegato B), in considerazione della specifica attività svolta dalla stessa, sono state individuate le principali aree a rischio/attività sensibili e le principali modalità di commissione dei medesimi reati. Si riporta, di seguito, l'indicazione delle Aree a Rischio Reato in relazione ai Reati Societari di *Market Abuse* e ai Reati Tributari:

- A. Contatto con gli Enti Pubblici per la gestione di rapporti, adempimenti, verifiche e ispezioni concernenti le attività aziendali;
- B. Approvvigionamento di beni e servizi;
- C. Rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione;
- D. Atti di disposizione sul patrimonio;
- E. Comunicazioni sociali e processo di formazione del Bilancio Annuale e della Relazione Semestrale;
- F. Operazioni di acquisto e vendita di partecipazioni;
- G. Partecipazioni a gare - Gestione di contratti per l'acquisto di beni e servizi - Rapporti con parti correlate;
- H. Operazioni di acquisto o vendita di azioni della Società - Operazioni false o fuorvianti;
- I. Gestione degli adempimenti tributari.

Sono dunque riepilogate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le principali modalità di commissione dei Reati Societari, di *Market Abuse* e dei Reati Tributari nell'ambito delle suddette Aree a Rischio Reato, con identificazione delle relative attività sensibili nonché il relativo sistema di controllo.

A. Contatto con gli Enti Pubblici per la gestione di rapporti, adempimenti, verifiche e ispezioni concernenti le attività aziendali

Descrizione del Processo

I processi relativi alla gestione dei rapporti con enti pubblici nel corso di adempimenti, verifiche e ispezioni si riferiscono a:

- Deposito atti, nomine, ecc. presso Camera di Commercio;
- Gestione contributi previdenziali e rapporti con Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'invio alla stessa dei dati relativi ai contributi INPS, INAIL, IRPEF, IVA dipendenti e ritenute d'acconto tramite F24;
- Obblighi di notifica / informativa nei confronti di autorità ed enti di vigilanza - CONSOB, Borsa Italiana.

Possibili modalità di compimento del reato

In relazione ai sopracitati processi sensibili si possono configurare le seguenti modalità di commissione dei reati di cui si tratta:

- Comunicazione di dati falsi, inesatti o parziali, o modifica di tali dati anche mediante accesso ai sistemi informatici della P.A. o delle Autorità di Vigilanza, al fine di trarre un ingiusto vantaggio;
- Offerte o promesse di un'utilità indebita ad un pubblico ufficiale in caso di sanzioni per errato invio e trasmissione dati.

Controlli Esistenti

Il sistema dei controlli identificati da VEI Log con riferimento alle Aree a Rischio Reati Societari in esame, si fonda:

- sulle Norme di Comportamento Generale e sui Principi Generali di Controllo contenuti all'interno dell'Introduzione alla Parte Speciale del Modello;
- sui Principi Specifici di Comportamento contenuti nelle procedure di tempo in tempo in vigore. A titolo di esempio, i Principi Specifici di Comportamento prevedono che il contatto con la P.A., per la parte relativa alla trasmissione di dati di natura previdenziale e fiscale, sia condiviso con i consulenti esterni di riferimento, interlocutori principali verso la P.A., relativamente alle scadenze fiscali/amministrative. Le dichiarazioni fiscali (UNICO, IRAP e CNM) sono inoltre sottoscritti e verificati da parte della società di revisione.

B. Approvvigionamento di beni e servizi

Descrizione del processo

I processi relativi all'approvvigionamento di beni e servizi si riferiscono a:

- selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui (i) consulenze; (ii) pubblicità; (iii) sponsorizzazioni; (iv) spese di rappresentanza; (v) locazioni passive.

Possibili modalità di compimento del reato

In relazione ai sopracitati processi sensibili si possono configurare le seguenti modalità di commissione dei reati di cui si tratta:

- attività di supporto alla commissione di molte tipologie di reati societari;
- l'emissione (ciclo attivo) o il ricevimento (ciclo passivo) di fatture false, o riportanti dati non veritieri, così come il ricevimento di somme di denaro non dovute o non corrispondenti a quanto esattamente dovuto, costituiscono un modo tipico per gestire, movimentare, incassare o ricevere fondi che potrebbero essere utilizzati per vari scopi illeciti;
- inoltre, lo storno di fatture o l'emissione di note di credito comportano in qualche modo una deroga o eccezione a quello che dovrebbe essere il normale ciclo (attivo o passivo) di fatturazione. Pertanto, possono costituire un modo tipico per gestire, movimentare, incassare o ricevere fondi che potrebbero essere utilizzati per vari scopi illeciti;
- creazione di conti "dedicati", destinati alla gestione di operazioni fittizie miranti la creazione di fondi occulti per l'attività di corruzione con conseguente alterazione dell'informativa societaria in sede di redazione del bilancio della società.

Controlli esistenti

Il sistema dei controlli identificati da VEI Log con riferimento alle Aree a Rischio Reati Societari in esame, si fonda:

- sulle Norme di Comportamento Generale e sui Principi Generali di Controllo contenuti all'interno dell'Introduzione alla Parte Speciale del Modello;
- sui Principi Specifici di Comportamento contenuti nelle procedure di tempo in tempo in vigore e relative, tra l'altro: (i) ciclo passivo – acquisto di beni e servizi; (ii) ciclo passivo – note spese; (iii) procedura amministrativo contabile per la formazione del Bilancio; (iv) procedura per la gestione delle liquidità. Inoltre i principi specifici di comportamento prevedono, tra l'altro, quanto segue:
- *segregation of duty* e livelli autorizzativi per il pagamento delle fatture (tutti i pagamenti sono preventivamente autorizzati da parte dell'Amministratore Delegato);
- reporting trimestrale tutti i costi e indagine circa eventuali scostamenti anomali rispetto al precedente esercizio.

C. Rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione

Descrizione del processo

I processi relativi ai rapporti con il Collegio Sindacale e della Società di Revisione si riferiscono a:

- controlli periodici;
- predisposizione della documentazione richiesta.

Possibili modalità di compimento del reato

In relazione ai sopracitati processi sensibili si può configurare le seguenti modalità di commissione dei reati di cui si tratta:

- il Consiglio di Amministrazione ed il Dirigente Preposto, di fronte ad una specifica richiesta del Collegio Sindacale o della Società di Revisione, di rispetto e o adeguamento ad un specifica normativa, tengono una condotta non corretta e trasparente. In particolare, non assecondano la richiesta di informazioni da parte dei Sindaci e dei Revisori, occultano con artifici la documentazione utile a rappresentare i processi applicativi in sede aziendale di tali norme, oppure esibiscono documentazione parziale o alterata.

Controlli esistenti

Il sistema dei controlli identificati da VEI Log con riferimento alle Aree a Rischio Reati Societari in esame, si fonda:

- sulle Norme di Comportamento Generale e sui Principi Generali di Controllo contenuti all'interno dell'Introduzione alla Parte Speciale del Modello;
- sui Principi Specifici di Comportamento contenuti nelle procedure di tempo in tempo in vigore, e nei protocolli di tempo in tempo stabiliti. I Principi Specifici di

Comportamento prevedono il rispetto del definito sistema di responsabilità del vertice aziendale e correlate deleghe coerenti con il Sistema di Governance

Sono poi previste riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Società di Revisione ed Organismo di Vigilanza, dirette alla:

- verifica dell'osservanza della disciplina in tema di Corporate Governance;
- verifica del rispetto dei comportamenti da parte degli amministratori, del management e dei dipendenti.

D. Atti di disposizione sul patrimonio

Descrizione del processo

I processi relativi al processo di atti di disposizione del patrimonio si riferiscono a

- acquisto e o dismissioni di partecipazioni;
- stipula di contratti di consulenza.
- pagamenti e/o cessioni di beni a soci non dovute.
- finanziamenti e/o giri di liquidità tra società del gruppo.

Possibili modalità di compimento del reato

In relazione ai sopracitati processi sensibili si può configurare le seguenti modalità di commissione dei reati di cui si tratta:

- l'amministratore delegato potrebbe non dichiarare, volutamente, al Consiglio di Amministrazione l'interesse personale suo o di suoi familiari in una determinata operazione all'esame del Consiglio di Amministrazione stesso.

Controlli esistenti

Il sistema dei controlli identificati da VEI Log con riferimento alle Aree a Rischio Reati Societari in esame, si fonda:

- sulle Norme di Comportamento Generale e sui Principi Generali di Controllo contenuti all'interno dell'Introduzione alla Parte Speciale del Modello;
- sui Principi Specifici di Comportamento contenuti nelle procedure in vigore, tra cui la Procedura di investimento, gestione e disinvestimento, e nei protocolli di volta in volta stabiliti.
- Procedura per le Operazioni con Parti Correlate

A titolo di esempio, i Principi Specifici di Comportamento consentono tra l'altro:

- di rispettare il sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso anche in tema di disciplina di Corporate Governance;
- di identificare le principali fattispecie di interessi degli amministratori;
- di rispettare le procedure autorizzative per operazioni esposte a situazioni di conflitto di interesse evidenziate da singoli amministratori.

E. Comunicazioni sociali e Processo di Formazione del Bilancio Annuale e della Relazione Semestrale

Descrizione del processo

I processi relativi alle comunicazioni sociali si riferiscono a:

- predisposizione delle comunicazioni sociali relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- operazioni relative al capitale sociale;
- gestione e comunicazione di notizie e dati verso l'esterno (Comunicati Stampa);

Possibili modalità di compimento del reato

In relazione ai sopracitati processi sensibili si può configurare le seguenti modalità di commissione dei reati di cui si tratta:

- l'Amministratore delegato o il Dirigente Preposto predispone apposita documentazione falsa o comunque alterata ai fini della deliberazione dell'assemblea su uno specifico ordine del giorno. Tale documentazione è in grado di influenzare la maggioranza dei soci e consente di soddisfare interessi economico-finanziari dell'Amministratore medesimo, Dirigente Preposto o di terzi. Resta fermo (anche secondo la giurisprudenza consolidata) che il reato non si verifica allorché - anche in assenza di una condotta illecita dell'Amministratore o del Dirigente Preposto - la maggioranza sarebbe stata ugualmente raggiunta;
- gli Amministratori di una società quotata trasmettono alla Consob il progetto di bilancio con relazioni e allegati, riportando notizie false o comunque notizie incomplete e frammentarie - anche mediante formulazioni generiche, confuse e/o imprecise - relativamente a determinate rilevanti operazioni sociali al fine di evitare possibili controlli da parte della Consob (ad esempio in tema di acquisizione di "partecipazioni rilevanti" in altre società per azioni non quotate).

Controlli esistenti

Il sistema dei controlli identificati da VEI Log con riferimento alle Aree a Rischio Reati Societari in esame, si fonda:

- sulle Norme di Comportamento Generale e sui Principi Generali di Controllo contenuti all'interno dell'Introduzione alla Parte Speciale del Modello;
- sui Principi Specifici di Comportamento contenuti nelle procedure in vigore e relative, tra l'altro: (i) ciclo passivo acquisto di beni e servizi, e ciclo passivo note spese; (ii) Procedura amministrativo contabile per la formazione del bilancio; (iii) procedure per l'investimento delle liquidità disponibile.

L'attuale struttura del sistema di controllo interno, prevede adeguati livelli di formalizzazione dei controlli di secondo livello da parte dell'Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto, con riferimento ai precitati processi.

Oltre a quanto definito nei paragrafi precedenti si rilevi che ogni attività della Società e dei Destinatari in relazione ai reati societari deve essere conforme ai seguenti dettami:

- rigoroso rispetto delle norme di legge (anche sovranazionali) dei regolamenti, delle procedure aziendali applicabili e piena trasparenza nella gestione di tutte le attività:
 - a) che possano incidere sulla integrità del capitale sociale, o su ogni altro presidio previsto dalle norme o dalle procedure interne a garanzia dei creditori;
 - b) funzionali alla formazione e redazione del bilancio e di ogni comunicazione sociale, relazione, previsti dalle norme, rappresentando e comunicando tempestivamente, correttamente e con completezza i dati e le informazioni inerenti la situazione finanziaria, patrimoniale e economica di VEI Log e, nel caso, del suo Gruppo;
 - c) finalizzate a garantire il corretto funzionamento e la capacità operativa degli organi sociali, con particolare riferimento alla libera formazione ed espressione della volontà delle assemblee, omettendo ogni atto, informazione o rappresentazione fraudolenta o simulata che possa influenzare scorrettamente tale volontà;
 - d) atte a garantire il corretto funzionamento delle negoziazioni e delle conclusioni dei contratti tra soggetti privati;
 - e) che garantiscano la trasparenza dei flussi/processi aziendali, sia dal lato attivo che passivo e tali da assicurare il rispetto delle norme in tema di Reati Societari.
- completa, efficace, propositiva e tempestiva collaborazione e trasparenza nei rapporti e nelle comunicazioni con gli organi (interni ed esterni) deputati al controllo ed alla vigilanza delle diverse funzioni di gestione degli adempimenti societari, omettendo ogni comportamento atto ad impedire, ostacolare o deviare, mediante l'artificiosa alterazione dei dati e delle informazioni, l'esecuzione delle operazioni di controllo e di revisione;
- per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali una adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta.

F. Operazioni di acquisto e vendita di partecipazioni

Descrizione del processo

I processi relativi alle operazioni di acquisto e vendita di partecipazioni si riferiscono a:

- operazione di acquisto e vendita di partecipazioni, a prezzi non di mercato;
- dismissioni di *assets* aziendali a prezzi non di mercato.

Possibili modalità di compimento del reato

In relazione ai sopracitati processi sensibili si può configurare le seguente modalità di commissione dei reati di cui si tratta:

- gli amministratori e i soggetti apicali diffondono notizie false sulla società medesima (ad esempio, dati economico-finanziari o dati relativi a situazioni inerenti alla gestione di tale società) che, come tali, sono in grado di determinare una sensibile alterazione del prezzo riguardante il titolo azionario di detta società. Tale condotta beneficia lo stesso dipendente e/o terzi grazie a transazioni speculative tempestivamente operate dai medesimi in sede di compravendita di detto titolo azionario.

Controlli esistenti

Il sistema di controllo interno di VEI Log con riferimento alle Aree a Rischio Reati di *Market Abuse*, si fonda:

- sulle Norme di Comportamento Generale e sui Principi Generali di Controllo contenuti all'interno dell'Introduzione alla Parte Speciale del Modello;
- sui Principi Specifici di Comportamento contenuti nelle procedure in vigore e relative, tra l'altro, alle operazioni con Parti Correlate e Procedura per l'investimento, gestione e disinvestimento.

L'attuale struttura del sistema di controllo interno della Società prevede:

- riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/Corporate Governance;
- il rispetto di procedure autorizzative e di controllo per comunicati stampa, informativa societaria, diffusione di informazioni privilegiate al mercato;
- il costante mantenimento di applicazione della Procedura per l'investimento, gestione e disinvestimento.

Fermo restando quanto definito nei paragrafi precedente, nonché l'obbligo di tutti i Destinatari di non utilizzare in modo improprio o strumentale le informazioni di cui siano venuti in possesso in ragione dell'attività svolta, né di utilizzare le stesse a proprio vantaggio e/o di quello dei familiari, conoscenti e dei terzi in genere, si fornisce, qui di seguito, un elenco esemplificativo ma non esaustivo dei comportamenti vietati:

- utilizzare informazioni privilegiate detenute in funzione della propria posizione all'interno della Società o per il fatto di essere in rapporti d'affari con la stessa, per negoziare, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari di VEI Log o di una società del Gruppo, di società clienti o fornitrici o concorrenti, per trarne un vantaggio personale, così come per favorire soggetti terzi o la Società o le società del Gruppo VEI Log;
- rivelare a terzi informazioni privilegiate relative alla Società ovvero a società clienti, fornitrici o concorrenti, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari;
- partecipare a gruppi di discussione o chat room su Internet aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, quotati o non quotati, e nei quali vi sia uno scambio di informazioni concernenti VEI Log e le società del Gruppo, salvo che non si tratti di incontri istituzionali per i quali è già stata compiuta una verifica di legittimità da parte delle funzioni competenti o vi sia scambio di informazioni il cui carattere non privilegiato sia evidente;
- agire di concerto per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette;

- acquistare o vendere strumenti finanziari alla chiusura del mercato con l'effetto di ingannare gli investitori che operano sulla base dei prezzi di chiusura, fatta salva la normale attività di investimento di acquisto e vendita di strumenti finanziari;
- diffondere una valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso posizione sullo strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza avere allo stesso tempo comunicato al pubblico l'esistenza di tale conflitto di interesse;
- inserire ordini, specie nei mercati telematici, a prezzi più alti (o bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli acquisti (o vendite) al fine di fornire indicazioni fuorvianti dell'esistenza di una domanda (o offerta) sullo strumento finanziario a tali prezzi significativamente più elevati (o bassi);
- acquistare o vendere intenzionalmente strumenti finanziari o contratti derivati alla fine delle negoziazioni in modo da alterare il prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato, fatta salva la normale attività di investimento di acquisto e vendita di strumenti finanziari o contratti derivati;
- concludere operazioni o impartire ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato degli strumenti finanziari del Gruppo facente capo a VEI Log scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari emessi. Questo comportamento deve essere tenuto distinto dalla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie;
- diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo;
- aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario ed effettuare ulteriori acquisti e diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo;
- aprire una posizione su uno strumento finanziario e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico;
- operare creando inusuali concentrazioni di operazioni in concerto con altri soggetti su un particolare strumento finanziario.

G. Partecipazioni a gare - Gestione di contratti per l'acquisto di beni e servizi - Rapporti con parti correlate

Descrizione del processo

I processi relativi alle partecipazioni a gare, gestione dei contratti e rapporti con parti correlate, si riferiscono a:

- stipula e gestione di contatti attivi con consorzi, fondazioni, associazioni, e altri enti;
- gestione dei rapporti con società, consorzi, fondazioni associazioni e altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa, dal cui mancato svolgimento possa derivare un vantaggio per la società o per le quali la stessa possa avere un interesse (per esempio, analisti finanziari, mass media, agenzie di rating, organismi di certificazione e di valutazione di conformità, etc.);
- selezione dei fornitori di beni e servizi, negoziazione e stipula dei relativi contratti;

- gestione degli acquisti e dei contratti di consulenza;
- rapporti con parti correlate;
- selezione ed assunzione del personale;
- rapporti con la società di revisione.

Possibili modalità di compimento del reato

In relazione ai sopracitati processi sensibili si può configurare la seguente modalità di commissione dei reati di cui si tratta:

- attività dirette alla corresponsione di una somma o di ogni altra utilità quali ad esempio un regalo di non modesta entità o di ospitalità oltre ai criteri normali, di ragionevolezza e cortesia commerciale, compiute dall'Amministratore Delegato, o dal Dirigente Preposto, ed indirizzate a soggetti terzi, di una società "cliente" per favorire l'ottenimento di un contratto, o una miglior rapporto qualità prezzo/prezzo, rispetto ad un competitor;
- da un soggetto apicale della Società verso un amministratore delegato di una società concorrente affinché questi ignori opportunità nella quale la Società ha un proprio interesse.

Controlli esistenti

Il sistema dei controlli identificati da VEI Log con riferimento alle Aree a Rischio Reati Societari, nella particolare fattispecie di "Corruzione tra privati" si fonda:

- sulle Norme di Comportamento Generale e sui Principi Generali di Controllo contenuti all'interno dell'Introduzione alla Parte Speciale del Modello;
- sui Principi Specifici di Comportamento contenuti nelle procedure di in vigore e relative, tra l'altro ciclo acquisti consulenze, ciclo del personale, gestione delle partnership con controparti estere, rapporti con gli organi di controllo e vigilanza, procedure con parti correlate.

H. Operazioni di acquisto o vendita di azioni della Società - Operazioni false o fuorvianti.

Descrizione del processo

I processi relativi alle operazioni di acquisto o vendita di azioni della società – operazioni false o fuorvianti, si riferiscono a:

- Operazioni di acquisto o vendita sulle azione della Società, anche per il tramite di soggetti terzi;
- Operazioni false o fuorvianti (ex art. 187 ter, co. 3, lett. a), TUF);
- Operazioni fittizie (wash trades);
- Alterazione del quadro delle operazioni (painting the tape);
- Diffusione di informazioni false o fuorvianti (ex 187-ter, co. 1, TUF).

Possibili modalità di compimento del reato

In relazione ai sopracitati processi sensibili si possono configurare le seguenti modalità di commissione dei reati di cui si tratta:

- acquisto, vendita o altre operazioni, direttamente o indirettamente, su strumenti finanziari emessi dalla Società o da società del Gruppo;
- comunicazione delle informazioni ad altri soggetti al di fuori dell'ordinario esercizio dell'attività lavorativa;
- raccomandazione ad altri o induzione di altri soggetti ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari emessi dalla società o da società del Gruppo.

Controlli esistenti

L'attuale sistema di controllo interno è dotato di misure preventive di carattere generale: i) introduzione nel Codice etico sia di norme e divieti volti a prevenire gli abusi di mercato e l'adozione di comportamenti che potrebbero dare adito a situazioni di conflitto di interessi, sia di espliciti richiami al rispetto delle procedure; ii) previsione di specifiche sanzioni disciplinari per la violazione delle procedure e degli obblighi connessi agli abusi di mercato; iii) diffusione di adeguata formazione ed informazioni ai soggetti apicali coinvolti.

Sono inoltre previsti:

- procedure autorizzative e di controllo per comunicati stampa, informativa societaria, diffusione delle informazioni privilegiate al mercato ecc. e procedure per la comunicazione delle società controllate alla società controllante di informazioni richieste ai fini degli adempimenti di gestione, comunicazione e diffusione delle informazioni privilegiate;
- programma di informazione/formazione periodica di amministratori, *management* e dipendenti delle aree/funzioni aziendali a rischio su normativa in materia di abusi di mercato e relative procedure interne.

I – Gestione degli adempimenti tributari

Descrizione del processo

I processi relativi alla gestione degli adempimenti tributari si riferiscono a:

- predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e degli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- liquidazione delle imposte.

Possibili modalità di compimento del reato

La gestione degli adempimenti tributari potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

nell'ipotesi in cui il soggetto attivo utilizzi nella stessa dichiarazione annuale differenti tipologie di elementi passivi fittizi, sulla base, quindi, dell'annotazione tanto di fatture per operazioni inesistenti, che dell'impiego di altri documenti, anch'essi rappresentativi di una falsa realtà contabile.

Controlli esistenti

Il sistema dei controlli identificati da VEI Log con riferimento alle Aree a Rischio Reati Tributari, si fonda:

- sulle Norme di Comportamento Generale e sui Principi Generali di Controllo contenuti all'interno dell'Introduzione alla Parte Speciale del Modello;
- sui Principi Specifici di Comportamento contenuti nelle procedure in vigore e relative, in particolare a: (i) ciclo passivo acquisto di beni e servizi, e ciclo passivo note spese; (ii) Procedura amministrativo contabile per la formazione del bilancio.

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle predette attività devono rispettare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti principi di comportamento:

- garantire il corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, detrazioni e deduzioni secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;
- assicurare il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette;
- assicurare la correttezza e la completezza dei dati utilizzati per calcolare il carico fiscale in relazione alle chiusure annuali, nonché nella predisposizione delle dichiarazioni;
- assicurare che gli adempimenti fiscali siano eseguiti o supportati da professionisti qualificati;
- garantire che il calcolo delle imposte, così come i dichiarativi fiscali, siano predisposti sulla base di dati contabili veritieri e corretti;
- garantire che le principali novità normative in materia fiscale siano tempestivamente diffuse al personale coinvolto nella gestione della fiscalità;
- ove per la gestione delle attività si faccia ricorso a terze parti (Società, consulenti, professionisti, ecc.), garantire che i rapporti con le suddette siano formalizzati tramite contratti scritti riportanti clausole che specifichino:
 - che la terza parte dichiari di rispettare i principi di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico;
 - che la terza parte dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;

5. Compiti dell'OdV e flussi informativi

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati Societari, dei Reati Tributari e dei Reati di *Market Abuse*, lo stesso è tenuto a:

- verificare il rispetto da parte dei Soggetti Apicali e Sottoposti – nonché più in generale, dei Destinatari – delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti precedente paragrafi;
- monitorare l’adozione ed effettiva implementazione delle azioni che la Società ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati Societari, dei Reati Tributari e dei Reati di Market Abuse;
- verificare l’adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D. Lgs. 231/01;
- monitorare il rispetto delle procedure adottate dalla Società.

Con riferimento ai flussi informativi verso l’Organo di Vigilanza si richiama tutto quanto indicato a tale scopo nella Parti Generale, evidenziando, in particolare, l’obbligo di segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza qualsiasi fatto o circostanza da cui possa desumersi il pericolo di compimento di reati societari in relazione allo svolgimento dell’attività della Società.

Le informazioni a carattere periodico, richiamate nella Parte Generale, che, attraverso il sistema dei flussi informativi, devono pervenire all’Organismo di Vigilanza sono le seguenti:

Tipologia di Informazioni	Soggetto Apicale	Tempistica
Adempimenti concernenti le attività aziendali e comunicazioni sociali - deposito atti, nomine, ecc. presso Camera di Commercio. Deposito atti, nomine, ecc. presso Camera di Commercio	Amministratore Delegato Dirigente Preposto	Periodicità definita (tre mesi)
Approvvigionamento di beni e servizi Comunicazione di qualsiasi incarico conferito o che si intende conferire, alla società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la certificazione di bilancio.	Amministratore Delegato Dirigente Preposto	Periodicità definita (tre mesi)
Operazioni acquisto, vendita di partecipazioni, di azienda o di ramo d’azienda - operazioni sulle azioni proprie o quote sociali proprie.	Amministratore Delegato Dirigente Preposto	Periodicità definita (tre mesi)
Operazioni acquisto, vendita di partecipazioni, di azienda o di ramo d’azienda - operazioni sulle azioni proprie o quote sociali proprie.	Amministratore Delegato Dirigente Preposto	Periodicità definita (tre mesi)
Gestione degli adempimenti fiscali	Amministratore Delegato Dirigente Preposto	Periodicità definita (tre mesi)

Allegato B

Viene di seguito riportato il testo delle disposizioni, richiamate dall'articolo 25-ter e 25-sexies del D. Lgs. 231/01 e ritenute rilevanti per VEI Log, unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie e all'esemplificazione delle possibili modalità di commissione di tali reati.

(i) False comunicazioni sociali (art. 2621 Codice Civile)

«Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

La fattispecie di cui all'art. 2621 Codice Civile sanziona condotte prodromiche alla loro concreta lesione e deve considerarsi posta a presidio della trasparenza societaria e, di conseguenza, dell'integrità patrimoniale dei soggetti lesi, soci e creditori.

Il reato si realizza ad opera di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Quanto al soggetto attivo del reato, si noti che i commentatori sottolineano che questa qualifica "è collegata allo svolgimento delle attività tipiche", a prescindere dall'investitura formale. Pertanto, "sarà responsabile anche l'amministratore di fatto, il direttore generale di fatto, il sindaco di fatto, il liquidatore di fatto". Inoltre, Confindustria ha specificato che tale reato può essere "posto in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali (...). E' altresì possibile che (...) siano commessi da "sottoposti" dei responsabili di funzione, dotati di un certo potere discrezionale, ancorché circoscritto. In tali casi, il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia colpevolmente condivisa dai soggetti "qualificati" che, nel recepire il dato falso, lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione sociale. Se non vi è tale partecipazione cosciente e volontaria da parte dei soggetti "qualificati" il reato non è configurabile".

La norma in esame prevede l'alternanza fra due modalità di condotta, la prima di tipo commissivo, la seconda omissiva.

Si precisa che le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare concretamente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Per quanto attiene all'elemento soggettivo vengono in rilievo due tipi di dolo: il dolo intenzionale, che si esplica quando l'agente mostra una volontà particolarmente intensa ed inequivocabilmente rivolta verso un determinato risultato (potendosi dunque escludere la configurabilità del dolo eventuale), e il dolo specifico, che si verifica quando il soggetto agisce per uno scopo particolare previsto dalla norma incriminatrice.

(ii) Fatti di lieve entità (art. 2621-bis Codice Civile)

«Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

(iii) False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 Codice Civile)

«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

La L. 27.5.2015, n. 69 ha reintrodotto il delitto di false comunicazioni sociali prima sanzionato come contravvenzione. Con specifico riguardo alle società quotate, il novellato art. 2622 prevede che la condotta illecita consista oggi nell'espone consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero o nell'omettere consapevolmente fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o

finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.

La disposizione trova applicazione anche qualora le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

I soggetti attivi della disposizione sono rimasti immutati; possono quindi compiere il delitto di false comunicazioni gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, i sindaci ed i liquidatori, i quali operino nell'ambito di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea. A tali società la norma equipara: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

La pena prevista per tale reato è oggi costituita dalla reclusione da tre a otto anni. Proprio l'entità della pena così aumentata rende oggi possibile, nelle relative indagini, l'uso delle intercettazioni.

Ulteriori elementi di novità apportati dalle modifiche introdotte con la Legge Anticorruzione sono costituiti da: la scomparsa delle soglie di non punibilità già previste dagli abrogati commi 4 e ss. dell'articolo in commento; l'eliminazione del riferimento all'omissione di "informazioni" oggi sostituito dai "fatti materiali rilevanti"; il passaggio da un reato di danno ad uno di pericolo; la modifica riferimento al dolo essendo venuta meno "l'intenzione di ingannare i soci al pubblico".

(iv) Impedito controllo (art. 2625 Codice Civile)

«Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

La norma in esame traccia una netta linea di demarcazione tra le due figure di illecito depenalizzato-amministrativo (1° comma) e di delitto (2° comma) e, conseguentemente, prevede una tutela che si articola su due diversi livelli: Il 1° comma punisce a titolo di illecito amministrativo l'ostacolo o l'impedimento, realizzati attraverso l'occultamento di documenti o con altri idonei artifici, delle funzioni di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali (ad esempio, collegio sindacale); mentre il 2° comma contempla una protezione (mediata) sul piano penale solo qualora dal fatto derivi un danno ai soci, il cui patrimonio è il bene oggetto di tutela della disposizione ivi contenuta.

L'impedimento o l'ostacolo, di cui al 1° comma, possono essere rivolti all'attività del collegio sindacale nella sua totalità, ma anche all'attività del singolo membro, in quanto preparatoria e strumentale rispetto a quella del collegio.

Si tratta di illecito proprio degli amministratori (anche di fatto), per la cui configurabilità è necessario e sufficiente il dolo generico.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, sono riconducibili alla fattispecie in esame la irregolare tenuta delle scritture contabili, sempre che l'irregolarità riscontrata risulti concretamente idonea quantomeno ad ostacolare le attività di controllo, e la distruzione di documenti, che prevede la condotta di distruzione di beni accanto a quelle di distrazione, occultamento e dissimulazione degli stessi.

Il momento consumativo della condotta coincide con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo della società o degli atti che attestano l'effettuazione di un aumento di capitale, dell'esistenza di un capitale sociale corrispondente ad un determinato valore espresso in moneta legale, mentre in realtà non esistono conferimenti effettivi da parte dei soci oppure essi hanno un valore inferiore a quello dichiarato.

A seguito dell'emanazione del D. Lgs. 39 del 2010 (pubblicato in G.U. n. 68 del 23.3.2010) con cui è stata recepita la Direttiva 2006/43/UE, sono state introdotte anche nell'ordinamento italiano importanti novità in materia di controllo dei conti.

In particolare all'articolo in oggetto è stato espunto ogni riferimento alle attività di revisione ed alle società di revisione. Ciò in quanto il D. Lgs. 39 del 2010, all'art. 27, ha provveduto a dettare una norma analoga proprio per gli impedimenti all'attività di revisione legale. Tale norma, oltre a richiamare sostanzialmente quanto già previsto nell'art. 2625 Codice Civile, ha altresì provveduto ad inasprire il regime sanzionatorio.

(v) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 Codice Civile)

«Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».

Si tratta di una fattispecie delittuosa (secondo alcuni autori di pericolo) posta a tutela dell'integrità del capitale sociale che punisce la restituzione, anche simulata, dei conferimenti o la liberazione dei soci dall'obbligo di eseguirli, al di fuori, naturalmente, delle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

In una visione globale ed unitaria dell'oggetto giuridico individuato nel capitale sociale, la norma in esame si pone quale completamento logico-consequenziale della garanzia apprestata dall'art. 2632 Codice Civile. Quest'ultimo è posto a protezione dell'effettività e dell'integrità del capitale sociale nel suo momento "genetico" (costituzione della società) o di accrescimento dovuto alle successive evoluzioni societarie (aumento del capitale), la disposizione dettata dall'art. 2626 Codice Civile assicura d'altra parte la medesima garanzia nella successiva fase della gestione societaria, impedendo che attraverso indebite restituzioni dei conferimenti ai soci o l'esonero per quest'ultimi dall'obbligo di eseguirli, si verifichi un depauperamento del capitale sociale e delle riserve.

L'esplicito riferimento alla irrilevanza penalistica dei casi di legittima riduzione del capitale sociale impone all'interprete l'esigenza di integrare la fattispecie con un ulteriore "elemento normativo" che deve essere necessariamente ricavato *aliunde*, vale a dire dall'esame delle disposizioni del Codice Civile che regolano le ipotesi legittime di riduzione del capitale.

(vi) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 Codice Civile)

«Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

*La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato». Il capitale trova in detta fattispecie un completamento della propria protezione penale, attenendo l'ipotesi alla fase dell'esercizio della gestione sociale, in un quadro primario di garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi contro tutti i fenomeni di *watering* consistenti nella restituzione dei conferimenti o nell'esonero dall'obbligo di eseguirli ed in quadro secondario, ma comunque non marginale, di garanzia della società e dei soci estranei alla maggioranza al mantenimento della vitalità dell'impresa sociale.*

Con destinatari del precetto i soli amministratori (si veda l'art. 2639 Codice Civile per l'estensione delle qualifiche soggettive), le due modalità comportamentali alternativamente rilevanti (i) della restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o (ii) della liberazione dei medesimi dall'obbligo di eseguire i conferimenti stessi, correlate alla possibilità che il socio, in luogo di dare immediata esecuzione al proprio apporto, si fermi ad assumerne l'impegno, andranno tenute nei confronti dei soci.

Tuttavia le condotte incriminate non devono risultare necessariamente dirette verso tutti i soci, essendo sufficiente ad integrare la fattispecie la direzione verso alcuni o anche verso un solo socio beneficiario, che possieda però tale qualità al momento in cui la condotta viene posta in essere. Non verrà quindi in rilievo lo scioglimento dell'ex socio dall'obbligo solidale con l'acquirente per i versamenti ancora dovuti sulle azioni o sulle quote alienate, così come non potrà assumere rilievo l'eventuale trasferimento di beni sociali ad estranei.

Incriminando solo l'amministratore, la legge non ha inteso punire anche il socio beneficiario della restituzione o della liberazione. Tuttavia l'esclusione del concorso necessario non implica però anche quella del concorso eventuale. Andrà comunque circoscritto il coinvolgimento dei soci nel fatto degli amministratori ai casi in cui gli stessi non si siano limitati a trarre giovamento dalla restituzione o dalla liberazione, ma abbiano fornito un effettivo contributo eziologico e di volontà, qualificabile in termini di determinazione, istigazione o rafforzamento del proposito criminoso dei titolari dei poteri di gestione.

(vii) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 Codice Civile)

«Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto».

Con la fattispecie contenuta nell'art. 2628 Codice Civile, il Legislatore punisce "gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o

quote sociali della società o di una società controllante cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge".

La norma in questione costituisce la più evidente applicazione del principio di assicurare una maggiore selettività nelle scelte di criminalizzazione, attraverso una descrizione delle fattispecie penali il più possibile indipendente dalla matrice civilistica di riferimento e il conseguente abbandono della cosiddetta "tecnica del rinvio", così da realizzare modelli di tipizzazione del precetto secondo i canoni penalistici.

In ossequio a tale principio, infatti, l'art. 2628 Codice Civile, ha sostituito la precedente disciplina penale in tema di operazioni illecite su azioni proprie o della società controllante che risultava modellata unicamente su precetti civilistici, cui venivano fatte corrispondere, attraverso appunto la tecnica del rinvio, le relative sanzioni penali.

Nell'attuale formulazione, l'unico collegamento con la disciplina civilistica è rappresentato dalla generica clausola di riserva "fuori dei casi consentiti dalla legge" che limita la rilevanza penale della condotta a quelle sole ipotesi in cui si realizzino operazioni sulle azioni o quote sociali consentite dalla normativa civilistica.

Similmente a quanto detto a proposito del delitto di illegale ripartizione di utili, tale circostanza impone all'interprete di integrare la fattispecie con un ulteriore "elemento normativo" che deve essere necessariamente ricavato *aliunde*, vale a dire dall'esame delle disposizioni del Codice Civile che regolano le operazioni della specie.

(viii) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 Codice Civile)

«Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato».

Si tratta di fattispecie delittuosa, caratterizzata come reato ad evento di danno, con soggetti attivi i soli amministratori, punibile a titolo di dolo. Gli amministratori non possano addurre a propria scusante il fatto di aver agito "per ordine" dell'assemblea, in esecuzione di specifico mandato. Ferme restando, comunque, situazioni di concorso eventuale di persone nel reato a carico dei soci che abbiano consapevolmente votato le statuizioni illegali.

Il dolo presuppone la volizione della condotta nella sua duplice formulazione, con la rappresentazione dell'evento di danno ai creditori, anche nella forma del dolo eventuale e con la rapportabilità al momento rappresentativo altresì della irregolarità del compimento delle operazioni tipicamente descritte.

(ix) Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis Codice Civile)

«L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi».

La norma in commento, introdotta nel Codice Civile dall'art. 31, 1° co., L. 28.12.2005, n. 262, regola la mancata comunicazione, da parte dell'amministratore, della «interferenza di interessi» o comunque della presenza di «interessi laterali» a quelli della società.

L'oggetto della violazione consiste, alla stregua della disposizione vigente, nella mancata comunicazione di una interferenza di interessi tra amministratore e specifiche operazioni sociali.

Il delitto è proprio e possono considerarsi soggetti attivi l'amministratore o il componente del consiglio di gestione delle sole società per azioni incluse le società in accomandita e cooperative (purché per azioni) - elencate nel corpo della norma sopra riportata.

La condotta consiste nella violazione del contenuto di una norma civilistica, l'art. 2391, 1° co., la quale, all'insegna del principio della trasparenza degli «interessi degli amministratori» impone una triplice tipologia di obblighi: dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; per l'amministratore delegato, astensione dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore delegato può realizzare una condotta omissiva o commissiva a seconda che violi l'obbligo di comunicazione oppure quello di astensione, e sempre che il soggetto, con riferimento all'operazione de qua, sia dotato di effettivi poteri gestionali e non di mere funzioni di rappresentanza esterna; se vengono commesse entrambe le condotte, si determina un unico reato, rispetto al quale esse appaiono alternative o equivalenti. Infine, per l'amministratore unico, sussiste l'obbligo di dare notizia dell'interesse, oltre che al collegio sindacale, anche alla «prima assemblea utile».

Il dolo consiste nella rappresentazione da parte del soggetto attivo della sussistenza di un interesse proprio e nella volontaria omessa comunicazione dello stesso nei modi stabiliti dalla norma civilistica ovvero, per quanto riguarda l'amministratore delegato, la volontaria mancata astensione dall'operazione per la quale ha un interesse privato, in presenza di una piena rappresentazione della sussistenza dello stesso. Non è richiesto un dolo qualificato e si ritiene compatibile il dolo eventuale.

(x) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 Codice Civile)

«Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».

La norma ha raggruppato in un unico delitto gli illeciti in precedenza contemplati dagli artt. 2629 Codice Civile (valutazione esagerata dei conferimenti) e 2630, nn. 1) e 2), del Codice Civile (violazione degli obblighi incumbenti sugli amministratori), ricomprendendo in un'unica fattispecie (e armonizzandone il relativo trattamento sanzionatorio) condotte che, pur essendo tra loro eterogenee, presentano la medesima finalità criminosa, costituita dall'evidenziazione di un capitale "apparente", cui non corrispondono cioè effettive risorse patrimoniali.

Con tale sanzione, si vogliono colpire tutte quelle operazioni che artificiosamente incidono, inquinandolo, sul processo "genetico" del capitale sociale (quindi nella fase di costituzione della società o in sede di aumento del capitale stesso), onde evitare la rappresentazione,

ingannevole per i creditori e per i terzi in genere, di un capitale nominale superiore a quello reale e, quindi, di una apparente quanto inesistente ricchezza.

(xi) Corruzione tra privati (art. 2635 Codice Civile)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte».

Il 15 aprile 2017 è entrato in vigore il D.lgs. 38/2017 che attua la Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio Europeo, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Tale intervento normativo ha apportato le seguenti rilevanti novità:

- modifica del reato di corruzione tra privati di cui all'art 2635 c.c.;
- introduzione del nuovo reato di istigazione alla corruzione previsto dall'art. 2635 bis c.c.;
- inasprimento del trattamento sanzionatorio delle persone giuridiche previsto dal D.lgs. 231/2001 per il reato di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione.

Le caratteristiche di tale nuova fattispecie sono le seguenti:

- rispetto alla fattispecie precedente viene eliminato il riferimento alla causazione di un "nocumento alla società" quale conseguenza diretta della condotta. Difatti, non è più necessario l'effettivo compimento o l'omissione di un atto, in violazione degli obblighi di fedeltà o di quelli inerenti al proprio ufficio, al fine di integrare la condotta. È dunque prevista la punibilità del mero accordo stipulato affinché l'intraneo compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio. Viene così eliminato l'evento di danno;

- è prevista la punibilità del fatto commesso anche da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori.
- il reato coinvolge in pari misura (reclusione da uno a tre anni) anche coloro che, anche per interposta persona, danno o promettono denaro o altra utilità agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti, sindaci e liquidatori, nonché alle persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza;
- è prevista l'applicazione obbligatoria della pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'art. 32 bis del codice penale (art. 2635 ter c.c.) nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.

La configurabilità del delitto viene comunemente ipotizzata in relazione a due distinte società: quella alla quale appartiene il corruttore e l'altra, alla quale sono riferibili i soggetti corrotti. A seguito di questa ricostruzione può essere sanzionata, quindi, la società cui appartiene il corruttore in quanto solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva.

In tali casi, laddove venga accertata una responsabilità in base al D. Lgs. 231/01, la società può essere soggetta alla sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote.

(xii) Istigazione alla corruzione (art. 2635-bis Codice Civile)

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa».

(xiii) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 Codice Civile)

«Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Rispetto al previgente art. 2630, comma 1, n. 3 - il quale puniva con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa gli amministratori che "influiscono sulla formazione della maggioranza dell'assemblea, valendosi di azioni o di quote non collocate o facendo esercitare sotto altro

nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote, ovvero usando altri mezzi illeciti" - l'art. 2636 attualmente sanziona, con la medesima pena detentiva, "chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto".

Se oggetto di tutela, al di là della dilatazione dei soggetti attivi, è dunque rimasto l'interesse al "corretto funzionamento dell'organo assembleare", sul piano strutturale la fattispecie ha registrato il passaggio da reato di pericolo a reato di evento, richiedendo l'effettiva determinazione della maggioranza in assemblea.

Ad avviso della giurisprudenza, tale evento implica che la condotta vietata deve aver provocato il conseguimento di un quorum che, in assenza della stessa, non si sarebbe ottenuto, portando, comunque, ad una risoluzione anomala. In sostanza, per l'orientamento in esame la sussistenza dell'art. 2636 si lega non solo alla determinazione della maggioranza, cioè al suo raggiungimento mediante atti simulati o fraudolenti, ma anche all'impedimento frapposto alla sua formazione.

Quanto alla locuzione "atti simulati", è stato precisato che essa "non deve essere intesa in senso civilistico, poiché la simultanea previsione dell'alternativa "o fraudolenti" vale a caratterizzare una più ampia tipologia di comportamenti idonei a creare una falsa rappresentazione della realtà, dalla quale derivi un'alterazione della maggioranza assembleare"; ne consegue che la simulazione può essere per interposizione non solo fittizia ma anche reale, "dovendosi invece guardare all'operazione nel suo complesso, onde verificare se con essa si sia dato corpo a un artificioso stratagemma per il conseguimento di un risultato che la legge - o lo statuto societario - non avrebbe altrimenti consentito".

La nozione di atti fraudolenti è stata in concreto ravvisata nella falsa rappresentazione della presenza della maggioranza dei soci in assemblea, sia attestandone la presenza contrariamente al vero, sia attribuendo a un socio un numero di quote sufficiente a costituire la maggioranza ma non corrispondente alla titolarità reale.

(xiv) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 Codice Civile)

«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 3-bis Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza».

L'art. 2638, 1° co., delinea due articolazioni della fattispecie: la prima consiste, con formula già adottata in riferimento agli artt. 2621 e 2622, nell'esposizione di fatti materiali non conformi al vero nell'ambito delle comunicazioni alle autorità previste dalla legge, purché tali fatti siano relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; la seconda si concretizza invece nell'occultamento totale o parziale, con mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la medesima situazione.

La seconda condotta è espressione di un obbligo di comunicazione posto in capo al soggetto sottoposto a vigilanza, come esplicitato dal participio "dovuto" contenuto nella norma, la quale tuttavia tace circa la fonte di tale obbligo, da intendersi quale fonte normativa oppure regolamento, come ad esempio la stessa richiesta da parte dell'autorità di vigilanza. Evidentemente si è voluto attribuire all'organo di controllo un ruolo centrale e rilevante nella regolamentazione del mercato, che nella specie giunge fino ad avocare a sé il potere stesso di definire quanto dovrà formare oggetto di comunicazione, individuando, in ultima analisi, il contenuto stesso di tale diritto, fermo restando però un vistoso deficit di tassatività da parte del legislatore sul punto.

Il nuovo comma 3-bis

Il D. Lgs. 16.11.2015, n. 180, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 novembre 2015, ha dato attuazione, unitamente al D. Lgs. 16.11.2015, n. 181, alla Direttiva 2014/59/UE (la "*Bank Recovery and Resolution Directive*" o "BRRD").

In particolare il D. Lgs. 180/2015 o c.d. decreto BRRD ha recepito principalmente le previsioni della BRRD sulla risoluzione attribuendo l'esercizio dei poteri di risoluzione all'autorità nazionale di risoluzione che in Italia è stata individuata nella Banca d'Italia (o per le banche di maggiori dimensioni nella BCE). L'autorità di risoluzione, nel caso di dissesto o rischio di dissesto di un ente e in presenza delle altre condizioni richieste, nonché previa approvazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adotta un programma che, tra le altre cose, individua gli specifici strumenti di risoluzione applicabili, definendo anche le modalità dell'eventuale ricorso al fondo di risoluzione.

Il nuovo quadro normativo europeo ha realizzato negli ordinamenti nazionali un regime armonizzato che prevede una puntuale disciplina per la risoluzione e la gestione delle crisi bancarie e degli intermediari finanziari attraverso il *bail-in*, ossia un meccanismo di salvataggio dall'interno. Tale strumento si contrappone al *bail-out*, cioè l'aiuto dall'esterno, utilizzato per il salvataggio delle banche irlandesi, inglesi, spagnole e tedesche, coinvolte nelle varie crisi.

Per quanto qui interessa, la nuova disciplina ha introdotto l'ultimo comma della norma in commento prevedendo che tra le autorità pubbliche di vigilanza, la cui attività è ostacolata dalle condotte rientranti nel reato in oggetto, debbano essere equiparate anche le autorità di risoluzione (e conseguentemente anche le funzioni dalle medesime svolte) di cui al decreto BRRD.

(xv) Aggiotaggio (art. 2637 Codice Civile)

«Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni».

Secondo la dottrina, il reato di aggioaggio presenta, nella sua dimensione sovraindividuale e macroeconomica, la natura di reato di pericolo concreto. La giurisprudenza di merito è compatta su analoghe impostazioni.

La prima condotta suscettibile di provocare tutti gli eventi di pericolo che la disposizione intende contrastare si sostanzia nella "diffusione di notizie false".

Per diffusione s'intende la propalazione presso un numero indeterminato di persone o, quantomeno, negli ambienti economico-finanziari più direttamente interessati; propalazione che potrà essere attuata in qualsivoglia modo, comprese ovviamente la pubblicazione e la divulgazione, a prescindere dallo strumento utilizzato, che potrà anche essere telematico. Le notizie devono essere false, cioè non rispondenti al vero, difformi dagli elementi oggettivi del fatto. Il disvalore si radica nella distorsione della realtà.

La seconda modalità di condotta incriminata richiede, alternativamente, il compimento di operazioni simulate o l'utilizzo di altri artifici.

Le fattispecie dei reati e degli illeciti amministrativi di *market abuse*

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato e di illecito amministrativo per le quali l'art. 25-*sexies* del D. Lgs. 231/01 e l'art. 187-*quinquies* del D. Lgs. 58/98 prevedono una responsabilità della società nei casi in cui tali reati e tali illeciti amministrativi siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio della società stessa.

I reati e gli illeciti amministrativi di cui alla presente Parte Speciale si riferiscono a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea.

La nozione di "informazione privilegiata"

Il concetto di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina sugli abusi di mercato ed in particolare sull'insider trading e quella concernente l'informazione societaria disciplinata nel Titolo III, Capo I, art. 114 e seguenti del TUF e nel Regolamento Emittenti n. 11971/1999.

Secondo quanto previsto dall'art. 181 TUF si ritengono di carattere privilegiato le informazioni che presentino le seguenti caratteristiche (qui di seguito le "Informazioni Privilegiate"):

- a) di carattere preciso e, pertanto quelle inerenti ad un complesso di circostanze o eventi esistenti o verificatisi o a circostanze o eventi che ragionevolmente possa prevedersi che verranno ad esistenza o che si verificheranno (in particolare ci si riferisce a casi

in cui la notizia è in via di formazione e riguarda eventi non ancora verificatisi, si pensi al caso caratterizzato dalla notizia che una società quotata stia per lanciare un'OPA, oppure il caso riguardante un piano strategico di riposizionamento produttivo della società emittente i titoli);

- b) specifiche, vale a dire che l'informazione deve essere sufficientemente esplicita e dettagliata, in modo che chi la impiega sia posto in condizione di ritenere che dall'uso potranno effettivamente verificarsi quegli effetti sul prezzo degli strumenti finanziari;
- c) non siano ancora rese pubbliche;
- d) concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari ("corporate information", relative alla situazione economica patrimoniale o a vicende organizzative dell'emittente; "market information");
- e) "price sensitive" secondo l'investitore ragionevole, nel senso che, se resa pubblica, l'informazione potrebbe influire in modo sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari.

Reati richiamati dall'art. 25-sexies del D. Lgs. 231/01

(i) Reato di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

La fattispecie punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 20.000 Euro a 3.000.000 di Euro chiunque, essendo direttamente entrato in possesso di informazioni privilegiate per essere membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per essere socio, ovvero per averla appresa nel corso e a causa di un'attività lavorativa privata o pubblica:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte (il c.d. "insider trading");
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui si è preposti (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione comunicata per compiere operazioni) (il c.d. "tipping");
- raccomanda o induce altri, sulla base delle conoscenze ricavate dalle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate nella lettera (a) (il c.d. "tuyautage").

La fattispecie punisce con la stessa pena, inoltre, i soggetti che, entrando in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compiono taluna delle azioni di cui sopra (è il caso ad esempio del "pirata informatico" che a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate "price sensitive").

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

(ii) Reato di manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

La fattispecie punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 20.000 Euro a 5.000.000 di Euro chiunque diffonde notizie false (c.d. manipolazione informativa) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. manipolazione negoziativa). Si ha manipolazione informativa anche allorquando la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

La condotta costitutiva dei reati di manipolazione di mercato consiste:

- a) nella diffusione di notizie false (*information based manipulation*);
- b) nel compimento di operazioni simulate o di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari (*action based manipulation*).

Reati richiamati dall'art. 25-*quinquedecies* del D. Lgs. 231/01

a) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.Lgs. N. 74/2000)

Il reato è costituito dalla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

b) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. 74/2000)

Il reato è costituito dalla condotta di chi, fuori da casi previsti dall'articolo 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

c) Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 del D.Lgs. 74/2000)

Il delitto è costituito dalla condotta di chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

d) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. 74/2000)

Il reato è costituito dalla condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

e) Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del D.Lgs. 74/2000)

Il reato è costituito dalla condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

f) Dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. 74/2000)

g) Omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 74/2000)

h) Indebita compensazione (art. 10-*quater* del D.Lgs. 74/2000)

Il decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea, c.d. direttiva P.I.F., ha inserito nel corpo dell'art. 25-*quinquiesdecies* i delitti di **Dichiarazione infedele** (art. 4 D.Lgs. 74/2000), **Omessa dichiarazione** (art. 5 del D.Lgs. 74/2000) e **Indebita compensazione** (art. 10-*quater* del D.Lgs. 74/2000). Questi delitti tributari costituiscono Reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti solo se:

- commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri;
- siano finalizzati ad evadere l'IVA per un ammontare non inferiore a 10 milioni di Euro.

Pertanto, non rilevano ai fini della responsabilità degli enti eventuali violazioni che, pur penalmente rilevanti per le persone fisiche (i reati richiamati presentano, infatti, soglie assai più basse), non superino le specifiche soglie di punibilità fissate per gli illeciti amministrativi.

Fatta questa premessa, il delitto di **f) dichiarazione infedele** si configura quando il contribuente presenta una dichiarazione mendace, indicando elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti.

La condotta, poi, si caratterizza per la mancanza di elementi di frode, come chiarito anche dalla clausola di riserva rispetto ai delitti di "frode fiscale" di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 74/2000. Non si configura un fatto di dichiarazione infedele, in particolare, in caso di: (i) non corretta classificazione di elementi fedelmente indicati nella dichiarazione; (ii) erronea valutazione degli elementi attivi o passivi, quando i criteri concretamente applicati siano stati comunque indicati nel bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali;

(iii) violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza; (iv) violazione delle disposizioni in materia di inerenza e deducibilità degli elementi passivi reali. Inoltre, non danno comunque luogo a fatti punibili le valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. In breve, l'art. 4 del D.lgs. 74/2000 attribuisce rilevanza penale solo agli elementi passivi che risultano materialmente inesistenti, con esclusione quindi di tutti i costi effettivamente sostenuti. In questo modo, peraltro, viene ribadita l'irrelevanza penale dell'elusione fiscale, già sancita dall'art. 10, co. 13 del D.lgs. 128/2015.

La fattispecie di **g) omessa dichiarazione** sanziona, invece, la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte. Il reato in esame si consuma solo allo scadere dei 90 giorni successivi al decorso del termine di presentazione della dichiarazione. Per l'esatta interpretazione della fattispecie occorre avere riguardo alle disposizioni della legge tributaria che individuano le circostanze che rendono obbligatoria per un contribuente (italiano o straniero) la presentazione della dichiarazione dei redditi/IVA. Come detto in apertura, questa disposizione costituisce un Reato presupposto solo in relazione all'omessa dichiarazione dell'IVA.

Da ultimo, il delitto di **h) indebita compensazione** punisce chiunque non versa le imposte dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti (cioè crediti certi nella loro esistenza e ammontare, ma non ancora o non più utilizzabili fiscalmente) o inesistenti (crediti, cioè, che non trovano alcun fondamento nella posizione fiscale del contribuente). La compensazione tra debiti e crediti tributari può essere, poi, "orizzontale" – cioè tra crediti e debiti di natura diversa – o "verticale", cioè tra crediti e debiti di imposta della stessa tipologia.

Parte Speciale “C”

Aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui all’art. 25-octies D. Lgs. 231/01 e relativi ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

1. Funzione della Parte Speciale

La presente Parte Speciale attiene ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 Codice Penale) e si riferisce ai comportamenti posti in essere dai componenti degli Organi Sociali, dai Soci e dai Dipendenti della Società.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che, al fine di limitare il rischio circa il verificarsi dei reati contemplati all’art. 25-octies D. Lgs. 231/01, i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, i Destinatari – adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto, nonché a quanto previsto nel Modello, contenente l’insieme dei diritti, doveri e responsabilità che devono essere rispettati da parte dei relativi destinatari, al fine di agire in modo professionale e corretto e nel pieno rispetto della legge.

In particolare, nel prosieguo della presente Parte Speciale, si procederà a:

- fornire i principi generali che i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, i Destinatari – sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello;
- fornire all’OdV ed ai responsabili delle altre unità operative che con lo stesso interagiscono gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. Le fattispecie di reato previste dall’articolo 25-octies D.Lgs. 231/01

L’articolo 25-octies D. Lgs. 231/01 è stato introdotto dal D. Lgs. 231/07, il quale, nell’effettuare un formale e sostanziale riordino della normativa antiriciclaggio vigente nel nostro ordinamento giuridico ha, altresì, esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648, 648-bis e 648-ter Codice Penale).

Inoltre, l’articolo 64, comma 1, lettera f) del suddetto D. Lgs. 231/07 ha abrogato i commi 5 e 6 dell’articolo 10 della Legge 146/2006, che sancivano la responsabilità dell’ente in relazione ai reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter Codice Penale) caratterizzati dagli elementi della transnazionalità. Con la Legge 15 dicembre 2014, n. 186, pubblicata sulla Gazzetta del 17 dicembre 2014, il Legislatore, oltre all’introduzione della procedura c.d. di *voluntary disclosure*, ha apportato delle modifiche al Codice Penale con l’aumento delle pene per i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità o di provenienza illecita e con l’introduzione del reato di autoriciclaggio ex art. 648-ter 1 Codice Penale, nonché al D. Lgs. 231/01 con l’estensione dell’ambito applicato della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Con il comma 5 dell’art. 3 della legge sopra citata sono state infatti introdotte delle modifiche all’articolo 25-octies del D. Lgs. 231/01, estendendo l’ambito di operatività della disciplina

relativa alla responsabilità amministrativa degli enti di cui al citato decreto anche al nuovo reato di autoriciclaggio.

Ne consegue che ai sensi dell'articolo 25-*octies* D. Lgs. 231/01, l'ente è oggi punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti anche se compiuti in ambito prettamente nazionale nonché autoriciclaggio, sempre che da tali reati ne derivi un interesse o vantaggio a beneficio dell'ente stesso.

In data 19 giugno 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, di attuazione della Direttiva UE 849/2015 ("Quarta Direttiva") relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Nel complesso il d.lgs. 90/2017 ha apportato significative modifiche alla disciplina in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, riscrivendo una parte consistente del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, introdotto, in attuazione della precedente Direttiva antiriciclaggio.

Si riportano, di seguito, le disposizioni del Codice Penale richiamate dall'articolo 25-*octies* D. Lgs. 231/01:

- ricettazione (articolo 648 Codice Penale);
- riciclaggio (articolo 648-*bis* Codice Penale);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-*ter* Codice Penale);
- autoriciclaggio (articolo 648-*ter* 1 Codice Penale).

Nell'Allegato C) alla presente Parte Speciale viene riportato il testo delle disposizioni richiamate dall'articolo 25-*octies* del D. Lgs. 231/01 che, in considerazione dell'attività svolta, sono stati ritenuti rilevanti per la Società unitamente ad un breve commento e all'esemplificazione delle possibili modalità di commissione di tali reati.

3. Le sanzioni previste in relazione ai reati di cui all'art. 25-*octies* d.Lgs. 231/01

Con riferimento ai reati descritti nell'Allegato C), si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle relative sanzioni previste a carico della Società qualora, per effetto della loro commissione da parte dei Soggetti Apicali, dei Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, dei Destinatari – derivi a quest'ultima un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
- Ricettazione (art. 648 Codice Penale);	Da 200 a 800 quote; Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.	Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 (D. Lgs. 231/01), per una durata non superiore a 2 anni.

<ul style="list-style-type: none">- Riciclaggio (art. 648-bis Codice Penale);- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Codice Penale);- Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 Codice Penale).	<p>Da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.</p>	<p>Di seguito le sanzioni interdittive ex 2° comma art. 9, d. lgs. 231/01:</p> <ul style="list-style-type: none">-l'interdizione dall'esercizio dell'attività;-la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;-il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;-l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;-il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
---	--	---

4. Le aree a potenziale rischio reato

Con riferimento alle fattispecie richiamate dall'art. 25-*octies* del D. Lgs. 231/01 considerate applicabili alla Società (come individuate nell'allegato C), in considerazione della specifica attività svolta dalla stessa, sono state individuate le principali aree a rischio/attività sensibili e le principali modalità di commissione dei medesimi reati.

Si riporta, di seguito, l'indicazione delle Aree a Rischio Reato in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:

- A. Gestione operazioni con terze parti e infragruppo;
- B. Gestione della fiscalità.

A. Gestione operazioni con terze parti e infragruppo

Descrizione del processo

I processi relativi alla gestione di operazioni con terze parti e infragruppo, si riferiscono a:

- Contratti di acquisto e/o di vendita con controparti terze;
- Transazioni finanziarie con controparti terze;
- Investimenti con controparti con controparti terze;
- Sponsorizzazioni;
- Assegnazione incarichi di consulenza;
- Stipulazione e gestione contrattualistica infragruppo;
- Gestione flussi finanziari (incassi e pagamenti);

- Gestione riconciliazioni bancarie.

Possibili modalità di compimento del reato

In relazione ai sopracitati processi sensibili si possono configurare le seguenti modalità di commissione dei reati di cui si tratta:

- effettuazione di operazioni, con terze parti e infragruppo, di acquisto mediante la movimentazione di denaro destinato ad attività illecita;
- effettuazione di operazioni vendita, con terze parti e infragruppo, mediante la movimentazione di denaro proveniente da attività illecita.

Controlli esistenti

Il sistema dei controlli identificati da VEI Log si fonda:

- sulle Norme di Comportamento Generale e sui Principi Generali di Controllo contenuti all'interno dell'Introduzione alla Parte Speciale del Modello;
- sui Principi Specifici di Comportamento contenuti nelle procedure in vigore e relative, tra l'altro, al ciclo passivo - all'acquisto di beni e servizi e note spese – alla procedura amministrativo contabile per la formazione del bilancio civilistico e consolidato, alle procedure di gestione della liquidità;
- sui controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi;
- sulle regole di etica delle contrattazioni, promosse e divulgate dai soggetti apicali sensibili, nonché, più in generale, sul rispetto del Codice Etico aziendale in tema di contatti con partners commerciali;
- sulla formalizzazione e tracciabilità dei rapporti infragruppo.

B. Gestione degli adempimenti fiscali

Descrizione del processo

I processi relativi alla gestione della fiscalità, si riferiscono a:

- predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere ;
- compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e degli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- liquidazione delle imposte.

Possibili modalità di compimento del reato

In relazione ai sopracitati processi sensibili si possono configurare le seguenti modalità di commissione dei reati di cui si tratta:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;

- dichiarazione infedele;
- omessa dichiarazione;
- occultamento o distruzione di documenti contabili;
- omesso versamento di ritenute certificate;
- omesso versamento di IVA;
- indebita compensazione;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;
- operazioni intragruppo caratterizzate da regimi fiscali differenti, con spostamenti di materia imponibile verso società del gruppo a regimi fiscali agevolati rispetto all'ordinamento italiano.

Controlli esistenti

Il sistema dei controlli identificati da VEI Log si fonda:

- sulle Norme di Comportamento Generale e sui Principi Generali di Controllo contenuti all'interno dell'Introduzione alla Parte Speciale del Modello;
- sui Principi Specifici di Comportamento contenuti nelle procedure in vigore e relative, in particolare a: (i) ciclo passivo acquisto di beni e servizi, e ciclo passivo note spese; (ii) procedura amministrativo contabile per la formazione del bilancio; (iii) procedura per la gestione della liquidità; (iv) procedura per l'investimento, la gestione ed il disinvestimento; (v) procedura per operazioni con parti correlate.

5. Compiti dell'OdV e flussi informativi

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, lo stesso è tenuto a:

- verificare il rispetto da parte dei Soggetti Apicali e Sottoposti – nonché più in generale, dei Destinatari – delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti precedente paragrafi;
- monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni che la Società ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D. Lgs. 231/01;
- monitorare il rispetto delle procedure adottate dalla Società.

Con riferimento ai flussi informativi verso l'Organo di Vigilanza si richiama tutto quanto indicato a tale scopo nella Parti Generale, evidenziando, in particolare, l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi fatto o circostanza da cui possa desumersi il pericolo di compimento di reati societari in relazione allo svolgimento dell'attività della Società.

Le informazioni a carattere periodico, richiamate nella Parte Generale, che, attraverso il sistema dei flussi informativi, devono pervenire all'Organismo di Vigilanza sono le seguenti:

Tipologia di Informazioni	Soggetto Apicale	Tempistica
Gestione Operazioni con terze parti: Comunicazioni delle attività oggetto di valutazione da parte dei Comitati Controllo Interno e Comitato Parti Correlate Deposito atti, nomine, ecc. presso Camera di Commercio	Amministratore Delegato Dirigente Preposto	Periodicità definita (tre mesi)

Allegato C

Viene di seguito riportato il testo delle disposizioni, richiamate dall'articolo 25-*octies* del D. Lgs. 231/01 e ritenute rilevanti per VEI Log S.p.A., unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie e all'esemplificazione delle possibili modalità di commissione di tali reati.

(i) Ricettazione (art. 648 Codice Penale)

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto».

L'articolo in esame punisce colui che acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Pertanto, la fattispecie di reato di ricettazione si realizza attraverso tre condotte alternative:

- i. l'acquisto, inteso come l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene;
- ii. la ricezione, il cui termine è comprensivo di qualsiasi forma di conseguimento del possesso del bene proveniente da delitto, anche se solo temporaneo o per mera compiacenza;
- iii. l'occultamento, ossia il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente da delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale attività consiste in ogni attività di mediazione, o comunque di messa in contatto, tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

Lo scopo di tale incriminazione consiste, dunque, nell'esigenza di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato presupposto ed evitare la dispersione degli oggetti (denaro, beni mobili o immobili) provenienti dallo stesso. La fattispecie di reato della ricettazione richiede, pertanto, l'esistenza di un delitto presupposto, ossia, non si ha ricettazione se in precedenza non sia stato commesso un altro delitto dal quale provengono il denaro o le cose ricettate. Requisito essenziale è che si tratti di un delitto, anche non necessariamente contro il patrimonio, ben potendo il denaro o le altre cose provenire da qualsiasi fattispecie di reato. Occorre precisare che il concetto di provenienza, ivi utilizzato, possiede un contenuto molto ampio, tale da ricomprendere tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso.

Infine, l'articolo 648 Codice Penale stabilisce una circostanza attenuante nell'ipotesi in cui il fatto sia di particolare tenuità.

(ii) Riciclaggio (art. 648-bis Codice Penale)

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

La norma incriminatrice in commento ha lo scopo di reprimere quei comportamenti, o per meglio dire, quei processi, attraverso cui si nasconde l'origine illegale di un profitto, mascherandolo in modo tale da farlo apparire legittimo. In altri termini, la ratio dell'articolo 648-bis Codice Penale consiste nel punire quel complesso di operazioni necessarie per attribuire un'origine simulatamente legittima a valori patrimoniali di provenienza illecita.

In tal modo la norma finisce col perseguire anche l'ulteriore obiettivo di impedire agli autori dei fatti di reato di poter far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali oramai depurati e perciò investibili anche in attività economico-produttive lecite.

La norma in esame punisce colui che sostituisce o trasferisce beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. Ne discende che la fattispecie di reato di riciclaggio si realizza mediante le seguenti condotte:

- i. la sostituzione, intendendosi per tale il rimpiazzo del denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita con valori diversi;
- ii. il trasferimento, comprensivo di tutti quei comportamenti che implicano lo spostamento del denaro o degli altri beni di provenienza illecita, in modo da far perdere le tracce della loro origine.

Il reato di riciclaggio può realizzarsi anche mediante il compimento di operazioni che ostacolano l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. In tal caso, si fa riferimento a quelle operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile, l'accertamento della provenienza illecita dei suddetti beni, attraverso un qualsiasi espediente.

Infine, l'articolo 648-bis Codice Penale prevede una circostanza aggravante e una circostanza attenuante. La prima è riferita all'ipotesi che il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale; in tal caso la *ratio* di un siffatto aggravamento di pena è dettata dallo scoraggiare il ricorso ad esperti per attuare la sostituzione del denaro di provenienza illecita. La circostanza attenuante fa invece riferimento all'ipotesi in cui i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si tratta di una circostanza attenuante fondata sulla presunzione di minore gravità del riciclaggio che proviene da un delitto punito con una pena non particolarmente elevata.

(iii) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Codice Penale)

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

La norma registra l'ultima fase di un ciclo criminoso che inizia con la produzione di un provento delittuoso, continua con il riciclaggio e si conclude con il suo impiego in attività economiche o finanziarie, con possibilità di inquinare il mercato e pregiudicare la libera concorrenza.

L'impiego di proventi delittuosi in attività economiche è stato preso in considerazione dalla legge penale, ancor prima del varo dell'art. 648-ter, soltanto a livello circostanziale. L'art. 416-bis, introdotto dall'art. 1, L. 13.9.1982, n. 646 per punire l'associazione di stampo mafioso, al 6° co. ha previsto un aggravamento della pena, da un terzo alla metà, quando le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo - è questa infatti una delle possibili finalità dell'associazione - siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.

La condotta consiste nell'impiego dei proventi delittuosi in attività economiche o finanziarie. La formula descrittiva impedisce di ricondurre al fatto tipico ogni diverso impiego degli stessi proventi. Inoltre, poiché richiede l'impiego in "attività", non sembra consentire la punizione, salva l'eventuale responsabilità per ricettazione o riciclaggio, di colui che impieghi in un singolo affare beni di provenienza delittuosa.

(iv) Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 Codice Penale)

«Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

E' infine entrato in vigore nel nostro sistema penale il delitto di autoriciclaggio sul quale il legislatore accoglie le sollecitazioni dettate dalle Convenzioni pattizie (la Convenzione penale di Strasburgo sulla corruzione e la Convenzione Onu, rispettivamente ratificate in Italia con la legge 28 giugno 2012 n. 110 e con la legge 16 marzo 2006 n. 146), che prevedono l'autoriciclaggio quale ipotesi delittuosa autonoma.

Il legislatore, che non ha eliminato la clausola di riserva prevista dall'art. 648-*bis* Codice Penale, la quale impedisce all'autore del reato presupposto di poter concorrere nel riciclaggio del provento illecito, ha preferito costruire un'ipotesi autonoma disciplinata dall'art. 648-*ter* 1 Codice Penale che regola espressamente l'autoriciclaggio.

La nuova norma punisce colui che, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce o trasferisce denaro beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il richiamo fatto dalla norma alla necessità che la condotta di autoriciclaggio sia concretamente idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, del bene o delle altre utilità, introduce un freno ad una possibile interpretazione generalizzata che potrebbe assegnare rilevanza penale alla semplice modalità di sostituzione, trasferimento o impiego. Tale richiamo sta a significare che il semplice versamento del profitto del reato presupposto non possa integrare il delitto di autoriciclaggio, perché la condotta si rivela inidonea ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro.

Parte Speciale “D”

Aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui all’art. 25-septies D. Lgs. 231/01 e relativi ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. Funzione della Parte Speciale

La presente Parte Speciale ha come obiettivo la disciplina dei comportamenti finalizzati a prevenire la commissione dei reati previsti all’art. 25-septies del D. Lgs. 231/01, introdotto dall’art. 9 comma 1, L. 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dall’art. 3000, comma 1 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che, al fine di limitare il rischio circa il verificarsi dei Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, i Destinatari – adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto, nonché a quanto previsto nel Modello contenente l’insieme dei diritti, doveri e responsabilità che devono essere rispettati da parte dei destinatari della presente Parte Speciale al fine di agire in modo professionale e corretto e nel pieno rispetto della legge.

In particolare, nel prosieguo della presente Parte Speciale, si procederà a:

- fornire i principi generali che i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, i Destinatari – sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello;
- fornire all’OdV ed ai responsabili delle altre unità operative che con lo stesso interagiscono gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. Le fattispecie di reato previste dall’articolo 25-septies D.Lgs. 231/01

Si elencano qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali l’art. 25-septies D. Lgs. 231/01 prevedono una responsabilità della società nei casi in cui tali reati e tali illeciti amministrativi siano stati compiuti nell’interesse o a vantaggio della società stessa:

- omicidio colposo (art. 589 Codice Penale);
- lesioni personali colpose (art. 590 Codice Penale).

Nell’Allegato D) alla presente Parte Speciale viene riportato il testo delle disposizioni richiamate dall’articolo 25-septies D. Lgs. 231/01 che, in considerazione dell’attività svolta, sono stati ritenuti rilevanti per la Società unitamente ad un breve commento e all’esemplificazione delle possibili modalità di commissione di tali reati.

3. Le sanzioni previste in relazione ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Con riferimento ai reati descritti nell’Allegato D), si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle relative sanzioni previste a carico della Società qualora, per effetto della

loro commissione da parte dei Soggetti Apicali, dei Soggetti Sottoposti – nonché, più in generale, dei Destinatari – derivi a quest’ultima un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
<p>- Omicidio colposo (art. 589 Codice Penale) commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p>	<p>1000 quote;</p> <p style="text-align: center;">* * *</p>	<p>Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 (D. Lgs. 231/01), per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p>
<p>- Omicidio colposo (art. 589 Codice Penale) salvo quanto sopra previsto, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro .</p> <p style="text-align: center;">* * *</p>	<p>Non inferiore a 250 quote e non superiore a 500;</p> <p style="text-align: center;">* * *</p>	<p>Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 (D. Lgs. 231/01), per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p>
<p>- Lesioni personali colpose (art. 590 Codice Penale), commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.</p>	<p>Non superiore a 250 quote.</p>	<p>Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 (D. Lgs. 231/01), per una durata non superiore a sei mesi.</p> <p>Di seguito le sanzioni interdittive ex 2° comma art. 9, d. lgs. 231/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
		Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

4. Le aree a potenziale rischio reato

Con riferimento alle fattispecie richiamate dall'art. 25-*septies* D. Lgs. 231/01 considerate applicabili alla Società (come individuate nell'allegato D)), in considerazione della specifica attività svolta dalla stessa, sono state individuate le principali aree a rischio/attività sensibili e le principali modalità di commissione dei medesimi reati.

Si riporta, di seguito, l'indicazione delle Aree a Rischio Reato in relazione ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro:

A. Salute e sicurezza presso il luogo di lavoro

Descrizione del processo

I processi relativi alla salute e sicurezza presso i luoghi di lavoro, si riferiscono a:

- Esercizio dell'attività professionale presso il luogo di lavoro.

Possibili modalità di compimento del reato

In relazione ai sopracitati processi sensibili si possono configurare le seguenti modalità di commissione dei reati di cui si tratta:

- Inosservanza/Violazione di norme sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e art. 2087 Codice Civile⁹).

⁹ Art. 2087 Codice Civile (Tutela delle condizioni di lavoro) "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

Va tenuto peraltro presente che la giurisprudenza ritiene che i reati in questione siano imputabili al datore di lavoro anche qualora la persona offesa non sia un lavoratore, ma un estraneo, purché la sua presenza sul luogo di lavoro al momento dell'infortunio non abbia carattere di anormalità ed eccezionalità.

Controlli esistenti

Il sistema dei controlli identificati da VEI Log con riferimento alle Aree a Rischio reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, si fonda:

- sulle Norme di Comportamento Generale e sui Principi Generali di Controllo contenuti all'interno dell'Introduzione alla Parte Speciale del Modello;
- sui Principi Specifici di Comportamento contenuti nelle procedure di tempo in tempo in vigore e relative, tra l'altro, alle procedure previste dal D. Lgs. 81/2008 e nei protocolli di tempo in tempo stabiliti. A titolo di esempio, i Principi Specifici di Comportamento prevedono quanto segue:
 - predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e di eventuali DUVRI);
 - nomina dei responsabili sulla sicurezza e
 - nomina del datore di lavoro preposto ad opera del Consiglio di Amministrazione.
 - sessioni di formazione ed informazione a tutto il personale dipendente;
 - incontri con l'RSPP per aggiornamento del DVR e organizzazione di eventuali corsi specifici per gli addetti nominati ai sensi delle prescrizioni del D. Lgs. 81/2008.

5. Compiti dell'OdV e flussi informativi

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, lo stesso è tenuto a:

- verificare il rispetto da parte dei Soggetti Apicali e Sottoposti – nonché più in generale, dei Destinatari – delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti precedente paragrafi;
- monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni che la Società ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di salute e sicurezza presso il luogo di lavoro;
- verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D. Lgs. 231/01;
- monitorare il rispetto delle procedure adottate dalla Società.

Con riferimento ai flussi informativi verso l'Organo di Vigilanza si richiama tutto quanto indicato a tale scopo nella Parti Generale, evidenziando, in particolare, l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi fatto o circostanza da cui possa desumersi il pericolo di compimento di reati societari in relazione allo svolgimento dell'attività della Società.

Le informazioni a carattere periodico, richiamate nella Parte Generale, che, attraverso il sistema dei flussi informativi, devono pervenire all'Organismo di Vigilanza sono le seguenti:

Tipologia di Informazioni	Soggetto Apicale	Tempistica
Incidenti sul lavoro	Amministratore Delegato Dirigente Preposto	Immediato
Salute e sicurezza presso il luogo di lavoro: segnalazione aggiornamenti di documenti di valutazione del rischio. Deposito atti, nomine, ecc. presso Camera di Commercio	Amministratore Delegato Dirigente Preposto	Periodicità definita (6 mesi)
Salute e sicurezza presso il luogo di lavoro: Segnalazione aggiornamenti adempimenti formali di nomina delle cariche assegnate ai vari responsabili (RSPP, MC) e addetti a compiti speciali.	Amministratore Delegato Dirigente Preposto	Periodicità definita (6 mesi)
Salute e sicurezza presso il luogo di lavoro: Segnalazione, aggiornamenti di certificati di prevenzione incendi e registro antincendio con i vari aggiornamenti.	Amministratore Delegato Dirigente Preposto	Periodicità definita (6 mesi)
Salute e sicurezza presso il luogo di lavoro: Segnalazione dei casi di infortunio sul lavoro (anche quelli di minore entità).	Amministratore Delegato Dirigente Preposto	Periodicità definita (6 mesi)
Salute e sicurezza presso il luogo di lavoro: Comunicazione dei risultati delle verifiche sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e delle attrezzature effettuate da qualunque ente esterno	Amministratore Delegato Dirigente Preposto	Periodicità definita (6 mesi)
Salute e sicurezza presso il luogo di lavoro: Comunicazione delle attività svolte in adempimento dell' Art. 35 D. Lgs. 81/08 (riunione periodica).	Amministratore Delegato Dirigente Preposto	Periodicità definita (almeno una volta l'anno in occasione dello svolgimento della riunione)
Salute e sicurezza presso il luogo di lavoro: Comunicazione dello svolgimento delle attività di formazione.	Amministratore Delegato Dirigente Preposto	Periodicità definita (6 mesi)
Salute e sicurezza presso il luogo di lavoro: Comunicazioni relative a cambiamenti organizzativi interni.	Amministratore Delegato Dirigente Preposto	Periodicità definita (6 mesi)

Tipologia di Informazioni	Soggetto Apicale	Tempistica
Gestione verifiche ed ispezioni in materia giuslavoristica - Elenco delle contestazioni e dei contenziosi promossi dalla Pubblica Amministrazione.	Amministratore Delegato Dirigente Preposto	Periodicità definita (6 mesi)
Gestione contenzioso e precontenzioso in materia giuslavoristica - Elenco delle transazioni/sentenze significative (oltre 100.000 Euro).	Amministratore Delegato Dirigente Preposto	Periodicità definita (6 mesi)

Allegato D

Viene di seguito riportato il testo delle disposizioni, richiamate dall'articolo 25-ter e 25-sexies D. Lgs. 231/01 e ritenute rilevanti per VEI Log S.p.A., unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie e all'esemplificazione delle possibili modalità di commissione di tali reati.

(i) Omicidio colposo (art. 589 Codice Penale)

«Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici».

Il codice vigente focalizza l'omicidio colposo nel fatto di chi "cagiona per colpa la morte di una persona", raccordando direttamente l'art. 589 all'art. 43, 1° co. Codice Penale, ove è delineata compiutamente la struttura del delitto colposo.

In tema della responsabilità per infortuni sui luoghi di lavoro, un primo profilo concerne l'individuazione dei soggetti titolari delle posizioni di garanzia, che si estrinsecano, all'interno dei complessi produttivi, sia in obblighi di protezione della vita e della salute dei lavoratori, sia in obblighi di controllo delle fonti di pericolo che si trovano all'interno dell'azienda.

La primaria rilevanza di tali obblighi nel sistema costituzionale spiega la ragione della particolare dilatazione in questo settore, sul piano tanto normativo quanto giurisprudenziale, della responsabilità per omissione, in relazione al mancato impedimento di un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, ai sensi dell'art. 40, 2° co. Codice Penale.

La vigente normativa, alla luce anche delle direttive comunitarie, razionalizzando l'intero sistema, individua il soggetto responsabile nel datore di lavoro, che non necessariamente coincide con l'imprenditore o con l'amministratore di società, che sono i soggetti responsabili in relazione all'attività svolta nella forma dell'impresa commerciale, vuoi di tipo individuale, vuoi societaria.

In ciascuna tipologia societaria, occorre verificare l'effettività dei poteri di gestione economica e la concreta ingerenza nell'attività organizzativa dell'impresa, onde di regola la responsabilità grava sull'amministratore delegato, nelle società di capitali, e su tutti gli amministratori che si ingeriscano concretamente nella gestione, nelle società personali.

La delega è ammessa nelle compagini sociali con articolazioni complesse, tali da non consentire il controllo in capo agli amministratori, purché essa individui precise posizioni di responsabilità nei confronti di soggetti muniti di poteri effettivi di spesa, organizzazione e controllo e purché non vi sia ingerenza alcuna da parte dei deleganti in ordine alle attività

concernenti la predisposizione, l'attivazione e la gestione delle provvidenze antinfortunistiche.

Il sistema è ispirato al principio di effettività della tutela e vuole impedire in modo tassativo l'elusione degli obblighi attraverso la delega a soggetti non in grado di dominare sotto il profilo economico la vita dell'impresa. A questo riguardo affiora la distinzione tra violazioni di norme cautelari derivanti da problemi strutturali dell'impresa, le cui conseguenze non possono non ricadere sui livelli di vertice della compagine sociale, e violazioni derivanti da deficienze attinenti al funzionamento e al controllo delle attività dei singoli servizi in cui l'attività sociale è ripartita, le cui conseguenze ricadono, ove il sistema di deleghe sia chiaro e preciso, sui preposti ai singoli settori.

Nel campo della sicurezza nei luoghi di lavoro vengono soprattutto in considerazione profili di causalità c.d. "ipotetica". Dato, invero, un contegno negligente del datore di lavoro, ci si domanda se la condotta alternativa diligente avrebbe o meno impedito l'evento. Ovvio la responsabilità in caso positivo, più problematica è la risposta quando, con ogni verosimiglianza, si possa ritenere che l'evento si sarebbe verificato ugualmente, anche se il soggetto avesse speso un contegno diligente. La responsabilità del datore di lavoro è normalmente affermata quando abbia concorso alla determinazione dell'evento il comportamento imprudente del lavoratore, sul rilievo che la norma cautelare ha per scopo anche di prevenire gli errori e le imprudenze del lavoratore. La responsabilità del datore di lavoro è esclusa generalmente soltanto quando l'imprudenza del lavoratore si sia sostanziata in un contegno talmente anomalo, in quanto avulso totalmente dal contenuto tipico della prestazione lavorativa, da integrare una condizione sopravvenuta da sola sufficiente a causare l'evento, ai sensi dell'art. 41, 2° co. Codice Penale.

Per delineare la misura di diligenza richiesta occorre esaminare il rapporto tra specifica prescrizione cautelare antinfortunistica e precetto generale di cui all'art. 2087 Codice Civile, in virtù del quale l'imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, alla luce della particolarità del lavoro, nonché dell'esperienza e della tecnica.

Questa disposizione implica perciò che versi in colpa l'imprenditore il quale, pur avendo rispettato la specifica prescrizione cautelare, non abbia adeguato le cautele antinfortunistiche alla migliore tecnologia esistente al momento del concreto funzionamento degli impianti, ove questa sia indispensabile per garantire la sicurezza del lavoro. La disposizione di cui all'art. 2087 Codice Civile, interpretata alla luce del principio statuito all'art. 32 della Costituzione, configura un obbligo generale del datore di lavoro in relazione alla tutela della salute dei dipendenti.

(ii) Lesioni personali colpose (art. 590 Codice Penale)

«Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di

violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale».

Il reato previsto all'art. 590 ha subito nel tempo significative modifiche che ne hanno segnato la trasformazione in disposizione specificamente rivolta alla tutela della salute nell'ambiente di lavoro.

La struttura originaria della fattispecie era assai semplice: il 1° co. prevedeva il reato base; il 2° co. le circostanze aggravanti delle lesioni gravi o gravissime; il 3° co. l'ipotesi di lesione di più persone; il 4° co. la procedibilità a querela per le lesioni semplici.

Per quanto di rilievo nella fattispecie in esame, è opportuno sottolineare che l'art. 2, L. 11.5.1966, n. 296 ha introdotto un nuovo comma (divenuto il 3° nella struttura attuale), che statuisce una pena specifica per le lesioni gravi o gravissime, quando esse siano commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.